



X legislatura  
anno **2009**

*Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione*

# Rapporto

sulla legislazione regionale  
e sulle altre attività consiliari

# **Rapporto**

sulla legislazione regionale  
e sulle altre attività consiliari

**Anno 2009**  
X legislatura

## Presentazione

Il rapporto sulla legislazione e le altre attività consiliari del Friuli Venezia Giulia è ormai arrivato alla sua quinta edizione. Esso prende in esame l'attività normativa, di indirizzo e controllo e le altre attività istituzionali del Consiglio regionale nell'anno 2009.

Il presente Rapporto mantiene l'impostazione di fondo di quelli precedenti, presentando gli aspetti caratterizzanti dell'attività dell'organo legislativo. L'omogeneità dei dati rilevati nel tempo, fin dall'inizio della IX legislatura, consente di andar oltre alla considerazione dell'attività svolta nel singolo anno, rendendo possibile una lettura delle linee di tendenza che riguardano alcuni dei fenomeni osservati. Se se sono stati eliminati alcuni profili di dettaglio, sono tuttavia stati mantenuti, per completezza, tutti gli elementi che vengono sviluppati nel Rapporto nazionale.

È stata circoscritta l'analisi delle leggi relative alla manovra di bilancio: finanziaria e di assestamento limitatamente agli aspetti quantitativi, che già di per sé consentono di valutare la mole della normativa che viene sviluppata in tale ambito e che confermano anche per il 2009 il peso di questi due soli strumenti per circa la metà dell'intera produzione normativa.

La pubblicazione del Rapporto annuale sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari nasce dall'esigenza di "rendere conto" dell'attività dell'organo rappresentativo. Tale obiettivo è condiviso con le altre Assemblee legislative: la Camera dei Deputati, il Senato e la Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome hanno assunto un preciso impegno in questo senso. Il Rapporto viene a costituire pertanto un'opportunità per il legislatore di riflettere, alla luce del lavoro svolto, sugli strumenti da mettere in campo per rimediare alle criticità rilevate e per migliorare la propria azione, che si riflette sulla qualità della normazione e, più in generale, sulle decisioni pubbliche.

E' il caso di ribadire, in questa sede, che il tema del controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche sta assumendo un peso sempre più centrale, anche se l'obiettivo di fondo, ovvero quello di realizzare un circuito tra la produzione delle regole, la loro attuazione, il monitoraggio degli effetti, la revisione delle stesse a seconda dei risultati conseguiti, appare ancora lontano dall'essere pienamente realizzato.

Sembra opportuno rilevare che su queste tematiche la consapevolezza dei consiglieri sta aumentando, con il convincimento che solo se si possiedono adeguati strumenti conoscitivi diventa possibile discutere sulle scelte da assumere e, se del caso, ridiscutere scelte già assunte, nell'ottica del miglioramento dell'attività del Consiglio e dei servizi per il cittadino. Già lo scorso anno il Consiglio ha voluto dedicare un' apposita seduta d'Aula per discutere sul Rapporto sulla legislazione e, in quella sede, da più parti è stato espresso l'auspicio di confermare tale formula anche per gli anni a venire.

Ringrazio i colleghi del Comitato per l'impegno profuso e per il proficuo lavoro svolto insieme e gli Uffici del Consiglio, in particolare quelli dell'Area giuridico-legislativa che, fra non poche difficoltà, si sono prestati alla redazione e pubblicazione del Quinto Rapporto che mi auguro sarà apprezzato per gli spunti di dibattito che ne possono emergere nella prospettiva di una riqualificazione del ruolo dell'Assemblea legislativa.

*Il Presidente del Comitato per la legislazione,  
il controllo e la valutazione  
Giorgio Baiutti*

Componenti del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione:

Giorgio Baiutti (PD-opposizione) Presidente; Antonio Pedicini (PDL-maggioranza) Vicepresidente; Igor Gabrovec (PD-opposizione) Vicepresidente; Ugo De Mattia (LN-P maggioranza) Segretario; Roberto Asquini (GM-maggioranza); Pietro Colussi (Citt.) Alessandro Corazza (IdV-opposizione); Bruno Marini (PDL); Stefano Pustetto (SA-opposizione); Edoardo Sasco (UDC-maggioranza).



## Sommario

Introduzione.....	1
Nota di sintesi.....	3
1 - LA PRODUZIONE LEGISLATIVA.....	22
1.1 - Aspetti quantitativi della legislazione.....	22
1.1.1 - Numero e dimensioni fisiche delle leggi regionali.....	22
1.1.2 - La produzione legislativa per macrosettori e materie.....	25
1.1.3 - La produzione legislativa in base alle dimensioni astratte di contenuto.....	27
1.1.4 - La produzione legislativa in base all'iniziativa legislativa.....	28
1.1.4.1 - <i>La produzione legislativa di iniziativa consiliare</i> .....	28
1.1.5 - La produzione legislativa in base alla Commissione referente.....	30
1.1.6 - La produzione legislativa in base alle modalità di approvazione.....	31
1.1.7 - La produzione legislativa rispetto ai vincoli normativi.....	32
1.1.8 - La produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale.....	33
1.1.9 - La produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione.....	34
1.1.10 - La produzione legislativa rispetto alla natura della potestà legislativa.....	35
1.1.11 - La durata dell'iter istruttorio.....	36
1.1.12 - L'attività emendativa in Commissione e in Aula.....	38
1.1.13 - Il tempo e le sedute dedicate all'attività legislativa.....	40
1.1.14 - L'iniziativa legislativa.....	43
1.1.15 - Distribuzione dei progetti di legge per macrosettori di intervento legislativo.....	52
1.1.16 - Distribuzione dei progetti di legge per Commissione referente.....	52
1.1.17 - L'esito dei progetti di legge.....	53
1.2 - I rinvii ad atti non legislativi contenuti nella legislazione regionale.....	55
1.3 - Aspetti qualitativi della legislazione.....	56
1.3.1 - La qualità redazionale e tecnica delle leggi.....	56
1.4 - Le leggi relative alla manovra di bilancio.....	63
1.5 - Le leggi del 2009.....	67
1.6 - Lo stato della legislazione regionale.....	69
2 - I REGOLAMENTI REGIONALI DELL'ESECUTIVO.....	73
3 - L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI.....	75
3.1 - Attività del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.....	75
3.1.1 - Il parere sulla relazione di verifica allegata al rendiconto generale della Regione.....	77
3.1.2 - Il controllo sull'attuazione data dalla Giunta agli atti d'indirizzo consiliare.....	77
3.1.3 - La missione valutativa sull'indebitamento regionale.....	80
3.1.4 - Gli oneri informativi sull'attuazione delle leggi e i risultati delle politiche regionali.....	81

4 - I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO .....	89
4.1 - L'indirizzo politico.....	89
4.2 - Il sindacato ispettivo .....	91
4.3 - Le nomine e le designazioni.....	91
5 - L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE .....	93
5.1 - L'attività delle Commissioni.....	93
5.2 - L'attività dell'Assemblea.....	94
5.3 - L'attività degli altri organismi consiliari.....	94
6 - LA LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE .....	96
6.1 - Oggetto e ambito temporale dell'indagine .....	96
6.2 - Quadro normativo e prassi.....	96
6.3 - I giudizi in via principale su ricorsi del Governo contro leggi della Regione Friuli Venezia Giulia.....	96
6.3.1 - Profili generali.....	96
6.3.2 -Aspetti quantitativi: le tendenze rilevate .....	98
6.3.3 - Aspetti sostanziali: le censure mosse dal Governo nei ricorsi del 2009 .....	99
6.3.4 - Aspetti sostanziali: le decisioni di merito della Corte assunte nel 2009 .....	102
6.4 - I giudizi in via incidentale su leggi della regione .....	105
APPENDICE .....	117
Sezione 1 - Note informative sulle leggi regionali approvate nell'anno 2009.....	117
ALLEGATO A .....	149
Tabella riepilogativa dei dati quantitativi delle leggi regionali approvate nell'anno 2009.....	149

## Introduzione

Il quinto Rapporto annuale esamina l'attività legislativa e istituzionale del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia nell'anno 2009.

Il Rapporto è curato dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, con il supporto dei Servizi dell'Area giuridico-legislativa e con la collaborazione del Servizio organi collegiali dell'Area generale e del Nucleo informatico della Segreteria generale del Consiglio.

Il volume presenta un'impostazione necessariamente non troppo dissimile dai precedenti rapporti quanto all'esposizione dei dati e ai contenuti dei singoli capitoli, anche se sono stati apportati dei tagli per alcuni profili di analisi e delle integrazioni per altri.

E' stata mantenuta la trattazione delle leggi relative alla manovra di bilancio approvate nel 2009 (assestamento del bilancio 2009 e legge finanziaria 2010) limitata al solo profilo quantitativo, con indicazioni sulla struttura dei provvedimenti, secondo i consueti indicatori dimensionali degli articoli, commi e caratteri, e della loro incidenza percentuale sulla produzione legislativa complessiva. Tale profilo, anche da solo, infatti è in grado di segnalare la criticità dell'utilizzo di tali leggi "omnibus", che diventano dei "contenitori" di norme che non si prestano ad una comprensione immediata e che disciplinano i più svariati settori. Segnala una criticità di cui tener conto poiché tali leggi sono cresciute nel tempo fino a rappresentare la metà dell'intera produzione legislativa annuale.

E' stata ampliata invece la parte relativa all'attività di controllo e valutazione, anche alla luce dei nuovi adempimenti che si sono sviluppati nel corso dell'anno, specie quelli relativi agli atti di indirizzo.

Come per i precedenti rapporti lo scopo principale che si intende perseguire è quello di offrire elementi di riflessione ai consiglieri regionali per una specifica conoscenza funzionale dei loro compiti di legislatori. Il Rapporto costituisce tuttavia, anche un'importante occasione per rendere conto alla collettività dell'attività svolta dal Consiglio, in vista di un maggior coinvolgimento della società al fine di migliorare i processi decisionali.

Nella stesura del testo si è usato un linguaggio tecnico, ma semplice. La sua lettura è indubbiamente impegnativa, come lo è del resto quella del Rapporto nazionale sulla legislazione, che costituisce il paradigma del presente Rapporto.

Per agevolare la lettura i dati sono proposti in tabelle, a volte accompagnate da grafici, seguite da un breve commento. I dati riportati in ogni singolo capitolo e paragrafo fotografano la situazione dell'anno 2009, mentre i raffronti con i dati degli anni precedenti e, quando possibile, con quelli delle altre regioni e province autonome<sup>1</sup> sono sviluppati nella "Nota di sintesi" posta in apertura del Rapporto, nella quale vengono indicate anche le tendenze generali della legislazione e delle altre attività connesse, come i regolamenti dell'esecutivo e il contenutoso istituzionale, in modo da fornire al lettore anche non versato sull'argomento la percezione dei punti più

---

<sup>1</sup> Il Rapporto 2010 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea – Camera dei deputati, Osservatorio sulla legislazione - Roma, 29/11/2010, rispetto gli anni precedenti propone un'analisi più sintetica, in quanto è dedicato, principalmente, a tracciare un bilancio della VIII legislatura delle Regioni a statuto ordinario.

significativi, prima dell'esame più esteso dell'intera nota di sintesi e dei singoli capitoli e paragrafi del Rapporto.

Il Rapporto è diviso in sei capitoli, a loro volta suddivisi in paragrafi, con il corredo di un'appendice e un allegato.

Il primo capitolo riguarda la produzione legislativa che è la principale attività del Consiglio. Nei diversi paragrafi sono trattati gli aspetti quantitativi e qualitativi della legislazione prodotta nel 2009, avuto riguardo all'iniziativa legislativa, all'iter istruttorio e alla decisione dell'organo legislativo. Nel paragrafo finale viene presentato lo stato della legislazione regionale vigente e abrogata, prendendo in considerazione l'arco dell'intera vita della Regione fin dalla sua costituzione nel '64 fino al 31 dicembre 2009.

Il secondo capitolo tratta succintamente i regolamenti dell'esecutivo mettendoli in relazione con le leggi approvate dal Consiglio, quale parte dell'unico fenomeno della produzione normativa della Regione.

Il terzo capitolo dà evidenza all'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali, entrando nello specifico della produzione del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.

Il quarto capitolo riguarda i rapporti fra legislativo ed esecutivo e, in particolare, gli strumenti del sindacato ispettivo, l'indirizzo politico, le nomine e le designazioni.

Il quinto capitolo traccia il quadro istituzionale del Consiglio, fornendo i dati complessivi sulle attività consiliari inerenti l'esercizio delle funzioni istruttorie delle Commissioni permanenti, l'attività compiuta dall'Assemblea e quella svolta dagli altri organismi consiliari.

Il sesto capitolo dà conto, per il 2009, del contenzioso costituzionale promosso dal Governo in via principale sulla legislazione regionale sia sotto il profilo procedimentale che sotto quello sostanziale; sono trattati i giudizi in via incidentale su leggi regionali e presentata la situazione del contenzioso a partire dall'inizio della IX legislatura.

L'appendice riporta in ordine progressivo le note informative su ciascuna delle leggi approvate dal Consiglio regionale nel 2009.

L'allegato è costituito dalla tabella riepilogativa dei dati quantitativi concernenti le leggi regionali approvate nel 2009.

## Nota di sintesi

I dati del Rapporto sulla legislazione del 2009 confermano molte tendenze di fondo rilevate anche negli anni precedenti. Va precisato che si fa riferimento, in particolare, alle tendenze registrate nell'arco della IX legislatura, mentre il 2008, interessato dal cambio di legislatura, ha presentato una fisionomia peculiare, con una flessione fisiologica di gran parte delle attività istituzionali considerate nel Rapporto. Tale situazione, che si traduce in valori assoluti e percentuali che spesso si discostano ampiamente da quelli medi degli anni della IX legislatura, va tenuta presente per evitare una lettura in chiave migliorativa *tout court* degli esiti relativi all'anno oggetto di esame.

### Tendenze generali

In estrema sintesi, nei vari ambiti di indagine emergono le seguenti tendenze generali.

#### L'iniziativa legislativa:

- flessione dei progetti di legge presentati in Consiglio dai soggetti titolari del potere di iniziativa, crescita del peso dell'iniziativa consiliare sul volume dell'iniziativa legislativa indifferenziata, con una polarizzazione a livello di gruppi consiliari monopartitici;
- riduzione del tasso di successo dell'iniziativa legislativa indifferenziata con il mantenimento della prevalenza relativa della Giunta rispetto al Consiglio;
- in controtendenza: prevalente apporto del Consiglio sulla legislazione approvata rispetto alla Giunta, con un ulteriore miglioramento sulla stessa legislazione, al netto delle leggi ad iniziativa vincolata (leggi di bilancio);
- significativa riduzione del volume unitario per legge degli emendamenti presentati dai soggetti titolari del potere d'iniziativa legislativa;
- conferma dell'Aula quale sede preminente di trattazione degli emendamenti e delle leggi rispetto alle Commissioni di merito;
- mantenimento di ridotti tempi di giacenza dei progetti di legge e di tempi brevi per l'iter legislativo che, per circa la metà dei casi, si conclude entro trenta giorni dall'assegnazione.

#### Le leggi:

- decremento della produzione legislativa rispetto alla media della IX legislatura, con il prevalente apporto dell'iniziativa consiliare alla produzione legislativa regionale;
- flessione del fenomeno della delegificazione con una riduzione del numero medio di rinvii per legge ad atti non legislativi;
- riduzione dimensionale delle leggi in termini di articoli, di commi e di caratteri; sensibile aumento per le leggi finanziarie e di assestamento del peso relativo ai commi e ai caratteri, che giunge a pesare per circa la metà dell'intera produzione legislativa;
- riemerge la "microlegislazione" (leggi di un solo articolo) e sul versante opposto si conferma una presenza limitata di casi di "macrolegislazione" (leggi con più di quaranta articoli);
- conferma dell'abbandono della legislazione individuale e microsezionale

(leggi con uno o pochi destinatari) in favore della legislazione a carattere settoriale o generale (leggi con un ampio numero di destinatari);

- conferma dell'impegno prevalente del legislatore nel macrosettore dei servizi alla persona e alla comunità;
- conferma della selettività dell'intervento legislativo regionale su poche materie;
- riduzione dell'esercizio, finora prevalente, della potestà primaria ed esclusiva, superata leggermente da quella concorrente;
- incremento del numero delle leggi di settore e intersettoriali e flessione di quello delle leggi di bilancio e istituzionali;
- conferma del ricorso prevalente alla tecnica del testo nuovo rispetto alla tecnica novellistica;
- la qualità legislativa nel suo complesso si assesta su valori piuttosto modesti: i risultati conseguiti dalla produzione legislativa di origine consiliare risultano inferiori a quelli di origine giuntale.

#### **I regolamenti dell'Esecutivo:**

- incremento della produzione regolamentare in termini assoluti e conferma della prevalenza del suo peso sulla produzione normativa regionale nel suo complesso;
- mantenimento delle dimensioni medie dei regolamenti in termini di articoli e flessione dei regolamenti di manutenzione rispetto a quelli attuativi di leggi di settore;
- mantenimento del primato dei regolamenti nel macrosettore dei servizi alle persone e alla comunità e in netta crescita quelli del macrosettore dello sviluppo economico e attività produttive.

#### **Rapporti Giunta-Consiglio:**

- riposizionamento del volume degli atti di sindacato ispettivo sui livelli della IX legislatura e tenuta del tasso di evasione dovuto, in particolare, al pieno successo del question time;
- netta ripresa nel volume degli atti di indirizzo politico presentati e contestuale flessione del loro tasso medio di successo in Aula;
- scarso riscontro da parte della Giunta regionale sull'attuazione degli atti di indirizzo politico accolti o approvati dal Consiglio regionale.

#### **Il rendimento istituzionale:**

- sensibile incremento delle attività delle Commissioni di merito e dell'Aula;
- tendenziale arretramento dell'indice di produttività dell'Aula e delle Commissioni di merito;
- riduzione del divario di produttività fra le Commissioni di merito;
- conferma, per gli altri organi del Consiglio, della prevalenza dell'attività svolta dalla Conferenza dei Capigruppo, seguita da quella dell'Ufficio di Presidenza.

## **Il contenzioso istituzionale sulle leggi regionali:**

- aumento netto, sotto il profilo quantitativo, del contenzioso costituzionale tra Stato e Regione, dopo il periodo di relativa stabilizzazione, che aveva caratterizzato gli ultimi anni, con la flessione del tasso di conflittualità.

## **L'iniziativa legislativa**

*Flessione dei progetti di legge*

Nel 2009 sono stati presentati 52 progetti di legge (contro 64 progetti mediamente presentati negli anni della IX legislatura), così suddivisi: 15 della Giunta, 23 della maggioranza, 12 dell'opposizione e 2 comuni, di maggioranza e opposizione.

*Mantenimento della prevalenza dell'iniziativa del Consiglio su quella della Giunta*

L'apporto dell'iniziativa consiliare sul volume dell'iniziativa legislativa si mantiene largamente superiore a quello della Giunta (71% contro 29%). Si osservano valori di poco inferiori a quelli del 2008, ma superiori al valore medio del 63% registrato negli anni della IX legislatura. La Giunta aumenta il suo apporto all'iniziativa legislativa passando dal 23% al 29%.

*Raffronto con la media delle Regioni ordinarie*

*La tendenza segnalata è osservabile, sia pure in proporzioni meno divaricate, nel più ampio orizzonte del complesso delle regioni e province autonome dove, in media i consiglieri presentano la metà dei progetti di legge e la Giunta solo un terzo di questi.<sup>1</sup>*

*Sostanziale mantenimento dell'estensività dell'iniziativa legislativa rispetto alla legislazione approvata*

I dati del 2009 ci consegnano l'immagine di un potere di iniziativa legislativa esercitato in maniera estensiva, come si evince dall'alto numero delle proposte di legge presentate dai soggetti titolari dell'iniziativa rispetto a quelle approvate (52 proposte contro 25 leggi). Per ogni legge approvata si hanno 2,08 proposte di legge presentate, contro le 2,2 mediamente presentate negli anni della IX legislatura (1 luglio 2003-5 maggio 2008).

*Polarizzazione dell'Iniziativa consiliare a livello monopartitico*

L'iniziativa consiliare rimane scarsamente aggregata e polarizzata a livello di Gruppi consiliari monopartitici. Il 55% dei progetti di iniziativa consiliare (contro il 70% del 2008, il 57% del 2007 e il 64% del 2006) deriva infatti da Gruppi non coalizzati. La quota di proposte di legge presentate da aggregazioni trasversali di partiti subisce un'ulteriore flessione passando dal 24% del 2007 al 7% del 2008 al 5% del 2009.

*Flessione delle iniziative consiliari trasversali*

*Contrazione dei consiglieri inattivi e crescita dei segmenti dei consiglieri debolmente attivi, attivi e calo dei superattivi*

Si contrae ulteriormente il segmento dei consiglieri che non hanno firmato alcuna proposta di legge, che arriva al 15%, passando dal 72% del 2006 al 63% del 2007 fino al 35% (media) del 2008. Diminuisce anche il segmento dei consiglieri debolmente attivi (da una a due proposte) che si attesta sul 18%, contro il 26% del 2006 il 30% del 2007 e il 38% (media) del 2008. Ancora in crescita sono i segmenti

---

<sup>1</sup> Cfr Rapporto 2010 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea – Camera dei deputati, Osservatorio sulla legislazione, tomo secondo, Roma, 29/11/2010, p. 107.

dei consiglieri attivi (da tre a sei proposte) che raggiungono il 49%, passando dal 2% del 2006 al 7% del 2007 fino al 22% del 2008. Degno di nota il segmento dei consiglieri superattivi (oltre 6 proposte), assente negli anni della IX legislatura che, tuttavia, nella seconda parte del 2008 afferente alla X legislatura, raggiunge il 30% delle proposte presentate e nel 2009 scende al 17%.

*Preponderanza del tasso di successo dell'iniziativa legislativa di Giunta su quella del Consiglio*

Il maggior apporto consiliare nella fase dell'iniziativa non trova riscontro per quanto riguarda invece il tasso di successo che, per l'iniziativa consiliare raggiunge il 21%, contro il 73% di quella giuntale (era mediamente il 24% per il Consiglio contro il 71% della Giunta negli anni della IX legislatura).

*Raffronto con altre Regioni*

*La dinamica rilevata in Regione ricalca la tendenza dell'insieme delle regioni e province autonome, dove le Giunte vantano una percentuale di successo delle loro iniziative pari all'63% contro il 34% dei Consigli, migliorando nettamente, a favore dei Consigli, i risultati del 2008 (65% contro 30% del 2008).<sup>1</sup>*

*Decremento del tasso di successo dell'iniziativa legislativa indifferenziata*

A prescindere dal soggetto proponente, nel 2009 solo il 35% dell'insieme indifferenziato delle proposte di legge presentate in Consiglio vengono approvate dall'Aula, negli anni precedenti la percentuale aveva raggiunto il 23% nel 2008, il 43% nel 2007, il 53% del 2006, il 50% del 2005, il 18% del 2004 e il 47% del 2003.

*In netta ripresa il tasso di successo sia per la Giunta che per il Consiglio*

Il tasso di successo dell'iniziativa consiliare, dopo la caduta al 12% registrata nel 2008, segna un netto miglioramento, attestandosi al 19%, senza tuttavia raggiungere i livelli degli anni precedenti (il 33% nel 2007, il 28% del 2006 e del 2005, il 33% del 2004 e il 22% del 2003). Anche la Giunta, dopo il calo al 62% del 2008, si riporta sul 73% in linea con i valori medi registrati negli anni della IX legislatura.

*Apporto dei soggetti iniziatori sulle leggi approvate*

Con riferimento alla produzione legislativa effettiva del 2009, il Consiglio fornisce un contributo superiore rispetto a quello della Giunta (56% contro 40%), in controtendenza con i valori della IX legislatura che vedevano la prevalenza della Giunta (52% contro 37%).

*Apporto prevalente del Consiglio sulla Giunta alla produzione legislativa effettiva al netto della legislazione ad iniziativa vincolata*

Va ulteriormente considerato l'apporto congiunto di Consiglio e Giunta pari al 4% che cala di 6 punti percentuali rispetto al valore medio registrato negli anni della IX legislatura (11%). Il dato di Giunta riflette tuttavia una forte componente di iniziativa vincolata, trattandosi di leggi legate alla manovra di bilancio (4 leggi su 10, pari al 40% del totale). Al netto delle leggi di iniziativa vincolata ed imputando l'iniziativa mista in quote uguali al Consiglio e alla Giunta, l'apporto del Consiglio alla produzione legislativa effettiva prevale su quello della Giunta, attestandosi al 69% contro il 31%.

*Discontinuità dell'iniziativa mista*

Il contributo dell'iniziativa mista (di consiglieri di maggioranza e opposizione e di Giunta) alle leggi approvate compare ad intermittenza: è presente in modo significativo nel 2007 (16%), nel 2005 (15%) e nel 2003 (10%), segno di una iniziativa non troppo individualizzata; è assente nel 2006 (0%), scarsamente significativa nel 2004 (4%), nel 2008 (6%) e nel 2009 (4%).

---

<sup>1</sup> Cfr Rapporto 2010 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, p. 107.

<i>Assenza dell'iniziativa popolare</i>	L'iniziativa popolare è assente anche nel 2009, come lo era nel 2008 e negli anni della IX legislatura.
<i>Dinamica interna dell'apporto consiliare alle leggi approvate</i>	Riguardo la dinamica interna dell'apporto consiliare alle leggi approvate nel 2009 va sottolineato che le leggi di origine consiliare sono riconducibili per il 54% (contro l'86% del 2008, il 22% nel 2007 e il 33% nel 2006) all'iniziativa di più gruppi dell'uno o dell'altro schieramento politico e per il restante 46% (14% nel 2009, 11% nel 2007 e 17% nel 2006) a un solo consigliere o gruppo consiliare.
<i>Importante contributo trasversale delle forze politiche alle leggi approvate di origine consiliare</i>	Il quadro delle leggi approvate nel 2009 presenta una dinamica della produzione legislativa più aperta al contributo di forze politiche di maggioranza e di opposizione che si attesta al 27%, di segno nettamente opposto al 2008 che è stato caratterizzato dall'iniziativa delle sole forze politiche di maggioranza (100%). Il contributo trasversale delle forze politiche aveva raggiunto il 67% nel 2007 e 50% nel 2006.
<i>Distribuzione dei progetti di legge per macrosettore</i>	Più della metà dell'iniziativa legislativa (56%) si concentra nei due grandi settori dei servizi alle persone e alla comunità (31%) e dello sviluppo economico e attività produttive (25%). Se il primo tuttavia segna una flessione rispetto al 40% registrato nel corso della IX legislatura, il secondo registra un forte incremento, passando dalla media del 12% della scorsa legislatura al 25% del 2009.
<i>Distribuzione dei progetti di legge per commissione referente</i>	Dei 52 progetti di legge presentati nel 2009, la II, III e la IV commissione hanno intercettato più di tre quinti (63%) dei progetti di legge. Rispetto ai valori registrati negli anni della IX legislatura il maggior incremento lo registra la II commissione (+59%) mentre la VI commissione registra il più accentuato decremento (-34%) fra tutte le commissioni.
<i>Miglioramento della forbice distributiva dei progetti di legge fra le commissioni di merito</i>	La forbice distributiva, data dalla differenza tra i valori estremi della distribuzione percentuale dei progetti di legge fra le commissioni, passa dal 31% mediamente registrato negli anni della IX legislatura al 34% del 2008 al 21% del 2009. Quanto più ampia è la forbice distributiva tanto più sperequato è il carico istruttorio delle commissioni di merito. La tendenza rilevata è nel senso di un sostanziale miglioramento nel tempo della forbice distributiva dei progetti di legge tra le commissioni.

## **L'iter legislativo**

<i>In ripresa il tasso di trasformazione dei progetti di legge da parte degli organi consiliari (Commissioni e Aula)</i>	La fase istruttorio del procedimento legislativo conferma la tendenza all'incisività dell'intervento modificativo degli organi consiliari sui progetti di legge che riguarda mediamente l'84% delle leggi approvate con emendamenti. Si registra una sensibile ripresa del fenomeno, dopo la flessione del 2008 (75%) che risulta superiore alla tendenza media degli anni della IX legislatura (82%).
<i>Calo del volume unitario degli emendamenti presentati per legge</i>	Il numero degli emendamenti complessivamente presentati nel 2009 è di 2086, ben inferiore al dato del 2008 (di 3264), e ben lontano dalla media degli anni della IX legislatura (3449).

Anche il volume unitario degli emendamenti per legge, che rivela l'intensità modificatrice del legislatore in corso d'opera, è il più basso di quelli finora registrati: 84 contro 181 del 2008 e contro 124 mediamente registrato nel corso degli anni della IX legislatura.

*Aumento del tasso di successo dell'attività emendativa*

Dopo una prima fase di crescita e successiva graduale diminuzione, torna a salire la percentuale degli emendamenti complessivamente approvati rispetto a quelli respinti o ritirati: 18% contro 82% del 2003, 19% contro 81% del 2004, 28% contro 72% del 2005, 31% contro 69% del 2006, 27% contro 73% del 2007, 21% contro 79% del 2008 e 31% contro il 69% del 2009.

*La tendenza rilevata è solo in parte contraddetta andando a considerare il volume unitario degli emendamenti per legge, che denota più fedelmente il grado di efficacia dell'attività emendativa: si sale infatti da una media di 16 emendamenti per legge nel 2003 a 25 nel 2004, a 36 nel 2005, per poi scendere a 33 nel 2006, risalire a 38 nel 2007, fermarsi su analogo valore nel 2008 e scendere a 26 nel 2009.*

*La capacità modificatrice dei progetti di legge in rapporto alle sedi di trattazione dell'Aula e delle Commissioni.*

Relativamente alle sedi di trattazione dei progetti di legge nel 2009 la capacità modificativa dell'Aula risulta di pari livello rispetto quella di Commissione, con l'84% dei progetti di legge approvati con emendamenti in entrambe le sedi. I dati tuttavia si mantengono sostanzialmente nell'ambito della tendenza rilevata fin dal 2005 (85% per l'Aula contro 76% delle Commissioni), nel 2006 (92% dell'Aula contro 83% delle Commissioni) e nel 2007 (84% dell'Aula contro 84% della Commissioni); le sole eccezioni riguardano il 2003 (80% dell'Aula contro 100% delle Commissioni) e il 2004 (75% dell'Aula contro 79% delle Commissioni). Se il dato del 2009 porta a un riequilibrio dei dati circa la capacità modificatrice dei progetti di legge, nelle due sedi di trattazione, i dati degli anni futuri ci forniranno indicazioni più precise su tale tendenza.

*L'Aula quale sede privilegiata di trattazione degli emendamenti rispetto alla Commissione.*

L'Aula, anche nel 2009, spicca come sede di trattazione privilegiata degli emendamenti rispetto alle Commissioni, con una percentuale del 76% contro il 24% (era dell'83% nel 2008, del 62% nel 2007, del 56% nel 2006, del 64% nel 2005, del 76% nel 2003, unica eccezione il 2004, che vede prevalere le Commissioni sull'Aula con il 58% contro il 42% dell'Aula. L'Aula riporta tuttavia un tasso di approvazione degli emendamenti inferiore a quello delle Commissioni (24% contro il 54%), era del 17% contro il 40% nel 2008. Negli anni della IX legislatura l'Aula e le Commissioni erano sostanzialmente alla pari nella percentuale degli emendamenti approvati su quelli presentati (26% contro 25%).

*Tempistica dell'iter di approvazione delle leggi*

Dall'inizio dell'esame in Commissione concludono l'iter di approvazione entro 30 giorni il 48% delle leggi e oltre i 180 giorni il 24% delle leggi.

*Durata media dell'iter effettivo di approvazione delle leggi*

La durata media dell'iter effettivo di tutte le leggi è aumentata costantemente di anno in anno, passando dai 19 giorni del 2003 ai 61 del 2004, ai 63 del 2005, agli 80 del 2006 e 84 del 2007 per poi scendere ai 69 giorni del 2008. Il dato medio del 2009 presenta un considerevole aumento, toccando quota 135.

*Dilatazione dei tempi istruttori effettivi delle leggi di iniziativa mista*

Le leggi di iniziativa mista richiedono tempi di iter effettivo quasi tripli rispetto a quelli delle leggi di iniziativa consiliare (283 giorni contro 94 giorni) e più di dieci volte superiori a quelli delle leggi di iniziativa giuntale (283 giorni contro 27 giorni).

Le leggi che giungono prima all'approvazione sono quelle di iniziativa giuntale che richiedono tempi istruttori effettivi di un terzo rispetto a quelli richiesti dalle leggi di iniziativa consiliare (27 giorni contro 94 giorni), confermando una tendenza già rilevata nel 2008 (44 giorni contro 82), nel 2007 (65 giorni della Giunta contro 135 giorni del Consiglio), nel 2006 (91 giorni contro 105), nel 2005 (70 giorni contro 103), nel 2004 (59 giorni contro 90), ma non nel 2003 (24 giorni della Giunta contro 8 giorni del Consiglio).

*Iter istruttorio veloce per la maggioranza delle leggi*

La maggioranza delle leggi approvate nel 2009 impegna non più di due sedute e non più di cinque ore per la trattazione dei progetti di legge sia nella sede di commissione che in quella d'aula, confermando una tendenza già rilevata negli anni precedenti, a partire dal 2006.

*Crescita delle ore di trattazione dedicate mediamente a ciascuna legge*

Ciascuna legge approvata nel 2009 impegna mediamente 5,52 sedute di commissione e di aula, contro le 4,77 del 2008, e le 5,59 del 2007 e 5,27 del 2006. In termini di ore ciascuna legge impegna nel 2009 mediamente 16,69 ore, contro 17,22 del 2008, 16,41 del 2007 e 11,51 del 2006. Entrambe le sedi di trattazione dei progetti di legge registrano nel 2009 un assestamento del parametro delle ore di trattazione, confermando tuttavia una tendenza che vede la media della durata dell'esame in commissione più breve rispetto quello dell'Aula: 7 ore contro 9,68 nel 2009, 8,66 ore contro 9,11 nel 2008, a differenza dal 2007 in cui la situazione si poneva quasi in parità 8,28 contro 8,13 e nel 2006 il rapporto privilegiava l'esame in Commissione: 6,20 contro 5,30.

## **La produzione normativa**

*Lo stato della legislazione regionale*

Dall'inizio della I legislatura (1964) al 31 dicembre 2009, sono state approvate 2239 leggi, in media 49 all'anno. Nello stesso periodo sono state abrogate espressamente 820 leggi (37%).

*Raffronto con altre Regioni*

*realizzando un alleggerimento del corpus legislativo poco al di sotto del dato medio nazionale riferito alle regioni ordinarie (40%) e all'insieme delle regioni ordinarie e speciali (40%) e di 2 punti rispetto alle sole regioni speciali e province autonome (39%)<sup>1</sup>.*

Al 31 dicembre 2009 risultano vigenti 1419 leggi, pari al 63% delle leggi complessivamente approvate nella vita della Regione. Come emerso già nei precedenti rapporti sulla legislazione, la percentuale delle leggi vigenti rispetto alle leggi approvate dalla I legislatura risulta essere rimasto pressoché invariato nel corso della IX e della X legislatura fino al 31 dicembre 2009. La costanza di questo dato percentuale è sintomatica dell'opera di sfolgimento dello stock normativo intrapresa dal legislatore regionale con intenti di razionalizzazione.

*Produzione legislativa regionale in relativa crescita*

Nel 2009 sono state promulgate 25 leggi, contro 18 del 2008, 32 del 2007, 29 del 2006, 33 del 2005, 28 del 2004, e 10 del 2003 (secondo semestre). Dopo la vistosa riduzione della produzione legislativa del 2008 (18) il dato ritorna a risalire, anche se si attesta su un valore inferiore a quello degli anni precedenti, confermando la tendenza a stabilizzarsi su una media che si colloca sotto le 30 leggi annue (27)

<sup>1</sup> Cfr Rapporto 2010 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, tabella B, cit. p. 97

Numero e dimensione delle leggi.	registrata nella IX legislatura regionale (2003-2008). Una quantità di 27 leggi annue costituisce circa un terzo del picco di produzione legislativa regionale (85 leggi) registrato nella IV legislatura regionale (1978-1983).
Raffronto con altre Regioni	<i>Con 25 leggi la nostra Regione si colloca molto al di sotto della media del complesso delle altre regioni e province autonome (32 leggi/anno).</i> <sup>1</sup>
Arretramento dell'apporto di Giunta alla produzione legislativa.	Nel 2009 l'apporto del Consiglio alla produzione legislativa regionale è preponderante rispetto a quella degli altri soggetti iniziatori (56% del Consiglio contro 40% della Giunta e 4% della mista). Il dato va in controtendenza rispetto il 2008, ma anche alla media della IX legislatura che vedeva una costante prevalenza dell'iniziativa giuntale comunque superiore al 50%. L'iniziativa mista conferma la tendenza a un calo di incidenza che si ferma al 4%, contro il precedente 11%.
Calo dell'iniziativa mista.	
Rinvii legislativi ad atti di Giunta	Con l'obiettivo dell'alleggerimento e della semplificazione del corpus legislativo, nelle leggi viene fatto frequente rinvio ad atti regolativi successivi, quali regolamenti o atti amministrativi generali di Giunta, per la disciplina di indirizzi, procedure e criteri che in precedenza venivano invece stabiliti con normativa di rango legislativo, normativa ormai stabilmente evoluta verso forme di legislazione complessa.
Intensificazione della tendenza a rinviare a successivi atti di Giunta.	Il fenomeno della delegificazione interessa il 60% della produzione legislativa, con una crescita di 16 punti rispetto al 2008 (44%), superando i valori del 2007 (56%) e tornando in linea con la percentuale del 2006 (62%). Il fenomeno si esprime con un numero medio di 2,12 rinvii/legge (contro 3,72 del 2008, 3,06 del 2007 e 3,66 del 2006) ma con un grado di intensità molto diverso da legge a legge. Aumenta il numero delle leggi che contengono rinvii anche se il fenomeno della delegificazione è particolarmente consistente nelle leggi finanziarie e di assestamento, che vengono utilizzate anche per la manutenzione degli atti normativi oltre che come contenitori per disciplinare interventi di vario tipo. Una prassi, questa, che se ha avuto effetti di contenimento sul numero complessivo delle leggi, non ha contribuito alla organicità e chiarezza della legislazione.
Incremento della produzione regolamentare	Alla pari con l'incremento della produzione legislativa del Consiglio nel 2009, si muove la produzione regolamentare dell'esecutivo che da 100 regolamenti del 2008 raggiunge i 122, tornando in linea con i dati del 2007 (125), del 2006 (119), del 2005 (132). Erano 89 nel 2004 e 41 nel secondo semestre del 2003.
Raffronto con altre Regioni	<i>Con 122 regolamenti dell'esecutivo nel 2009 la regione Friuli Venezia Giulia si colloca in seconda posizione fra tutte le regioni speciali dopo la Provincia autonoma di Bolzano (173 regolamenti), emanando da sola più di un quinto dell'intera produzione regolamentare dell'esecutivo riferita al complesso delle regioni e province autonome (500 regolamenti).</i> <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Cfr Rapporto 2010 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, tabella B, cit. p. 97

<sup>2</sup> Cfr Rapporto 2010 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, pagg. 50-53 e tabella A di pag. 66.

<i>Crescita dell'incidenza dei Regolamenti sulla produzione normativa (leggi e regolamenti)</i>	<p>L'incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa raggiunge nel 2009 l'83%, confermando la tendenza già riscontrata nel 2008, con l'85%, e per gli anni precedenti dell'80% , fatta eccezione per il 2004 (76%).</p> <p>Il ricorso consistente alla fonte secondaria è inversamente proporzionale all'utilizzo della fonte legislativa. La produzione regolamentare mantiene tuttavia inalterato il peso del 2008, pari a cinque volte il peso della produzione legislativa (122 regolamenti contro 25 leggi), cresciuto rispetto agli anni precedenti ove i regolamenti pesavano 3,91 volte il peso delle leggi nel 2007, 4,1 nel 2006, 4,00 nel 2005, 3,18 nel 2004 e 4,1 nel 2003.</p>
<i>Raffronto con altre Regioni</i>	<p><i>E' un fenomeno esattamente opposto a quanto avvenuto nelle regioni ordinarie dove la produzione regolamentare risulta di molto inferiore a quella legislativa. In queste regioni infatti le leggi pesano più dei regolamenti, che tuttavia risultano in crescita, con una percentuale media per il dato complessivo dell'ultima (VIII) legislatura pari al 30,8%.<sup>1</sup></i></p>
<i>Decrescita dimensionale delle leggi</i>	<p>Le leggi prodotte nel 2009 sono formate mediamente da 15 articoli, contro 19 articoli del 2008 e inferiori anche al valore medio della IX legislatura di 18 articoli; ogni articolo ha in media 6 commi, come nel 2008, ma più di 4, risultanti dalla media della IX legislatura). Il numero assoluto degli articoli e quello dei commi è di poco superiore a quello del 2008, come pure il numero dei caratteri, ma inferiore alla media della IX legislatura.</p>
<i>Raffronto con altre Regioni</i>	<p><i>La posizione del Friuli Venezia Giulia sale ai primi posti se si considerano le dimensioni medie delle leggi in termini di commi (84 commi/legge) e di caratteri (37.155 caratteri/legge), conservando anche nel 2009 il primato delle leggi regionali mediamente più ponderose fra tutte le regioni e province autonome.<sup>2</sup></i></p>
<i>Incidenza delle leggi finanziarie e di assestamento sulla produzione legislativa</i>	<p>A questo primato un contributo rilevante lo forniscono le leggi finanziarie e di assestamento, che pesano in termini di commi e di caratteri circa per la metà dell'intera produzione legislativa: 48% su commi e 45,84% su caratteri nel 2009, con valori analoghi al 2008 (di 50,75% su commi e 48,88% su caratteri), contro 41,9% su commi e 46,24% su caratteri nel 2007 contro 34,10% su commi e 27,6% su caratteri nel 2006 contro 35,96% su commi e 35,93% su caratteri nel 2005, contro 33,84% su commi e 30,62% su caratteri nel 2004 contro 22,60% su commi e 27,78% su caratteri nel 2003).</p>
<i>Diversità di stile legislativo fra Giunta e Consiglio</i>	<p>L'estensione dimensionale risulta sensibile al discrimine dell'iniziativa legislativa fra Giunta e Consiglio, a tutto vantaggio della prima, che si presenta mediamente più corposa in termini di commi (176 della Giunta contro 15 del Consiglio nel 2009, (144 contro 51 per il 2008; negli anni della IX legislatura la media era di 104 contro 29) ma anche in termini di articoli (25,3 della Giunta contro 6,07 del Consiglio nel 2009, 17 della Giunta contro 18 del Consiglio nel 2008, 20 della Giunta contro 10 del Consiglio negli anni della IX legislatura).</p> <p>La differente corposità dei testi legislativi connota una diversità nello stile legislativo del Consiglio rispetto a quello della Giunta: testi più brevi e scanditi sul formato degli articoli per il Consiglio, con un rapporto articoli/commi di circa 1 a 3</p>

<sup>1</sup> Cfr Rapporto 2010 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, cit. pagg. 50-54

<sup>2</sup> Cfr Rapporto 2010 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, tabelle B, C e D di pagg. 66-69.

rimasto pressoché invariato anche nei periodi presi in considerazione dai precedenti rapporti; testi più lunghi e densi di commi per la Giunta, con un rapporto articoli/commi di circa 1 a 7 (il valore medio della IX legislatura era 1 a 5). Mentre il Consiglio tende a mantenere costante nel tempo il formato delle proprie leggi, la Giunta accentua la tendenza a strutturare la propria legislazione più sul formato dei commi che degli articoli. Un notevole contributo a questa tendenza è dato dalle leggi finanziarie che sono delle vere e proprie leggi omnibus che intervengono in tutti i settori dell'amministrazione regionale. Nel 2009 riemerge una tendenza alla microlegislazione da parte del Consiglio che riguarda 3 leggi composte di un solo articolo.

*Le dimensioni dei Regolamenti in rapporto alle dimensioni delle leggi*

Per quanto riguarda la struttura dei regolamenti, ogni regolamento emanato nel 2009 ha una media di 11 articoli contro 15 articoli della legge (il formato era di 11 art./reg. contro 19 art./legge nel 2008, di 12 art./reg. – 26 art./legge nel 2007, 11 art./reg. – 20 art./legge nel 2006) e ogni articolo ha 2 commi contro 6 commi della legge (il formato era di 2 commi/art.reg. – 5 commi/art.legge nel 2007 e 2 commi/art.reg. – 4 commi/art.legge nel 2006).

*Dimensioni medie dei Regolamenti*

Le dimensioni medie dei regolamenti del 2009 risultano alla pari con quelle del 2008 e con la media della IX legislatura in base all'indicatore degli articoli (11) e non varia nemmeno riguardo l'indicatore dei commi per articolo (2).

*La tipologia dei Regolamenti*

Relativamente alla tipologia regolamentare, su 122 regolamenti emanati nel 2009, 27, pari al 22% sono regolamenti di manutenzione, di dimensioni per lo più ridotte, che vanno a modificare precedenti atti regolamentari, talvolta a breve distanza di tempo (erano 49 su 100 nel 2008, 44 su 125, pari al 35%, i regolamenti di manutenzione nel 2007). Gli altri sono regolamenti attuativi di leggi settoriali o di disposizioni incluse nelle leggi finanziarie che spesso vengono utilizzate come via preferenziale per intervenire sulla normativa vigente in diversi settori di competenza regionale.

*La distribuzione delle leggi fra i macrosettori e le materie*

Le leggi promulgate nel 2009 hanno interessato in modo prevalente il settore dei servizi alle persone e alla comunità, con 9 leggi (36%), seguono il territorio, ambiente infrastrutture con 6 leggi (24%), lo sviluppo economico e le attività produttive e il settore della finanza regionale contano 4 leggi ciascuno (16%). Con una legge ciascuno si pongono il settore istituzionale e il multisettore (4%).

La finanza regionale, che nel 2008 aveva assunto un rilievo consistente (34%), è tornata ai valori medi registrati negli anni della IX legislatura.

Tutti gli altri macrosettori, tranne quello istituzionale hanno registrato sensibili incrementi compresi tra il 13% e il 28%.

*Impegno prevalente nel macrosettore dei servizi alle persone e alla comunità*

Considerando un più lungo periodo di osservazione, coincidente con gli anni della IX legislatura (2003 – 2008), l'ordine di distribuzione della produzione legislativa nei macrosettori vede al primo posto i servizi alle persone e alla comunità con 7 leggi in media (25%), quindi il territorio, ambiente e infrastrutture *ex aequo* con l'ordinamento istituzionale con 5 leggi ciascuno (18%), lo sviluppo economico e attività produttive *ex aequo* con la finanza regionale con 4 leggi ciascuno (14%) e il

multisetto con 3 leggi (11%).

Come già emerso nei precedenti rapporti, la Regione si configura principalmente come il soggetto istituzionale con un ruolo significativo nel campo dei servizi e, in misura più ridotta, nel campo del territorio, ambiente e infrastrutture e in quello dello sviluppo economico.

*Raffronto con altre Regioni*

*Una caratterizzazione molto simile a quella rilevata per il complesso delle regioni e delle province autonome nel 2009, senza significative variazioni rispetto agli anni precedenti ove il primo ambito di impegno legislativo compete al macrosettore dei servizi alla persona e alla comunità seguito dal macrosettore dello sviluppo economico.<sup>1</sup>*

*Flessione del tasso di copertura percentuale delle materie oggetto di potenziale disciplina legislativa regionale*

Avuto riguardo alle diverse materie elencate nello schema classificatorio presente nella tabella 1.6 (40 voci) anche nel 2009 l'intervento del legislatore regionale si caratterizza per una scarsa copertura percentuale delle materie individuate nello schema mantenendo il valore del 32% contro 42% (alla pari del 2008 e 2007, 35% del 2006, 57,5% del 2003-2005), sottolineando una tendenza del legislatore regionale a legiferare su un numero di materie sempre più ristretto.

*Accentuazione della selettività dell'intervento legislativo*

Nello stesso tempo si registra una forte concentrazione delle leggi approvate su un numero esiguo di materie (2 sole voci raccolgono 7 leggi, pari al 28% delle leggi approvate nel 2009).

La selettività dell'intervento legislativo sulle materie coperte da disciplina, dato dal rapporto fra il numero delle leggi approvate nelle materie a maggior frequenza di disciplina (6 leggi nel 2009 contro 7 del 2008 e 21 leggi nel 2007) e le voci dello schema classificatorio che raccolgono almeno due testi normativi (2 voci nel 2009, altrettante nel 2008, contro 7 voci nel 2007), tende ad accentuarsi rispetto al passato. La selettività è tanto più marcata quanto più grande è il valore dell'indice che passa dal valore 3 del 2007, 3,5 del 2008 e 3 del 2009.

*Forte differenziazione fra i soggetti iniziatori della produzione legislativa*

Rispetto ai soggetti titolari di iniziativa, la legislazione nei primi anni di rilevazione appariva poco differenziata: nel periodo 2003-2005 oltre la metà della produzione legislativa (56%) risulta interessata dalla compresenza di iniziative di diversa provenienza (consiliare, giuntale, mista). Viceversa nel 2006 la tendenza si inverte con una forte differenziazione tra i soggetti iniziatori che vede solo il 7% delle leggi interessate da iniziativa di diversa provenienza e il 93% delle leggi di iniziativa o solo consiliare o solo giuntale. Nel 2007 la tendenza si inverte ancora registrando una differenziazione pur sempre significativa attestata da una compresenza di iniziative di diversa provenienza pari al 22% della produzione legislativa, contro il 78% di leggi interessate da iniziative unisoggettive. Nel 2008 la tendenza cambia nuovamente di segno recuperando la forte differenziazione registrata nel 2006, con l'8% delle leggi interessate da iniziative di diversa provenienza e del 92% delle leggi interessate dall'iniziativa dell'uno o dell'altro soggetto e tale si mantiene anche per il 2009, che vede l'iniziativa mista riguardare solo una quota minima della produzione legislativa (4%).

---

<sup>1</sup> Cfr Rapporto 2010 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, pag. 55- 58 e tab. E pag. 70.

<i>Destinatari della legislazione</i>	Considerando la produzione legislativa dal punto di vista delle dimensioni astratte di contenuto, cioè in rapporto all'estensione della platea dei soggetti cui è destinata, si registra una tendenza all'abbandono della legislazione individuale e microsezionale in favore della legislazione settoriale e generale che presenta un più elevato livello di astrattezza.
<i>Distribuzione dei regolamenti fra i macrosettori e le materie</i>	Quanto alla distribuzione dei regolamenti all'interno dei macrosettori, le frequenze più alte si registrano per il settore dei servizi alle persone e alla comunità e per quello dello sviluppo economico e attività produttive (37% ciascuno). Seguono distanziati il territorio ambiente e infrastrutture (18%), la finanza regionale (5%) e l'ordinamento istituzionale (3%).
<i>Conferma delle più alte frequenze distributive nei settori dei servizi alle persone e alla comunità e dello sviluppo economico e attività produttive</i>	I due macrosettori con le più alte frequenze di distribuzione dei regolamenti mantengono le prime posizioni, pur con una sensibile discesa del settore dei servizi alle persone e alla comunità (da 44% al 36%) e l'incremento rispetto il 2008, dal 28% al 37% del settore per lo sviluppo economico e attività produttive. Aumenta di ben 12 punti, rispetto al 2008, anche il settore del territorio e ambiente. Rispetto al 2008 scende l'ordinamento istituzionale (dal 10 al 3%) mentre la finanza regionale, assente nel 2007 (0%) fa la sua comparsa nel 2008 con una percentuale del 12%, raddoppiando il proprio valore rispetto agli anni della IX legislatura fino al 2006 (6%) e nel 2009 si assesta al 5%.
<i>L'uso della potestà legislativa</i>	Quanto all'uso della potestà legislativa, nel 2009 la potestà concorrente è stata esercitata in 12 leggi su 25, pari al 48%, la potestà primaria in 6 leggi, pari al 24%, la potestà residuale in 5 leggi, pari al 20% e la potestà mista (più tipologie di potestà in una sola legge) pure in 2 leggi, pari all'8%.
<i>Riduzione dell'uso della potestà legislativa esclusiva</i>	La potestà esclusiva, data dalla somma della potestà primaria (statutaria) e residuale è stata esercitata in 11 leggi su 25, pari al 44%, modificando per il 2009 la precedente tendenza (61% nel 2008) che aveva imboccato un trend in crescita iniziato nella IX legislatura con un valore medio attestato sul 55%. L'andamento della potestà concorrente segna un aumento importante rispetto al valore medio registrato negli anni della IX legislatura: la sua incidenza attestata su valori dal 37% al 22% passa al 48%.
<i>Raffronto con altre Regioni</i>	<i>Il dato relativo all'esercizio della potestà esclusiva (44%) si colloca in linea con il dato medio nazionale rilevato per l'insieme delle regioni ordinarie e speciali nel 2009.<sup>1</sup></i>
<i>I vincoli normativi</i>	La produzione legislativa del 2009 segnala un forte alleggerimento dell'incidenza del vincolo statale, ivi inclusa la fonte costituzionale, scendendo dal 50% del 2008 al 24%, ben al di sotto del valore medio registrato nella IX legislatura (43%); non si registra un'incidenza del vincolo comunitario (contro il 11% del 2008 e il valore medio registrato negli anni della IX legislatura (7,3%).
<i>Riduzione della legislazione gravata da vincolo statale e aumento della legislazione libera da vincoli</i>	La legislazione libera da vincoli è prevalente e cresce fino al 76% del totale, doppiando praticamente i valori del 2008 (39%) e il valore medio degli anni della IX legislatura (48,5%).

<sup>1</sup> Cfr Rapporto 2010 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, Tomo II, p. 35.

<i>La tecnica redazionale</i>	Su un totale di 25 leggi approvate nel 2009, ben 16, pari al 64%, sono state redatte con la tecnica del testo nuovo. La tecnica novellistica ha interessato 9 leggi, pari al 36%. Per le leggi riconducibili alla sua iniziativa, la Giunta utilizza più del Consiglio la tecnica del testo nuovo (80% contro il 50% del Consiglio).
<i>Decremento del ricorso alle tecniche redazionali del testo nuovo e della novellazione</i>	Rispetto ai valori medi registrati negli anni della IX legislatura, il ricorso al testo nuovo scende di otto punti rispetto il 2008 e più leggermente rispetto la media della IX legislatura (67%). Il limitato ricorso da parte del legislatore alla tecnica novellistica è un indice per misurare la buona qualità delle leggi: indice che può essere espresso dal rapporto tra il numero delle leggi redatte con la tecnica novellistica e il numero totale delle leggi promulgate nel 2009 (9/25= 0,36).
<i>Assenza del ricorso ai testi unici</i>	Si conferma anche per il 2009 la tendenza registrata negli anni precedenti del mancato ricorso alla tecnica del testo unico, considerata nel testo con la denominazione di riordino normativo.
<i>Raffronto con altre Regioni</i>	<i>Con il 36% delle leggi di manutenzione sulla produzione legislativa, contro il 15% mediamente registrato negli anni della IX legislatura, il Friuli Venezia Giulia peggiora la performance sul piano della buona qualità delle leggi, collocandosi anche al di sotto del dato medio nazionale stimato per le regioni a statuto ordinario, per l'intera legislatura appena conclusa al 28%.<sup>1</sup></i>
<i>La tipologia delle leggi</i>	Nella produzione legislativa 2009 si osserva una prevalenza delle leggi di settore, con 10 leggi su 25, pari complessivamente al 40%. A seguire: 5 leggi intersettoriali (20%) 4 leggi di manutenzione e altrettante di bilancio, pari al 16%, e 1 legge comunitaria e 1 istituzionale.
<i>Nuovo Incremento delle leggi settoriali e flessione delle leggi di manutenzione</i>	Nel 2009 le leggi settoriali raggiungono il 40%, rimediando il calo di 12 punti percentuali del 2008, si riposizionano sui valori medi registrati negli anni della IX legislatura; le leggi di manutenzione calano dal 22% al 16% mentre le leggi intersettoriali registrano una forte impennata passando dal 6-7% al 20%. La tendenza complessiva è quella di un riequilibrio sui valori medi della IX legislatura.
<i>L'andamento della distribuzione delle altre tipologie legislative</i>	Per contro crescono, rispetto agli stessi valori medi degli anni della IX legislatura: le leggi di bilancio dal 15% al 16% e scendono le leggi istituzionali dal 9% al 4%. Avuto riguardo ai soggetti iniziatori, la Giunta diversifica maggiormente la legislazione rispetto al Consiglio e all'iniziativa mista, facendo ricorso a 5 tipologie normative su 7 contro 3 del Consiglio e 1 dell'iniziativa mista.  Nel complesso i dati sulla tipologia delle leggi confermano, pur con qualche variazione, una distribuzione delle leggi tra i vari tipi destinata a rimanere sostanzialmente stabile negli anni, fatto questo che rivela il consolidarsi di una sorta di funzionamento fisiologico del sistema regionale.
<i>Confronto con altre Regioni</i>	<i>L'analisi comparativa con i dati medi nazionali dell'insieme delle regioni e province autonome evidenzia per la nostra Regione un utilizzo meno intenso delle leggi di manutenzione (16% contro il 28%, dato medio di legislatura del complesso delle regioni ordinarie) e il ricorso nullo alle leggi provvedimento (0% contro 8%): si tratta di indici rivelatori di una maggiore attenzione per la qualità legislativa.<sup>2</sup></i>

<sup>1</sup> Cfr Rapporto 2010 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, cit. tab. pag 19

<sup>2</sup> Cfr Rapporto 2010 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, pag. 30.

<i>La qualità legislativa</i>	<p>Il Consiglio regionale da tempo dedica attenzione alla qualità della legislazione. Questa esigenza è stata recepita nella legge statutaria n. 17/2007 e nel Regolamento interno da ultimo modificato nel 2007 per adeguarlo alla nuova forma di governo.</p> <p>La qualità della legislazione è uno dei profili di competenza del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione che cura appunto il Rapporto annuale della legislazione e delle altre attività consiliari con l'obiettivo di dare evidenza, tra le altre cose, ai risultati della produzione legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto (art. 150 Reg.).</p> <p>Il test di qualità condotto sulle leggi approvate nel 2009, escluse le leggi connesse alla manovra di bilancio, di approvazione del rendiconto e di assestamento (LLRR nn. 12, 23, 24 e 25 del 2009) ha messo in evidenza che 3 leggi su 21, pari al 14% del totale considerato, possiede l'indice pieno di qualità totale (100); all'opposto, per nessuna legge è presente il più basso valore di qualità (0).</p>
<i>Gli esiti del test di qualità delle leggi</i>	<p>Scomponendo l'indice di qualità totale, nei due sottoindici di qualità redazionale e tecnica, 15 leggi su 21 del 2009, pari all'71% del totale, possiedono un indice pieno di qualità redazionale (50), mentre solo 3 leggi su 21, pari al 14% del totale, possiede l'indice pieno di qualità tecnica (50).</p>
<i>Qualità legislativa nel suo complesso: miglioramento della qualità redazionale e peggioramento della qualità tecnica</i>	<p>Sotto il profilo della qualità redazionale le leggi omogenee e le leggi chiare prevalgono nettamente su quelle prive di tali caratteristiche (81% contro 19% e, rispettivamente, 90% contro 10%). Sotto il profilo della qualità tecnica il rapporto invece si inverte perché prevalgono le leggi prive di intenti di riordino e semplificazione normativa e di semplificazione amministrativa (29% contro 71% per entrambe le categorie considerate).</p>
<i>Qualità redazionale: miglioramento della chiarezza e peggioramento della omogeneità</i>	<p>Nella fascia bassa di qualità (primi due intervalli della scala con indici di qualità da 0 a 35) si colloca il 14% delle leggi del 2009 (contro il 21% del 2008, il 12% del 2007, il 20% del 2006 e il 31% del 2003-2005), mentre il restante 86% (contro il 79% del 2008, l'88% del 2007, l'80% del 2006 e il 69% del 2003-2005) si colloca nella fascia medio-alta di qualità (ultimi tre intervalli della scala con indici di qualità da 45 a 100). Il fenomeno descritto manifesta una tendenza al miglioramento della qualità legislativa nel suo complesso rispetto al 2008 e, in modo più accentuato, rispetto al 2003-2005 ma non rispetto al 2007. Si vedrà nei prossimi rapporti se questa tendenza riceverà conferma o smentita.</p>
<i>Qualità tecnica: parziale miglioramento della semplificazione normativa e arretramento della semplificazione amministrativa</i>	<p>La qualità redazionale delle leggi migliora rispetto al 2008 in termini di chiarezza e di omogeneità mentre peggiora in particolare l'omogeneità rispetto i dati complessivi della IX legislatura.</p> <p>La qualità tecnica, con particolare riguardo alla semplificazione normativa segna un arretramento parziale rispetto il 2008, ma migliora rispetto i dati della IX legislatura; resta costante il profilo della semplificazione amministrativa, pur registrando un valore inferiore a quello degli anni della IX legislatura.</p>

*Qualità legislativa e soggetti iniziatori: il Consiglio consegue risultati più modesti rispetto alla Giunta*

Avuto riguardo ai soggetti iniziatori di Giunta e Consiglio e attribuendo in quote uguali agli stessi le percentuali conseguite dall'iniziativa mista, il Consiglio nel 2009 consegue risultati più modesti rispetto la Giunta. Se nella fascia bassa di qualità (primi due intervalli della scala con indici di qualità da 0 a 35), colloca il 14% delle leggi contro il 17% della Giunta, nella fascia alta (ultimi due intervalli della scala con indici di qualità da 65 a 100) colloca solo il 7% delle leggi contro il 67% della Giunta con uno scarto di considerevole differenza: La maggior parte delle leggi di iniziativa consiliare (71%) si colloca nella fascia media (indici di qualità da 45 a 65), contro il 17% della Giunta. Tale fascia viene assunta convenzionalmente come una zona grigia non in grado di esprimere esiti significativi in termini di qualità.

Si modifica in modo considerevole un trend che nel 2008 aveva visto in vantaggio il Consiglio sulla Giunta, per la fascia alta di qualità (22% contro 17% della Giunta) e quello del periodo 2003-2005 (4 punti di vantaggio sulla Giunta) ma lo svantaggio si presenta sorprendente anche rispetto i risultati del 2007 e 2006 che avevano visto la Giunta conseguire rispettivamente 12 e 8 punti di vantaggio sul Consiglio.

## ***I rapporti Giunta-Consiglio***

La legge regionale statutaria n. 17/2007, rimodulando la forma di governo transitoria introdotta con la legge costituzionale n. 2/2001, ne conferma i tratti essenziali, cercando di bilanciare il rafforzamento politico-istituzionale del Presidente della Regione con il riconoscimento al Consiglio di un significativo spazio di compartecipazione all'attività di indirizzo politico-amministrativo della Regione e di un più incisivo potere di controllo sull'esecutivo.

Allo stato attuale, i rapporti Giunta-Consiglio sono improntati al confronto e alla collaborazione nella distinzione dei rispettivi ruoli, anche se non va sottaciuta una qualche lentezza nell'adempimento degli oneri informativi sugli atti di indirizzo e controllo.

*Gli atti di indirizzo e controllo*

Gli atti riconducibili alla funzione di indirizzo e controllo sulla Giunta rappresentano in termini numerici, senza entrare nel merito politico, una voce considerevole dell'attività generale del Consiglio. Nel complesso si contano infatti 773 atti nel 2009 contro 575 atti nel 2008, 704 atti nel 2007, 842 nel 2006, 809 nel 2005, 875 nel 2004 e 455 nel 2003 (secondo semestre).

*Ripresa del volume complessivo degli atti di sindacato ispettivo*

L'attività di controllo nella forma del sindacato ispettivo registra i seguenti numeri: 634 atti presentati nel 2009 contro 465 nel 2008 contro 575 nel 2007, 712 nel 2006, 708 nel 2005, 751 nel 2004 e 377 nel secondo semestre 2003 di cui 108 interpellanze (78 nel 2008, 57 nel 2007, 100 nel 2006, 127 nel 2005, 208 nel 2004 e 114 nel secondo semestre del 2003), 42 interrogazioni a risposta scritta contro 42 nel 2008, 68 nel 2007, 70 nel 2006, 108 nel 2005, 112 nel 2004 e 72 nel secondo semestre 2003, 302 interrogazioni a risposta orale contro 289 nel 2008, 339 nel 2007, 413 nel 2006, 473 nel 2005, 431 nel 2004, 191 nel secondo semestre del 2003; 182 interrogazioni a risposta immediata (contro 57 nel 2008,

111 nel 2007 e 129 nel 2006).

Rispetto ai valori medi registrati negli anni della IX legislatura, il volume degli atti di sindacato ispettivo ha subito un netto incremento rispetto ai dati del 2007 e 2008, riposizionandosi sulla media degli anni precedenti; in particolare il segmento relativo alle interrogazioni a risposta immediata (question time), registra un successo pieno.

*Conferma del tasso di incidenza delle interrogazioni e delle interpellanze sul volume degli atti di sindacato ispettivo*

Lo strumento del sindacato ispettivo più utilizzato risulta l'interrogazione nelle sue varie forme che incide per l'83% sul complesso degli atti di controllo. L'interpellanza rappresenta il restante 17%. Le percentuali indicate si attestano su valori prossimi a quelli indicati negli anni della IX legislatura (81% di interrogazioni e 19% di interpellanze).

*Migliora il tasso di evasione degli atti di sindacato ispettivo. Pieno successo per il question time*

Il tasso di evasione degli atti di sindacato ispettivo, dato dal rapporto tra atti evasi e presentati, raggiunge mediamente il 57%, migliorando rispetto al dato del 2008 (31%) e al valore medio registrato negli anni della IX legislatura (38%). Avuto riguardo alle singole componenti degli atti di sindacato ispettivo: per le interpellanze il tasso di evasione nel 2009 (34%) migliora rispetto al 2008 ma peggiora rispetto al valore medio rilevato negli anni della IX legislatura (41%), mentre per le interrogazioni a risposta scritta e orali migliora sensibilmente il dato del 2008 e leggermente rispetto ai dati medi della IX legislatura (35-40%). Per il question time il tasso di evasione migliora ulteriormente, passando dall'81% del 2007, al 100% del 2008 e del 2009, attestandosi sullo stesso valore percentuale del 2006, anno di introduzione dell'istituto in seguito alla modifica del regolamento interno.

*Leggero calo del volume degli atti di indirizzo politico*

Di una certa consistenza è pure l'attività di indirizzo politico: 141 atti presentati in Consiglio nel 2009 (contro 109 atti del 2008, 129 del 2007, 130 del 2006, 101 del 2005, 124 del 2004 e 78 del secondo semestre del 2003) di cui 34 mozioni, pari al 24% (contro 19 nel 2008, 23 del 2007, 32 del 2006 e del 2005, 40 del 2004 e 19 del secondo semestre del 2003), 15 ordini del giorno su mozioni, pari al 10% (contro 4 del 2008, 8 del 2007, 4 del 2006, 10 del 2005, 9 del 2004 e 7 del secondo semestre del 2003) e 92 ordini del giorno su progetti di legge, pari al 65% (contro 86 del 2008, 98 del 2007, 94 del 2006, 59 del 2005, 75 del 2004 e 52 del secondo semestre del 2003). Nel 2009 si è avuto un incremento del 22% del complesso degli atti di indirizzo politico rispetto al 2008 e superiore al valore medio (120) registrato negli anni della IX legislatura.

*In calo il tasso di successo degli atti di indirizzo politico*

Nel 2009, il tasso di successo del complesso degli atti di indirizzo politico, dato dal rapporto percentuale degli atti accolti o approvati (70) e di quelli presentati (141), si attesta mediamente sul 50%, con sensibili variazioni tra le singole componenti: le mozioni (23%), degli ordini del giorno su mozioni (80%) e degli ordini del giorno su progetti di legge (54%).

Il tasso medio di successo degli atti di indirizzo politico cala vistosamente: di 25 punti rispetto al 2008 (74%) meno sul 2007 (55%), mentre è più sensibile la differenza rispetto al 2006 (81%), al 2005 (74%), al 2004 (60%) e al 2003 (72%).

*Calo degli atti amministrativi*

La tipologia di atti amministrativi del Consiglio, che presenta riflessi sull'attività della Giunta, è data dai pareri su regolamenti. Nel 2009 le Commissioni di merito

hanno espresso 46 pareri su atti di Giunta, contro 35 del 2008, 47 nel 2007, 36 nel 2006, 42 nel 2005, 26 nel 2004 e 7 nel secondo semestre del 2003.

*Nomine e designazioni* La Giunta per le nomine nel 2009 ha esaminato 14 candidature ai fini dell'espressione del parere di competenza su altrettanti nominativi proposti dall'esecutivo (contro 62 del 2008, 2 del 2007 e 32 del 2006) ha effettuato 6 designazioni e nessuna nomina diretta.

*L'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali* Dopo il rallentamento del 2008 per il cambio di legislatura, nel 2009 le attività di controllo e valutazione delle politiche regionali tornano a regime, mentre entrano nel vivo le nuove competenze riguardanti i pareri da rendere alle commissioni di merito circa l'attuazione degli atti di indirizzo da parte della Giunta regionale, con l'esame di 7 informative.

Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione ha approvato il quarto Rapporto sulla legislazione e sulle altre attività consiliari relativi agli anni 2008; ha esaminato due relazioni della Corte dei Conti sul rendiconto per l'esercizio 2008 e una sulla redditività del patrimonio immobiliare della Regione; ha concluso la missione valutativa, con parere alla Commissione di merito, relativa all'analisi dell'indebitamento regionale; ha svolto gran parte dei lavori per la missione valutativa riguardante le politiche di revisione della rete ospedaliera regionale (LR 13/1995), conclusa nel 2010.

*Mancanza di raccordo del Comitato con le Commissioni di merito e difficoltà di dialogo cooperativo con l'esecutivo* Rimangono irrisolti alcuni problemi segnalati anche in precedenti occasioni: sul versante interno, la mancanza di raccordo in sede di programmazione dei lavori consiliari fra le attività del Comitato e quelle delle commissioni di merito; su quello esterno, le difficoltà di un dialogo cooperativo con l'esecutivo che, attraverso l'adempimento tempestivo e completo degli oneri informativi previsti dalla legislazione regionale, possa consentire al Consiglio di maturare riflessioni sugli esiti delle politiche regionali per rispondere meglio ai bisogni della comunità regionale.

## **Il rendimento istituzionale**

*L'Attività dell'Aula* L'Assemblea legislativa nel 2009 ha dedicato ai suoi lavori 280 ore di attività, ha effettuato 74 sedute, ha approvato 25 leggi e 9 delibere non legislative. Si è registrato un incremento delle ore di attività rispetto al 2008 (195), ritornando ai valori del 2007 e superando il valore medio registrato negli anni della IX legislatura (+18%) Per contro, le nomine e le designazioni, dopo l'impennata del 2008 sono tornate su valori medi degli anni della IX legislatura (5). Le delibere non legislative hanno mantenuti il dato del 2008, superiore a quello degli anni precedenti.

*Peggioramento dell'indice di produttività dell'Aula* L'indice di produttività dell'Aula dato dal rapporto fra provvedimenti approvati (31) e numero di sedute dedicate (74) si attesta sul valore 0,41, peggiorando rispetto al 2008 (0,52), al 2007 (0,54), al 2006 (0,67), al 2005 (1,06), al 2004 (1,24) e al 2003 (0,78). Il 2009 registra dunque il più basso indice di produttività dell'Aula fin dall'inizio della IX legislatura.

*La Conferenza dei capigruppo e l'Ufficio di* Un diverso andamento in termini di sedute dedicate mostrano gli altri organismi

<i>Presidenza</i>	<p>consiliari. Nel 2009 si conferma il ruolo preponderante della Conferenza dei Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza. Il primo con 31 sedute incrementa sensibilmente rispetto le 20 sedute del 2008 e il numero di sedute mediamente rilevato negli anni della IX legislatura (19).</p> <p>L'Ufficio di presidenza, con 17 sedute, realizza anch'esso un modesto incremento rispetto alle 15 del 2008, più significativo rispetto le 11 sedute mediamente rilevate negli anni della IX legislatura.</p>
<i>La Giunta delle nomine</i>	<p>La Giunta delle nomine nel 2009, con 8 sedute supera quelle del 2008 (6), mantenendosi nella registrata negli anni della IX legislatura (8).</p>
<i>La Giunta del Regolamento</i>	<p>La Giunta del Regolamento pur lavorando in modo discontinuo, scende nel 2009 a 1 seduta rispetto le 3 registrate nel 2008, e la media del numero di sedute (2) degli anni della IX legislatura.</p>
<i>La Giunta delle elezioni</i>	<p>La Giunta delle elezioni, con 2 sedute nel 2009, scende drasticamente dai livelli del 2008 (6 sedute) e rimane sotto il valore medio registrato negli anni della IX legislatura (4). Gli anni di maggior attività sono stati il 2008 e il 2003 (5 sedute) per l'impegno richiesto all'inizio di ogni legislatura per la verifica dei poteri dei consiglieri neoeletti.</p>
<i>La Conferenza dei Presidenti di Commissione</i>	<p>La Conferenza dei Presidenti di Commissione non si è mai riunita nel 2009 come del resto è accaduto nel 2008 e nel 2007, mentre negli anni precedenti si è riunita da una (2006 e 2005) a 4 volte (2003).</p>
<i>In ripresa l'attività delle Commissioni di merito</i>	<p>L'insieme delle Commissioni di merito ha dedicato in media nel 2009 ai propri lavori 36 sedute, 66 ore di attività, esaminando 13 provvedimenti, esprimendo 6 pareri su atti della Giunta e con l'audizione di 83 soggetti.</p> <p>Nel 2009, dopo la sensibile flessione registrata nel 2008 per tutte le attività delle Commissioni di merito, si registrano dati che si riposizionano su quelli della media della IX legislatura (65 ore di attività 12 provvedimenti 6 pareri) Vengono superati ampiamente, di 8 punti, i dati relativi alla media delle sedute (28) e di 29 punti dei soggetti auditi (54).</p>
<i>Arretramento dell'indice di produttività delle Commissioni</i>	<p>L'indice di produttività delle Commissioni di merito, dato dal rapporto tra provvedimenti esaminati e numero di sedute dedicate, si attesta mediamente sul valore di 0,36 che fa arretrare ulteriormente il trend registrato negli anni precedenti: rispetto al 2008 (0,42), al 2007 (0,67), al 2006 (0,55) e al 2003-2005 (0,59). Va peraltro precisato che l'indice non tiene conto del carico istruttorio né della complessità dei provvedimenti né di altre variabili che possono influenzare anche fortemente l'efficienza di un organismo come, ad esempio, il fenomeno ostruzionistico, la scelta di chiamare in audizione i soggetti delle diverse realtà economiche, sociali e culturali ed altro ancora. Si tratta pertanto di un indice che solo vuol dare un'idea, sia pure parziale e incompleta, del grado di efficienza o di produttività di un organo implicato nel percorso delle decisioni pubbliche che hanno ricadute sulla collettività.</p>
<i>Riduzione del divario di produttività fra le Commissioni</i>	<p>Nel 2009 la produttività delle sei Commissioni di merito risulta però meno sperequata rispetto agli anni precedenti della IX legislatura, salvo il 2006, in</p>

quanto più ristretta è la forbice che racchiude i valori di produttività delle singole Commissioni (2009: min. 0,23- max 0,55 (differenza 0,32); 2008: min 0,26 - max 0,61 (differenza 0,35); 2007: min 0,31-max 1,11, (differenza 0,80); 2006: min 0,50-max 0,57, (differenza 0,07); 2003-2005: min 0,57-max 1,00, (differenza 0,43).

## **Il contenzioso costituzionale sulle leggi regionali**

Il Governo ha presentato ricorso di legittimità costituzionale in via principale contro sei leggi regionali approvate nel 2009, pari al 24% della produzione legislativa: la legge regionale 9/2009 in materia di sicurezza e polizia locale, la legge regionale 11/2009 contenente misure urgenti "anti-crisi", la legge regionale 12/2009 (Assestamento del bilancio 2009), la legge regionale 13/2009 (Legge comunitaria 2008), la legge regionale 16/2009 in materia antisismica e la legge regionale 24/2009 (Legge finanziaria 2010).

Inoltre, nel periodo considerato, la Corte costituzionale ha definito, con la sentenza n. 159, il ricorso del Governo sulla legge regionale 29/2007 contenente norme per la tutela della lingua friulana e, con la sentenza n. 165, quello sulla legge regionale 6/2008 in materia di attività venatoria.

*Riacutizzarsi del contenzioso costituzionale sulle leggi regionali*

Sotto il profilo quantitativo nel 2009 si riacutizza in modo rilevante il contenzioso Stato-Regione che tocca il 24% delle leggi. Fino al 2008 sembrava confermata una tendenza al raffreddamento del contenzioso, con l'impugnativa di due leggi su 18 (11%), dato che in precedenza aveva registrato dei valori molto inferiori, a cominciare dal 2004, confermati nel 2006 migliorati ancora nel 2007, in cui la percentuale di leggi impugnate sulle leggi promulgate era stata rispettivamente dell'11%, del 10% e del 6%. Vengono superate anche le percentuali toccate nel 2003 e nel 2005, rispettivamente del 20% e del 21%.

*Raffronto con le altre regioni*

*La nostra Regione presenta una netta differenza rispetto la tendenza alla stabilizzazione del tasso di conflittualità fra Stato e Regione che si presenta generalizzata a livello regionale e delle province autonome: sia nel corso del 2009 che del 2008 in cui tutte le autonomie territoriali hanno avuto almeno una legge impugnata, a differenza del 2007 in cui 5 regioni e province autonome non hanno avuto alcuna legge impugnata dal governo. La media nazionale circa il tasso di conflittualità Stato-Regioni sulle leggi regionali è dell'8% per il 2009, contro il 9,87% del 2008, ma in crescita rispetto al 2007 (6,34%) e al 2006 (4,72%).<sup>1</sup>*

*L'accoglimento prevalente delle tesi regionali*

Dall'inizio della IX legislatura regionale (2003) il governo ha presentato 25 ricorsi contro altrettante leggi regionali. In relazione alle leggi approvate entro il 31/12/2009, il 58% delle pronunce che hanno definito i ricorsi governativi è stato favorevole alla Regione mentre il restante 42% alle tesi del governo. Tale percentuale riferita alle leggi approvate entro il 31/12/2008 è stata del 63% a favore della Regione e del 37% a favore del governo ed entro il 31/12/2007, è stata, rispettivamente del 70% e del 30%.

<sup>1</sup> Elaborazione da fonte Ministero affari regionali e autonomie locali

## 1 - LA PRODUZIONE LEGISLATIVA

### 1.1 - Aspetti quantitativi della legislazione

#### 1.1.1 - Numero e dimensioni fisiche delle leggi regionali

Questo paragrafo è dedicato all'illustrazione, in termini quantitativi, della produzione legislativa dell'anno 2009, con la rappresentazione degli indicatori dimensionali adottati ai fini dell'analisi che comprendono, oltre al numero delle leggi, quello degli articoli, dei commi e dei caratteri.

La prima tabella presenta i dati complessivi relativi a ciascun indicatore.

Pur riguardando l'aspetto quantitativo, questi elementi consentono di acquisire informazioni di dettaglio della produzione legislativa che possono essere utilizzati per valutare in modo più compiuto le singole leggi e, se del caso, di effettuare dei confronti con situazioni analoghe.

*Tab. 1.1 – Anno 2009. X legislatura. Dimensioni fisiche della produzione normativa.*

<b>INDICATORE DIMENSIONALE</b>	<b>QUANTITÀ</b>
Leggi	25
Articoli	367
Commi	2112
Caratteri	928.878

Segue la tabella 1.2 che propone un'analisi dettagliata delle leggi approvate nel 2009, tenendo in considerazione anche i soggetti titolari di iniziativa: Consiglio, Giunta e iniziativa mista risultante, quest'ultima, dall'abbinamento, in sede referente, di proposte di provenienza da parte di entrambi i soggetti considerati.

Tab. 1.2 – Anno 2009. X legislatura. Dati analitici della produzione normativa espressa in leggi, articoli, commi e caratteri e dei soggetti titolari di iniziativa.

LR	INIZIATIVA	ARTICOLI	COMMI	CARATTERI
1	Consiglio	1	2	643
2	Consiglio	5	8	5179
3	Consiglio	1	3	3522
4	Giunta	6	6	1317
5	Consiglio	4	10	4329
6	Consiglio	2	6	2000
7	Consiglio	22	42	15465
8	Consiglio	5	13	7335
9	Mista	29	141	49958
10	Consiglio	4	8	2868
11	Giunta	31	189	85839
12	Giunta	17	475	191836
13	Giunta	56	93	73384
14	Consiglio	3	6	2433
15	Consiglio	8	13	13506
16	Giunta	22	79	28675
17	Giunta	28	70	26015
18	Consiglio	5	9	3152
19	Giunta	68	291	138535
20	Consiglio	20	55	19236
21	Consiglio	1	3	1918
22	Consiglio	4	29	9121
23	Giunta	5	14	7267
24	Giunta	16	540	234142
25	Giunta	4	7	1203
totale		367	2112	928878

La tabella 1.3 propone una diversa elaborazione dei dati sopra esposti, raggruppando, con riferimento ai diversi soggetti titolari di iniziativa, gli indicatori dimensionali considerati, espressi in termini assoluti e percentuali.

Tab. 1.3 – Anno 2009. X legislatura. Produzione normativa espressa in leggi, articoli e commi, secondo i soggetti titolari di iniziativa.

INDICATORE DIMENSIONALE	SOGGETTI INIZIATORI						TOTALE
	CONSIGLIO		GIUNTA		MISTA		
	numero	%	numero	%	numero	%	
leggi	14	56%	10	40%	1	4%	25
articoli	85	23,2%	253	68,9%	29	7,9%	367
commi	207	10%	1764	83,5%	141	6,5%	2.112
caratteri	90.707	9,8%	788.213	84,8%	49.958	5,4%	928.878

In relazione agli indicatori quantitativi, appaiono evidenti due aspetti: il primo segnala che l'apporto alla produzione normativa da parte del Consiglio prevale su quella della Giunta con riguardo al numero delle leggi; tuttavia, osservando gli altri indicatori, l'apporto della Giunta risulta nettamente preponderante, a cominciare dal numero di articoli, che raggiunge quasi il 69% del totale, il numero di commi supera l'83% del totale, mentre per il numero dei caratteri si attesta sopra l'87%.

Il secondo aspetto riguarda l'incidenza della Giunta sulla produzione normativa, che è tanto più alta quanto più dettagliato è l'indicatore dimensionale: per caratteri supera di quasi dieci volte il volume prodotto dal Consiglio, per i commi di otto volte e per gli articoli di quattro volte.

L'incidenza dell'iniziativa mista, che riguarda una sola legge, risulta scarsamente significativa rispetto a quella della Giunta e del Consiglio.

Le tabelle che seguono si riferiscono alle dimensioni medie degli articoli, commi e caratteri contenuti nelle leggi del 2009.

*Tab. 1.4 - Anno 2009. X legislatura. Dimensioni medie degli articoli dei commi e caratteri.*

<b>LIVELLO DIMENSIONALE</b>	<b>QUANTITÀ</b>
n. medio articoli per legge	14,68
n. medio commi per legge	84,48
n. medio caratteri per legge	37.155,12
n. medio commi per articolo	5,75
n. medio caratteri per comma	439,81

I dati medi della tabella 1.5 relativi agli articoli, ai commi e ai caratteri che compongono le leggi prodotte nel 2009, tengono conto anche del soggetto titolare di iniziativa.

*Tab. 1.5 – Anno 2009. X legislatura. Numero medio degli articoli e dei commi delle leggi secondo il titolare dell' iniziativa.*

<b>NUMERO MEDIO</b>	<b>CONSIGLIO</b>	<b>GIUNTA</b>	<b>MISTA</b>
Articoli	6,07	25,3	29
Commi	14,79	176,4	141
Caratteri	6.480	78.821	49.958

I dati presentati evidenziano la diversità dello stile legislativo dei soggetti iniziatori: i testi delle leggi di iniziativa consiliare sono estremamente più brevi, sia in termini di articoli che di commi, rispetto a quelli della Giunta e a quelli di iniziativa mista.

### 1.1.2 - La produzione legislativa per macrosettori e materie

Il presente paragrafo riguarda i grandi settori oggetto di disciplina legislativa e, all'interno di questi, le materie di intervento.

L'analisi è effettuata utilizzando lo schema classificatorio adottato nel Rapporto nazionale tra Stato, Regioni e Unione Europea e, con lievi variazioni, in tutti i rapporti regionali sulla legislazione, consentendo di confrontare i dati anche in contesti diversi da quello presente.

La tabella 1.16 aggiunge allo schema base l'indicazione dei soggetti titolari di iniziativa legislativa e il numero delle leggi approvate per ciascuna materia.

Tabella 1.6 – Anno 2009 - Schema classificatorio per macrosettore e materia. Indicazione dei soggetti iniziatori e numero delle leggi presentate.

MACROSETTORE		MATERIA		INIZIATIVA	LEGGI
A	ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	A1	Organi della regione (ad esclusione di quanto classificato alla voce A2)		
		A2	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta		
		A3	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni		
		A4	Personale e amministrazione	Mista	1
		A5	Enti locali e decentramento		
		A6	Altro		
		A7	Multimateria		
B	SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	B1	Artigianato		
		B2	Professioni		
		B3	Industria	Consiglio Giunta	1 2
		B4	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi		
		B5	Ricerca, trasporto e produzione di energia		
		B6	Miniere e risorse geotermiche		
		B7	Commercio, fiere e mercati	Consiglio	1
		B8	Turismo		
		B9	Agricoltura e foreste		
		B10	Caccia, pesca e itticoltura		
		B11	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale		
		B12	Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale		
		B13	Altro		
		B14	Multimateria		
C	TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	C1	Territorio e urbanistica	Consiglio Giunta	1 2
		C2	Protezione natura e ambiente, tutela inquinamenti, e gestione rifiuti		
		C3	Risorse idriche e difesa del suolo	Consiglio	1
		C4	Opere pubbliche	Consiglio	1
		C5	Viabilità		
		C6	Trasporti		
		C7	Protezione civile	Giunta	1
		C8	Altro		
		C9	Multimateria		
D	SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITÀ	D1	Tutela della salute	Consiglio	3
		D2	Alimentazione		
		D3	Servizi sociali	Consiglio	2
		D4	Istruzione scolastica	Consiglio	1

MACROSETTORE		MATERIA		INIZIATIVA	LEGGI
		D5	Formazione professionale		
		D6	Lavoro		
		D7	Previdenza complementare e integrativa		
		D8	Beni e attività culturali	Consiglio	3
		D9	Ricerca scientifica e tecnologica		
		D10	Ordinamento della comunicazione		
		D11	Spettacolo		
		D12	Sport		
		D13	Altro		
		D14	Multimateria		
E	FINANZA REGIONALE	E1	Bilancio	Giunta	4
		E2	Contabilità regionale		
		E3	Tributi		
		E4	Altro		
		E5	Multimateria		
F	MULTISETTORE	F1	Voci non ascrivibili agli altri settori	Giunta	1

Le leggi prodotte nel 2009 risultano aver interessato in modo prevalente il macrosettore dei *servizi alle persone e alla comunità* con 9 leggi, pari al 36% del totale, seguono il *territorio e ambiente*, con 6 leggi (24%); seguono, con 4 leggi ciascuno (16%), quello della *finanza regionale* e quello dello *sviluppo economico e attività produttive*. In fondo, con una legge si colloca e il settore dell'*ordinamento istituzionale* (4%) cui si aggiunge, sempre con una legge, la categoria residuale *multisettores*, riservata alle leggi non ascrivibili ad alcun settore specifico.

L'iniziativa consiliare prevale, con 9 leggi, negli ambiti tematici riguardanti i *servizi alla persona e alla comunità*, in cui non è presente alcuna legge della Giunta; è pari a quella della Giunta nel macrosettore del *territorio e ambiente* (3 a 3) e in quello dello *sviluppo economico e attività produttive* (2 a 2). L'iniziativa giuntale è preponderante nei settori della *finanza* (con 4 leggi) L'iniziativa mista è presente nel settore dell'*ordinamento istituzionale* con una sola legge

Per quanto riguarda le materie si evidenzia un quadro di marcata selettività dell'intervento legislativo e di forte differenziazione tra i soggetti iniziatori.

La selettività è data dal fatto che la copertura delle materie è assolutamente parziale (circa 33%), ben lontana dal totale delle voci presenti nello schema classificatorio, sia considerando i singoli iniziatori che la loro azione combinata.

La copertura parziale delle materie e la forte concentrazione su un numero esiguo delle materie interessate dalla normazione risultano evidenti: la voce maggioritaria risulta costituita dalle leggi di *bilancio* con 4 leggi; altre voci di maggior frequenza sono rappresentate da *tutela della salute, beni e attività culturali, industria e territorio e urbanistica* con tre leggi ciascuna e i servizi sociali con 2. Sei materie raccolgono il 72% del totale delle leggi.

### 1.1.3 - La produzione legislativa in base alle dimensioni astratte di contenuto

Questo paragrafo è dedicato all'analisi della produzione legislativa del 2009 sulla base alle dimensioni astratte di contenuto delle leggi, cioè in rapporto all'estensione della platea dei soggetti cui sono dirette.

La scala di grandezza adottata è articolata in 4 voci di estensione progressivamente crescente: individuale, microsezionale, settoriale e generale.

Per una migliore comprensione delle categorie utilizzate va precisato che, per assunto convenzionale, si intendono:

- leggi a carattere individuale, quelle che esplicano i loro effetti nei confronti di un unico soggetto, sia esso persona fisica o giuridica (es. leggi che concedono provvidenze a percettori individuati, che istituiscono, modificano o sopprimono enti individuati, ecc.);
- leggi a carattere microsezionale, quelle rapportabili all'interesse di gruppi ben definiti, di estensione più ridotta dei successivi e la cui appartenenza è istituzionalmente delimitata (leggi riguardanti categorie professionali ben definite o comparti specifici del mondo economico o dirette a destinare provvidenze o sussidi in favore di zone delimitate in occasione di calamità naturali, ecc.);
- leggi a carattere settoriale, quelle volte a regolare attività o a soddisfare interessi di gruppi o entità composite - economiche, sociali, territoriali - di estensione sufficientemente ampia da poter essere configurate come gruppi di interessi specifici (leggi che disciplinano i grandi settori dell'economia, come il turismo, l'artigianato, il lavoro, ecc.);
- leggi a carattere generale, quelle che riguardano, almeno a livello potenziale, tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico (leggi urbanistiche, tributarie, finanziarie e del bilancio, relative all'organizzazione e al funzionamento della Regione nel suo complesso, plurisettoriali).

La tabella 1.7 riporta la distribuzione delle leggi approvate nel periodo di riferimento, secondo le dimensioni astratte di contenuto e distintamente per soggetto iniziatore.

Tab. 1.7– Anno 2009. X legislatura. Distribuzione delle leggi secondo le dimensioni astratte di contenuto e per soggetto iniziatore.

ESTENSIONE	CONSIGLIO		GIUNTA		MISTA		TOTALE	
Individuale	1	7%	0	0%	0	0%	1	4%
microsezionale	6	43%	0	0%	0	0%	6	24%
settoriale	5	36%	2	20%	0	0%	7	28%
generale	2	14%	8	80%	1	100%	11	44%
Totale	14	100%	10	100%	1	100%	25	100%

Dalla tabella si ricava una propensione della legislazione verso leggi di carattere generale e leggi di settore che, complessivamente, raggiungono il 72% del totale.

Le leggi di carattere microsezionale sono presenti per circa un quarto del totale e sono tutte di derivazione consiliare. Sono assenti leggi di carattere individuale.

Come soggetto iniziatore, la Giunta mostra una maggior propensione per i testi di estensione generale (80% contro il 14%); viceversa, rispetto ai testi di

estensione settoriale è il Consiglio a mostrare una maggiore preferenza (36% contro 20%).

#### **1.1.4 - La produzione legislativa in base all'iniziativa legislativa**

Nella tabella 1.8 è riportata la suddivisione delle leggi regionali approvate nel 2009 secondo i soggetti titolari di iniziativa legislativa.

*Tab. 1.8 – Anno 2009. X legislatura – Distribuzione della produzione legislativa in base all'iniziativa legislativa.*

<b>INIZIATIVA</b>	<b>TOTALE</b>	<b>%</b>
Giunta	10	40%
Consiglio	14	56%
Popolare	0	0%
Mista	1	4%
<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>

La tabella evidenzia il diverso contributo che i consiglieri e la Giunta hanno apportato alla produzione legislativa: il Consiglio vi ha concorso in maggior misura, superando la metà delle leggi approvate, mentre la Giunta vi ha partecipato per il 40%. Il dato risultante dall'apporto congiunto di Consiglio e Giunta è pari al 4%, mentre è assente l'iniziativa popolare.

Per valutare il contributo che la Giunta ha apportato alla produzione legislativa effettiva, va segnalato che delle 10 leggi di iniziativa giuntale, 4 sono di iniziativa vincolata, trattandosi delle leggi connesse alla manovra di bilancio, all'assestamento di bilancio e di approvazione del rendiconto, tutte di tipica prerogativa giuntale.

Al netto delle leggi di iniziativa vincolata e imputando in quote eguali al Consiglio e alla Giunta l'iniziativa mista, l'apporto del Consiglio diventa ancora più significativo, raggiungendo quasi il 70% del totale.

##### **1.1.4.1 - La produzione legislativa di iniziativa consiliare**

Il presente paragrafo prende in considerazione esclusivamente le leggi di iniziativa consiliare, evidenziando gli schieramenti e i gruppi politici promotori dell'iniziativa legislativa, con l'indicazione del relativo progetto di legge.

Tab. 1.9 – Anno 2009. X legislatura. Leggi di iniziativa consiliare suddivise per schieramento e gruppo politico

N.	ESTREMI LEGGI REGIONALI	SCHIERAMENTO	GRUPPO CONSILIARE	PROGETTI DI LEGGE
1	01/09 – Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 29/2005, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 13/2008 in materia di commercio – disciplina delle vendite fine stagione.	Maggioranza	PDL	46
2	02/09 - Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 e alla legge regionale 5/2007.	Maggioranza	MISTO, UDC, PDL, LN-P	48
3	03/09 - Modifica dell'art. 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11.	Maggioranza	PDL	35
4	05/09 - Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi.	Maggioranza	UDC	30
5	06/09 – Disposizioni urgenti in materia di autorità di bacino regionale.	Maggioranza	MISTO, UDC, LN-P, PDL	51
6	07/09 – Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale.	Maggioranza	PDL	44
7	08/09 - Modifica alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 in materia di impianti di distribuzione di carburanti.	Trasversale	PDL, PD	57
8	09/09 - Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale	misto	PDL, LN-P, UDC, PD, SA, GR	9 – 23 – 42 -45
9	10/09 – Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istruzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia.	Maggioranza	PDL	19
10	14/09 - Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale.	Maggioranza	PDL	31
11	15/09 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo, per la prevenzione e il contrasto del doping.	Comune	PDL, PD, SA, IdV-C	33 – 34
12	18/09 - Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale.	Maggioranza	LN-P	39
13	20/09 – Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.	Maggioranza	PDL, MISTO, LN-P, UDC	55
14	21/09 - Norme urgenti in materia di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato presso le Aziende sanitarie e gli IRCCS del Friuli Venezia Giulia, con l'incarico di raccogliere, gestire e archiviare i dati relativi agli studi clinici effettuati e di verificare la loro attendibilità	trasversale	PDL, MISTO, IdV-C, UDC, PD, SA	81
15	22/09 - Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione	maggioranza	LN-P, PDL, UDC, MISTO	87

Nell'ambito delle produzioni legislative di origine consiliare risulta che la quota del 16% delle leggi, è condivisa tra maggioranza e opposizione.

In termini di schieramento infatti, due leggi sono classificate come "trasversali", a designare la condivisione della medesima proposta di legge da parte

di più schieramenti; una legge è classificata “*comune*” ad indicare l’esame congiunto di proposte di maggioranza e di opposizione e una risulta derivante da schieramento “*misto*” in quanto vede la compresenza di iniziative consiliari, di maggioranza e di opposizione, e della Giunta.

Il quadro complessivo tuttavia vede la maggioranza consiliare come proponente della maggior parte delle leggi approvate, pur condividendo alcune proposte con l’opposizione.

La tabella 1.10 mette in luce il livello di aggregazioni dei presentatori per evidenziare le modalità con cui si svolge la dialettica interna tra i gruppi politici e tra i consiglieri.

Tab. 1.10 – Anno 2009. X legislatura. Leggi di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei presentatori.

PROPONENTI - SCHIERAMENTO	TOTALE	%
un solo proponente o un solo gruppo	7	46 %
più gruppi di maggioranza o di opposizione	4	27 %
più gruppi di maggioranza e di opposizione	4	27 %
totale leggi di iniziativa consiliare	15	100%

La quota prevalente delle leggi è riconducibile all’iniziativa congiunta dei gruppi, sia appartenenti alla sola maggioranza o alla sola opposizione, ma anche alla convergenza tra gruppi di maggioranza e di opposizione. Peraltro è significativo il rilievo assunto dalla percentuale delle leggi che proviene da un solo proponente o da un solo gruppo consiliare.

### 1.1.5 - La produzione legislativa in base alla Commissione referente

La tabella 1.11 indica la ripartizione delle leggi in base alla Commissione competente per materia, che ne ha svolto l’esame in sede referente.

Tab. 1.11 – Anno 2009. X legislatura – Distribuzione della produzione legislativa in base alla Commissione referente.

COMMISSIONE	N. LEGGI	%
I comm.	6 (4 - I integrata)	24%
II comm.	2	8%
III comm.	4	16%
IV comm.	6	24%
V comm.	3	12%
VI comm.	4	16%
Totale	25	100%

Dalla situazione dell’attività referente svolta dalle Commissioni permanenti risulta che il maggior carico istruttorio appartiene alla IV Commissione con 6 leggi, alla pari con la I Commissione, inclusa l’attività svolta nella composizione integrata.

Come già rilevato, 4 di queste leggi sono connesse alla manovra di bilancio, per le quali la I Commissione integrata opera con il coinvolgimento diretto di tutte le Commissioni di merito, dal che deriva che il peso del carico istruttorio di tale Commissione risulti in qualche modo attenuato.

La III e la VI Commissione si pongono, a pari merito, al secondo posto con 4 leggi ciascuna, mentre la V e la II Commissione seguono dappresso con, rispettivamente 3 e 2 leggi ciascuna.

Il carico istruttorio fra le Commissioni risulta piuttosto sperequato in quanto si allarga all'interno di un rapporto che va da 1 a 3, come a dire che le Commissioni più impegnate (IV e I) sono tre volte più gravate della Commissione meno impegnata (II) sul fronte legislativo.

La rilevazione del carico istruttorio prescinde da ogni considerazione circa la consistenza delle diverse leggi e dalla maggiore o minore complessità dell'iter procedurale.

### **1.1.6 - La produzione legislativa in base alle modalità di approvazione**

La produzione legislativa suddivisa in base alle modalità di approvazione è evidenziata dalle tabelle che danno conto di alcuni aspetti connessi agli esiti dei testi licenziati dall'Aula nel 2009.

*Tab. 1.12 – Anno 2009. X legislatura – Distribuzione della produzione legislativa in base alle modalità di approvazione: esito della votazione.*

<b>ESITO DELLA VOTAZIONE</b>	<b>NUMERO LEGGI</b>	<b>%</b>
all'unanimità	6	24%
a maggioranza	19	76%
Totale	25	100%

In modo prevalente, per quasi tre quarti, le leggi del 2009 sono state approvate a maggioranza; l'unanimità ha riguardato tuttavia una quota significativa della produzione legislativa, pari al 24%.

*Tab. 1.12.1 – Anno 2009. X legislatura – Distribuzione della produzione legislativa in base alle modalità di approvazione: interventi modificativi.*

<b>INTERVENTI MODIFICATIVI</b>	<b>NUMERO LEGGI</b>	<b>%</b>
con emendamenti	21	84%
senza emendamenti	4	16%
Totale	25	100%

In relazione alle modifiche apportate nel corso dell'esame d'Aula attraverso l'approvazione di emendamenti, risulta che la percentuale maggioritaria delle leggi,

che supera i quattro quinti, subisce modifiche. Ciò denota che questa sede mantiene una capacità modificativa dei testi legislativi molto elevata, nonostante non rappresenti la sede naturale per un esame approfondito dei contenuti normativi.

Tab. 1.12.2 – Anno 2009. X legislatura – Distribuzione della produzione legislativa in base alle modalità di approvazione: atti di indirizzo .

<b>ATTI DI INDIRIZZO</b>	<b>NUMERO LEGGI</b>	<b>%</b>
con ordini del giorno	5	20%
senza ordini del giorno	20	80%
Totale	25	100%

Infine, per quanto riguarda l'approvazione di atti di indirizzo nel corso dell'esame dei progetti di legge si può osservare che gli ordini del giorno approvati riguardano un numero ridotto di provvedimenti; infatti, di norma, questi vengono presentati in numero copioso nella sede legislativa riservata all'approvazione delle manovre di bilancio.

### **1.1.7 - La produzione legislativa rispetto ai vincoli normativi**

Considerando la distribuzione delle leggi del 2009 con riferimento al vincolo normativo va precisato che questo è assunto in senso non rigido e riguarda sia l'an sia il *quid* delle leggi: comprende infatti sia le leggi la cui iniziativa deve essere assunta dalla Regione (es. leggi di bilancio), sia quelle libere quanto ad iniziativa ma che, se assunte, vedono il loro contenuto circoscritto dalle prescrizioni di fonti (statali, comunitarie, regionali) ad esse superiori o pari ordinate.

Tab. 1.13 – Anno 2009. X legislatura – Distribuzione della produzione legislativa rispetto al vincolo normativo.

<b>VINCOLO NORMATIVO</b>	<b>LEGGI 2009</b>	<b>%</b>
Regionale	0	0%
Statale	6	24%
Comunitario	0	0%
Internazionale	0	0%
Nessuno	19	76%
Totale	25	100%

La tabella segnala una prevalenza di leggi senza alcun tipo di vincolo, che riguarda ben tre quarti della produzione legislativa. I vincoli statali, ivi inclusa la fonte costituzionale, riguardano il restante quarto delle leggi.

### 1.1.8 - La produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale

La tabella 1.14 dà conto della produzione legislativa, considerata sotto il profilo della tecnica redazionale, distintamente per singolo soggetto iniziatore.

La classificazione è stata effettuata, secondo un criterio di prevalenza, indicando come “testi nuovi” quelle leggi che introducono nell’ordinamento nuove disposizioni che non intervengono in maniera significativa sui testi di leggi già in vigore; con l’indicazione di “novelle” sono indicate le leggi che intervengono modificando, sostituendo o integrando testualmente, disposizioni di leggi precedenti. Sono considerate “miste” le leggi che presentano entrambi gli aspetti delle categorie precedenti, senza che sia possibile stabilire una netta prevalenza dell’una o dell’altra ed infine “leggi di riordino”, quelle che intervengono a ridisciplinare un intero settore ancorché non approvate nella forma del testo unico<sup>1</sup>.

Tab. 1.14 – Anno 2009. X legislatura. Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto titolare di iniziativa.

<b>TECNICA REDAZIONALE</b>	<b>CONSIGLIO</b>	<b>GIUNTA</b>	<b>MISTA</b>	<b>TOTALE</b>
testo nuovo	7	8	1	16
Novella	7	2	0	9
mista	0	0	0	0
legge di riordino	0	0	0	0
<b>totale</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>25</b>

I dati evidenziano che più del 60% delle leggi approvate nel 2009 sono state redatte con la tecnica del testo nuovo, riservando uno spazio significativo anche alla tecnica novellistica, che con modifiche testuali svolge un’attività di manutenzione normativa delle leggi vigenti ed evita un’eccessiva frammentazione di disposizioni che si susseguono nel tempo a fronte della medesima fonte.

Riguardo i soggetti iniziatori, la tecnica del testo nuovo risulta utilizzata in modo prevalente: nelle leggi di iniziativa mista (100%) segue, con l’80% per quelle di origine giuntale e al 50% per quelle di iniziativa consiliare.

La tecnica novellistica è utilizzata in modo prevalente nelle leggi di origine consiliare.

La tecnica mista è completamente assente, e sono pure assenti interventi legislativi di riordino.

<sup>1</sup> La categoria “leggi di riordino” sostituisce la categoria del “testo unico” utilizzata nei precedenti Rapporti ma priva di riscontro nella realtà regionale.

### 1.1.9 - La produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione

Con riguardo alla tipologia della normazione, la produzione legislativa del 2009 è presentata nella tabella 1.15 che dà conto anche della percentuale di incidenza dei soggetti iniziatori.

La collocazione delle leggi è stata fatta secondo il criterio di prevalenza significativa tra:

- legge finanziaria o di bilancio, relativa ai provvedimenti tipici direttamente connessi alle leggi di bilancio e finanziarie (bilancio, rendiconto, assestamento, ecc.);
- legge comunitaria, finalizzata all'adempimento degli obblighi di adeguamento della legislazione derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nelle materie di competenza regionale;
- legge istituzionale, relativa all'organizzazione istituzionale della Regione e alla tutela dei diritti fondamentali (es. legge statutaria, legge elettorale, ecc.);
- legge intersettoriale, che incide, con un unico provvedimento di ampia portata, su più settori;
- legge di settore, contenente una nuova disciplina della materia o che introduce la regolamentazione di specifici settori o diretta a definire strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali;
- legge provvedimento, che contiene disposizioni puntuali e concrete appositamente previste per un insieme chiuso di destinatari o per eventi determinati o situazioni specifiche, e dunque carenti dei requisiti di generalità, astrattezza e ripetibilità.
- legge di manutenzione normativa, cioè recante disposizioni di puntuale correzione, modifica o integrazione della normativa vigente senza innovarla o sostituirla completamente e sostanzialmente.

Si tratta di categorie che vengono elencate in un'unica tabella, anche se alcune leggi potrebbero appartenere a più di una delle voci considerate.

Tab. 1.15 – Anno 2009. X legislatura. Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione e per soggetto titolare di iniziativa.

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	CONSIGLIO		GIUNTA		MISTA		TOTALE	
	N. leggi	%	N. leggi	%	N. leggi	%	N. leggi	%
bilancio	0	0%	4	40	0	0%	4	16%
comunitaria	0	0%	1	10	0	0%	1	4%
istituzionale	0	0%	0	0%	1	100%	1	4%
intersettoriale	3	21	2	20	0	0%	5	20%
settoriale	8	58	2	20	0	0%	10	40%
provvedimento	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
manutenzione normativa	3	21	1	10	0	0%	4	16%

La tabella 1.15 segnala la prevalenza della tipologia di leggi di settore, con il 40% del totale, seguono in ordine di quantità le leggi intersettoriali con il 20%; le leggi di bilancio e quelle che operano interventi di manutenzione normativa si

attestano entrambe al 16%. A chiudere la rassegna, con una legge ciascuna, la tipologia "istituzionale" e quella "comunitaria".

A confermare una tendenza già registrata negli anni precedenti, sono assenti leggi-provvedimento.

Con riguardo ai soggetti iniziatori, il Consiglio mostra maggior propensione per le leggi di settore, che raggiungono il 57% della propria produzione legislativa, conta inoltre tre leggi intersettoriali e tre leggi di manutenzione normativa.

Tra le leggi di origine giunta spiccano le leggi di bilancio con il 40%; sono altresì presenti due *leggi intersettoriali* e due di *settore*, per chiudere con una legge di manutenzione e la "comunitaria".

L'unica legge di iniziativa mista risulta concentrata esclusivamente sulla tipologia "istituzionale".

#### **1.1.10 - La produzione legislativa rispetto alla natura della potestà legislativa**

Rispetto alla natura della potestà legislativa esercitata, la produzione legislativa risulta inquadrata nella tabella 1.16. Anche in questo caso il criterio di prevalenza ha guidato la collocazione delle leggi nella classificazione proposta.

Laddove tale criterio presentava margini di incertezza, le leggi, frutto dell'esercizio di più tipologie di competenza, sono state assegnate alla categoria "mista".

La collocazione sconta le difficoltà dovute ad un duplice profilo di incertezza: il primo è connesso all'intreccio delle competenze previste dallo Statuto di autonomia con quelle introdotte dalla riforma del Titolo V della Costituzione; il secondo è connesso alle difficoltà di inquadramento delle leggi regionali nelle materie contenute negli elenchi dell'articolo 117 Cost.

*Tab. 1.16 – Anno 2009. X legislatura – Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla natura della potestà legislativa.*

<b>POTESTÀ LEGISLATIVA</b>	<b>LEGGI</b>	<b>%</b>
concorrente	12	48
mista	2	8
primaria	6	24
residuale	5	20
<b>totale</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>

I dati della tabella indicano che la potestà concorrente è stata esercitata su quasi la metà delle leggi approvate nel 2009.

L'uso della potestà primaria sommata alla potestà residuale raggiunge la percentuale del 44% che corrisponde, di fatto, alla potestà esclusiva della Regione.

L'indicazione della potestà mista, che interessa l'8% delle leggi, evidenzia la difficoltà di individuare nel provvedimento legislativo un titolo di competenza univoco. Tale evenienza si verifica, di norma, nelle leggi di carattere intersettoriale, c.d. *omnibus*, nelle quali rientrano principalmente le leggi finanziarie e quelle di assestamento di bilancio, ma non solo.

### 1.1.11 - La durata dell'iter istruttorio

La tabella 1.17 riporta i dati disaggregati relativi alla durata dell'iter di approvazione di ciascuna delle leggi approvate nel 2009, espressa in giorni, segnalando il soggetto titolare di iniziativa.

La durata dell'iter istruttorio è considerata sia come "*iter formale*", per indicare il periodo di tempo che intercorre tra l'assegnazione del progetto di legge alla competente Commissione referente e la definitiva approvazione dell'Aula; sia come "*iter effettivo*", relativo al periodo che decorre dall'inizio dell'esame in Commissione fino alla definitiva approvazione da parte dell'Aula.

Tab. 1.17 – Anno 2009. X legislatura. Durata, in giorni dell'iter di approvazione delle leggi, per soggetto titolare di iniziativa.

LEGGI REGIONALI	ITER FORMALE	ITER EFFETTIVO	INIZIATIVA
01/09	13	6	Consiglio
02/09	14	6	Consiglio
03/09	98	77	Consiglio
04/09	1	1	Giunta
05/09	148	134	Consiglio
06/09	8	1	Consiglio
07/09	86	59	Consiglio
08/09	9	7	Consiglio
09/09	297	283	Mista
10/09	224	189	Consiglio
11/09	32	16	Giunta
12/09	24	18	Giunta
13/09	92	76	Giunta
14/09	248	192	Consiglio
15/09	281	183	Consiglio
16/09	85	52	Giunta
17/09	161	14	Giunta
18/09	322	203	Consiglio
19/09	81	49	Giunta
20/09	226	202	Consiglio
21/09	62	36	Consiglio
22/09	36	17	Consiglio
23/09	20	9	Giunta
24/09	32	18	Giunta
25/09	32	18	Giunta

Per agevolare la lettura degli elementi considerati, la tabella 1.18 li ripropone organizzati per classi di ampiezza espresse in giorni e per soggetto titolare di iniziativa

Tab. 1.18 – Anno 2009. X legislatura. Durata, in giorni, dell'iter di approvazione delle leggi, per classi di ampiezza in giorni e per soggetto titolare di iniziativa.

CLASSE DI AMPIEZZA IN GIORNI	CONSIGLIO		GIUNTA		MISTA		TUTTE LE LEGGI		%
	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo	
da 1 a 30	4	5	3	7	0	0	7	12	48%
da 31 a 90	3	3	5	3	0	0	8	6	24%
da 91 a 180	2	1	2	0	0	0	4	1	4%
da 181 a 360	5	5	0	0	1	1	6	6	24%
oltre 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Totale	14	14	10	10	1	1	25	25	100%

Quasi la metà delle leggi approvate nel 2009 (12 su 25) vengono licenziate dall'Aula entro trenta giorni dall'inizio della trattazione in Commissione. La quota si riduce a meno di un terzo (7 leggi su 25) se si considerano i tempi dell'iter formale, cioè a partire dall'assegnazione del progetto di legge alla Commissione.

Nessuna legge si colloca nell'ultima classe di ampiezza, di oltre 360 giorni, anche se ben 6 leggi si collocano nella fascia che va da 181 a 360 giorni.

Considerando i soggetti titolari di iniziativa, con riguardo all'*iter effettivo*, ben 7 leggi su 10 della Giunta si collocano nella prima classe di ampiezza e comunque il 100% risultano approvate nell'arco di 90 giorni.

Le leggi di iniziativa consiliare presentano una durata che interessa praticamente tutte le fasce di ampiezza, fatta eccezione per l'ultima. Poco più del 50% dei provvedimenti legislativi conclude il proprio iter nell'arco di 90 giorni, ma un buon numero, pari al 42% richiede un periodo che va da 90 a 360 giorni. Analoga a quella consiliare è la situazione dell'unica legge di iniziativa mista.

La tabella 1.19 riporta i dati relativi alla durata media dell'iter di approvazione delle leggi per soggetto titolare di iniziativa.

Tab. 1.19 - Anno 2009. X legislatura. Durata dell'iter istruttorio in base all'iniziativa. Valori medi in giorni.

INIZIATIVA	ITER FORMALE	ITER EFFETTIVO
Consiglio	127	94
Giunta	56	27
mista	297	283
Media delle leggi	160	135

Dai dati relativi all'*iter formale* appare evidente che le leggi più celeri sono quelle di Giunta, che richiedono tempi di circa un terzo inferiori rispetto quelli delle

leggi consiliari. Va rilevato che tali esiti sono agevolati dalla scansione temporale prefissata per le sessioni di bilancio.

Analoga è la dinamica che si rileva per i tempi dell'*iter effettivo*: più brevi per la Giunta rispetto al Consiglio e all'iniziativa mista.

### 1.1.12 - L'attività emendativa in Commissione e in Aula

La tabella 1.20 riporta i dati quantitativi degli emendamenti presentati nelle sedi di Commissione ed Aula con i relativi esiti.

Tab. 1.20 – Anno 2009. X legislatura. Volume ed esiti emendamenti per sede di trattazione.

ESITO	COMMISSIONE		AULA		COMMISSIONE + AULA	
	emendamenti	%	emendamenti	%	emendamenti	%
approvati	270	54%	386	24%	656	31%
respinti o ritirati	232	46%	1198	76%	1430	69%
<b>totale</b>	<b>502</b>	<b>100%</b>	<b>1584</b>	<b>100%</b>	<b>2086</b>	<b>100%</b>

I dati presentati segnalano che il volume degli emendamenti presentati nell'arco del 2009 nella Commissione costituisce solo un quarto del totale, contro i tre quarti rappresentato da quelli presentati in Aula. La considerevole prevalenza dell'Aula, come sede emendativa, conferma una tendenza già registrata negli anni passati e segnala una forte criticità circa la scelta della sede più idonea al dibattito e agli approfondimenti di merito dei testi normativi.

Considerando gli esiti nelle due sedi emendative, risulta che circa il 70% degli emendamenti presentati viene respinto, con una maggiore incidenza per la sede d'Aula rispetto quella di Commissione (76% contro il 46%).

Le tabelle 1.21 e 1.22 che seguono riportano i dati sull'attività emendativa in sede di Commissione di merito e in Aula, disaggregati per soggetto iniziatore, distinguendo, per la sede consiliare, tra gli emendamenti della maggioranza e dell'opposizione e quelli condivisi.

Viene altresì considerato il tasso di successo, ossia il rapporto fra il numero degli emendamenti presentati e quello degli emendamenti approvati.

Tab. 1.21 – Anno 2009. X legislatura. Dati di sintesi dell'attività emendativa in Commissione.

<b>EMENDAMENTI IN COMMISSIONE</b>			
<b>PROPONENTI</b>	<b>PRESENTATI</b>	<b>APPROVATI</b>	<b>% DI SUCCESSO</b>
Giunta	53	50	94%
maggioranza	209	164	78%
opposizione	224	41	18%
comuni	16	15	94%
<b>totale</b>	<b>502</b>	<b>270</b>	<b>54%</b>

Tab. 1.22 - Anno 2009. X legislatura. Dati di sintesi attività emendativa in Aula.

<b>EMENDAMENTI IN AULA</b>			
<b>PROPONENTI</b>	<b>PRESENTATI</b>	<b>APPROVATI</b>	<b>% DI SUCCESSO</b>
Giunta	73	70	96%
maggioranza	308	203	66%
opposizione	1145	60	5%
comuni	58	53	91%
<b>totale</b>	<b>1584</b>	<b>386</b>	<b>24%</b>

In relazione al tasso di successo emerge che l'attività emendativa della Giunta raggiunge livelli molto elevati, sia in sede di Commissione che in sede d'Aula, superando il 90% in entrambe le sedi.

La maggioranza consiliare riporta nelle stesse sedi emendative valori di successo meno elevati, ma comunque importanti: in Commissione sfiorano l'80%, mentre in Aula scendono al 66%. L'opposizione consiliare consegue tassi di successo piuttosto modesti: il 18% in Commissione che si riduce al 5% in Aula.

Nel caso di emendamenti comuni ai consiglieri di maggioranza e di opposizione, il tasso di successo supera il 90% sia in Commissione che in Aula.

La tabella 1.23 indica la distribuzione percentuale dei progetti di legge approvati con emendamenti, distinti per sede di trattazione, riferito al valore medio dell'intero iter istruttorio: più di quattro quinti delle leggi ha concluso il proprio iter di approvazione con emendamenti, con una percentuale identica tra Commissione e Aula.

Tab. 1.23 – Anno 2009. X legislatura. Percentuale progetti di legge approvati con emendamenti distinti per sede di trattazione.

<b>COMMISSIONE</b>	<b>AULA</b>
84%	84%

### 1.1.13 - Il tempo e le sedute dedicate all'attività legislativa

La tabella 1.24 riporta il numero delle sedute e il numero di ore dedicate alla trattazione di ciascuna delle leggi del 2009 nelle sedi di Commissione e d'Aula.

Tab. 1.24 - Anno 2009. X legislatura. Numero di sedute e ore di trattazione per legge nelle sedi di Commissione e d'Aula.

LR	N. SEDUTE COMMISSIONE (A)	N. SEDUTE AULA (B)	TOT. SEDUTE (A+B)	ORE SEDUTE COMM. (C)	ORE SEDUTE AULA (D)	TOTALE (C+D)
01/09	1	1	2	1	2	3
02/09	1	1	2	2	3	5
03/09	1	1	2	2	1	3
04/09	2	1	3	3	1	4
05/09	4	2	6	4	6	10
06/09	1	1	2	1	2	3
07/09	3	3	6	10	12	22
08/09	2	1	3	1	1	2
09/09	1	8	9	9	21	30
10/09	4	2	6	3	3	6
11/09	4	5	9	10	17	27
12/09	3	6	9	15	35	50
13/09	2	4	6	4	4	8
14/09	2	1	3	2	2	4
15/09	4	2	6	5	3	8
16/09	3	2	5	8	3	11
17/09	1	2	3	2	7	9
18/09*	3	6	9	7	16	23
19/09	5	5	10	18	15	33
20/09	3	2	5	5	3	8
21/09	1	1	2	0,15	1	1,15
22/09	2	2	4	6	3	9
23/09	2	2	4	5	7	12
24 e 25/09**	4	7	11	26	37	63
<b>totale</b>	<b>59</b>	<b>68</b>	<b>127</b>	<b>149,15</b>	<b>205</b>	<b>354,15</b>

\* L'esame in commissione non è stato concluso. La proposta di legge è stata inserita nel calendario dei lavori del Consiglio, ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Regolamento interno.

\*\* Le due leggi sono esaminate congiuntamente

Dalla tabella si ricava che 7 leggi, pari a circa il 30% del totale, ha richiesto da 9 a 11 sedute di trattazione tra Commissione e Aula; 9 leggi hanno richiesto da 4 a 6 sedute, per le restanti 9 leggi è stato sufficiente un numero inferiore di sedute, da 2 a 3.

Riguardo la durata di trattazione espressa in ore risulta che 5 leggi hanno richiesto 30 o più ore, tra queste spiccano le leggi relative alla manovra di bilancio che vanno da 50 a 63 ore. Va altresì tenuto conto che la legge finanziaria e la legge di bilancio, che riportano gli stessi dati quantitativi, di fatto, vengono discusse contestualmente.

Le due tabelle che seguono presentano la distribuzione delle leggi regionali del 2009 per classi numeriche di sedute e di ore di trattazione, distinte per sede di trattazione, Commissione e Aula, consentendo una lettura più semplificata dei dati illustrati nella tabella 1.24.

Tab. 1.25- Anno 2009. X legislatura. Numero di leggi per classi numeriche di sedute di Commissione e d'Aula dedicate.

<b>COMMISSIONE: sedute per classi numeriche</b>	<b>N. LEGGI</b>	<b>%</b>	<b>AULA: sedute per classi numeriche</b>	<b>N. LEGGI</b>	<b>%</b>
da 1 a 2	13	52	da 1 a 2	16	64
da 3 a 4	11	44	da 3 a 4	2	8
da 5 a 6	1	4	da 5 a 6	4	16
Oltre 6	0	0	oltre 6	3	12
<b>totale</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>totale</b>	<b>25</b>	<b>100</b>

Tab. 1.26 - Anno 2009. X legislatura. Numero di leggi per classi numeriche di ore di Commissione e d'Aula dedicate.

<b>COMMISSIONE: ore per classi numeriche</b>	<b>N. LEGGI</b>	<b>%</b>	<b>AULA : ore per classi numeriche</b>	<b>N. LEGGI</b>	<b>%</b>
da 1 a 5	15	60	da 1 a 5	14	56
da 6 a 10	6	24	da 6 a 10	3	12
da 11 a 20	2	8	da 11 a 20	4	16
oltre 20	2	8	oltre 20	4	16
<b>totale</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>totale</b>	<b>25</b>	<b>100</b>

Dalle tabelle si ricava che la distribuzione delle leggi approvate nel 2009, per entrambe le sedi di trattazione, si concentra nelle classi numeriche inferiori di sedute e di ore dedicate.

Tanto più alta è la percentuale delle leggi nelle classi inferiori, tanto più veloce è l'iter di trattazione delle leggi stesse. La prima classe numerica assorbe la maggioranza delle leggi, interessando quasi il 60% delle sedute e delle ore dedicate in Commissione e in Aula.

Oltre i quattro quinti delle leggi hanno richiesto non più di 4 sedute e non più di 20 ore di trattazione in ciascuna sede di lavoro, mentre le restanti leggi hanno impegnato più di cinque sedute e più di 20 ore di trattazione in entrambe le sedi.

Infine, la tabella 1.27 indica i valori medi delle sedute e delle ore di trattazione dedicate alle leggi approvate nel 2009.

Tab. 1.27 - Anno 2009. X legislatura. Numero medio sedute e ore di trattazione delle leggi regionali nelle sedi di Commissione e d'Aula.

<b>COMMISSIONE:</b> n. medio sedute per legge	<b>AULA :</b> n. medio sedute per legge	<b>COMMISSIONE:</b> n. medio ore per legge	<b>AULA:</b> n. medio ore per legge
2,52	3	7	10,08

Mediamente l'approvazione di ciascuna legge richiede lo stesso numero di sedute in Commissione e in Aula. Considerando invece la durata media dei lavori in ore, le ore impiegate dall'Aula superano di un terzo quelle della Commissione.

### 1.1.14 - L'iniziativa legislativa

La tabella 1.33 riguarda l'iniziativa legislativa che ha avuto luogo nel 2009 e riporta, in ordine progressivo, i dati analitici dei progetti di legge, i soggetti presentatori, i macrosettori di incidenza, le Commissioni referenti e gli eventuali esiti.

Tab. 1.28 - Anno 2009. X legislatura. Dati analitici dell'iniziativa legislativa.

Prog.	N. PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMMISSIONE	ESITO
1	45		19/01/2009	Giunta	Ordinamento istituzionale	Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale	V	09/09
2	46	PDL	20/01/2009	Bucci, Santin, Tononi, Dal Mas, Galasso, Valenti, Baritussio	Sviluppo economico e attività produttive	Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 29/2005, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 13/2008 in materia di commercio - disciplina delle vendite fuori stagione	II	01/09
3	47	IdV-C, S.A.	21/01/2009	Colussi, Agnola, Alunni Barbarossa, Antonaz, Corazza	Servizi alle persone e alla comunità	Norme per la valorizzazione e promozione dei dialetti e degli idiomi storici veneti del Friuli Venezia Giulia	VI	
4	48	MISTO, UDC, PDL, LN-P	21/01/2009	Colautti, Galasso, Baritussio, Sasco, Narduzzi, Ferone, Novelli, Bucci, Asquini, Salvador	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 e alla legge regionale 5/2007	IV	02/09
5	49	PDL	23/02/2009	Dal Mas, Blasoni, Ciani, Marini, Pedicini, Valenti	Servizi alle persone e alla comunità	Istituzione di un fondo destinato alla concessione di contributi per il sostegno di rilevanti spese sanitarie	III	
6	50	PD, IdV-C, S.A.		Tesini, Travanut, Iacop, Della Mea, Brussa, Corazza, Kocijancic	Ordinamento istituzionale	Istituzione del Comune di Attimis Faedis mediante fusione dei Comuni di Attimis e Faedis, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	V	Respinto
7	51	MISTO, UDC, LN-P, PDL	25/02/2009	Galasso, Colautti, Baritussio, Narduzzi, Sasco, Asquini, Ferone	Territorio, ambiente e infrastrutture	Disposizioni urgenti in materia di autorità di bacino regionale	IV	06/09

Prog.	N. PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMMISSIONE	ESITO
8	52		03/03/2009	Giunta	Ordinamento istituzionale	Disposizioni urgenti in materia di personale, di conferimento di funzioni agli enti locali e di imposta regionale sulle attività produttive	V	04/09
9	53	PD	05/03/2009	Travanut, Moretton, Baiutti, Brandolin, Lupieri	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme per la maggiore sicurezza stradale attraverso l'istituzione delle "Zone 30 chilometri orari" all'interno dei centri abitati	IV	
10	54	MISTO	09/03/2009	Asquini	Ordinamento istituzionale	Norme regionali sul ricambio politico e sulla trasparenza dei candidati e degli eletti, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia	V	
11	55	PDL, MISTO, LN-P, UDC	09/03/2009	Baritussio, Galasso, Narduzzi, Sasco, Asquini, Ferone, Camber, Picco, Cacitti, Blasoni, Cargnelutti, Novelli, Tononi, Ciani, Dal Mas, Marin, Pedicini, Valenti	Servizi alle persone e alla comunità	Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia	VI	20/09
12	56	PD	11/03/2009	Moretton, Brandolin, Lupieri, Travanut	Sviluppo economico e attività produttive	Interventi a sostegno dei pescatori del Friuli Venezia Giulia	II	
13	57	PDL, PD	26/03/2009	Lupieri, Valenti	Sviluppo economico e attività produttive	Modifica alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 in materia di impianti di distribuzione di carburanti	II	08/09
14	58	LN-P	27/03/2009	Narduzzi, De Mattia, Franz, Piccin, Picco, Razzini	Sviluppo economico e attività produttive	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), alla legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particoalri prelievi di fauna selvatica) e alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere)	IV	

Prog.	N. PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMMISSIONE	ESITO
15	59	PDL, UDC	27/03/2009	Venier Romano, Novelli	Sviluppo economico e attività produttive	Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura	II	
16	60		31/03/2009	Giunta	Finanza regionale, Sviluppo economico e attività produttive, servizi alle persone e alla comunità, Territorio, ambiente e infrastrutture	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE (Legge comunitaria 2008). Modifiche alla legge regionale 3/2001 in materia di sportello unico per le attività produttive, alla legge regionale 11/2005, in materia di VAS, alla legge regionale 22/2006 in materia di demanio marittimo in adeguamento alla lettera di messa in mora C(2009) 0328 del 29 gennaio 2009 della Commissione europea, alle leggi regionali 23/1997, 19/2000, 26/2001, 7/2008 in materia di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e di programmazione comunitaria	V	13/09
17	61	IdV-C, PD, S.A.	09/04/2009	Colussi, Agnola, Alunni Barbarossa, Corazza, Antonaz, Codega, Kocijancic, Lupieri, Menis, Menosso, Moretton, Pustetto	Servizi alle persone e alla comunità	Istituzione del Garante regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	V	
18	62	IdV-C, PD, S.A.	14/04/2009	Codega, Antonaz, Moretton, Colussi, Kocijancic, Brandolin, Corazza, Gabrovec, Menis, Pustetto	Servizi alle persone e alla comunità	Politiche della pace, non violenza attiva e salvaguardia dei diritti umani nella regione Friuli Venezia Giulia	VI	
19	63		15/04/2009	Giunta	Finanza regionale, Ordinamento istituzionale	Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale	I	17/09
20	64		20/04/2009	Giunta	Territorio, ambiente e infrastrutture, Sviluppo economico e attività produttive, Servizi alle persone e alla comunità	Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici	IV	11/09

Prog.	N. PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMMISSIONE	ESITO
21	65	LN-P	30/04/2009	Narduzzi, De Mattia, Franz, Piccin, Picco, Razzini	Servizi alle persone e alla comunità	Norme per l'accesso al sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. Modifica alla legge regionale 6/2006	III	
22	66		05/05/2009	Giunta	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio"		16/09
23	67	PDL	07/05/2009	Blasoni, Santin, Novelli, Dal Mas, Camber, Cacitti, Cargnelutti, Tononi, Baritussio, Bucci, Ciani, Colautti, Galasso, Marin, Marini, Pedicini, Valenti	Servizi alle persone e alla comunità, Ordinamento istituzionale	Disposizioni regionali sulle Politiche Giovanili e sul Fondo di Garanzia per le opportunità dei Giovani	VI	
24	68	LN-P	14/05/2009	De Mattia, Franz, Narduzzi, Piccin, Picco, Razzini	Sviluppo economico e attività produttive	Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale	II	
25	69	PDL	20/05/2009	Dal Mas, Blasoni, Ciani, Marini, Pedicini	Servizi alle persone e alla comunità	Istituzione della Commissione conciliativa per la responsabilità medica e sanitaria nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale	III	
26	70		12/06/2009	Giunta	Finanza regionale	Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, ai sensi dell'articolo 34 della l.r. 21/2007	I integrata	12/09
27	71	PDL	17/06/2009	Camber, Tononi, Bucci, Marini, Novelli, Valenti, Dal Mas, Cacitti, Ciani	Sviluppo economico e attività produttive	Riconoscimento regionale delle città d'arte	II	
28	72	PD	19/06/2009	Lupieri, Codega, Gabrovec, Menis, Menosso	Servizi alle persone e alla comunità	Istituzione della Camera di conciliazione per le controversie in materia di responsabilità professionale medica e odontoiatrica	III	
29	73	PD	22/06/2009	Lupieri, Moretton, Brussa, Codega, Gabrovec, Menis, Menosso	Servizi alle persone e alla comunità	Interventi di assistenza e sostegno a favore delle persone in stato vegetativo e dei loro familiari	III	

Prog.	N. PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMMISSIONE	ESITO
30	74		23/06/2009	Giunta	Sviluppo economico e attività produttive	Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura	II	
31	75	UDC	24/06/2009	Venier Romano	Servizi alle persone e alla comunità	Costituzione della Camera di Conciliazione ed arbitrato per le controversie in materia di responsabilità professionale medica ed odontoiatrica	III	
32	76	UDC, PDL	15/07/2009	Venier Romano, Ciani	Servizi alle persone e alla comunità	Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria	III	
33	77	S.A.	21/07/2009	Antonaz, Kocijancic	Sviluppo economico e attività produttive	Norme in materia di delocalizzazioni, incentivi alle imprese, contratti di responsabilità sociale e sviluppo dell'autoimprenditorialità collettiva	II	
34	78	LN-P	23/07/2009	Franz, De Mattia, Narduzzi, Piccin, Picco, Razzini	Sviluppo economico e attività produttive	Disposizioni in materia di giornate di chiusura degli esercizi commerciali in sede fissa. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29	II	
35	79		24/07/2009	Giunta	Sviluppo economico e attività produttive	Norme relative alle superfici vitate illegalmente impiantate, nonchè modifiche alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura	II	
36	80		06/08/2009	Giunta	Territorio, ambiente e infrastrutture	Codice regionale dell'edilizia	IV	19/09
37	81	PDL, MISTO, IdV-C, UDC, PD	22/09/2009	Blasoni, De Mattia, Dal Mas, Ciani, Ferone, Marini, Asquini, Pustetto, Colussi, Lupieri, Menis, Venier Romano	Servizi alle persone e alla comunità	Norme urgenti in materia di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato presso le Aziende sanitarie e gli IRCCS del Friuli Venezia Giulia, con l'incarico di raccogliere, gestire e archiviare i dati relativi agli studi clinici effettuati e di verificare la loro attendibilità	III	21/09
38	82	LN-P	24/09/2009	De Mattia, Franz, Narduzzi, Piccin, Picco, Razzini	Servizi alle persone e alla comunità	Istituzione della 'Fieste de patrie dal Friul'	VI	

Prog.	N. PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMMISSIONE	ESITO
39	83	PD	24/09/2009	Marsilio, Travanut, Moretton	Territorio, ambiente e infrastrutture	Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	IV	
40	84	PD	30/09/2009	Iacop, Moretton, Brussa, Tesini, Travanut	Ordinamento istituzionale	Il segretario degli enti locali del Friuli Venezia Giulia	V	
41	85	LN-P, PDL, MISTO	01/10/2009	Santin, Galasso, Narduzzi, Asquini, Baritussio, Blasoni, Bucci, Cacitti, Camber, Cargnelutti, Ciani, Colautti, Dal Mas, De Mattia, Ferone, Franz, Marin, Marini, Novelli, Pedicini, Piccin, Picco, Razzini, Tononi, Valenti	Servizi alle persone e alla comunità	Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 'Norme integrative in materia di diritto allo studio' e successive modifiche ed integrazioni	VI	
42	86	LN-P, MISTO	14/10/2009	Asquini, Narduzzi	Sviluppo economico e attività produttive, Territorio, ambiente e infrastrutture, Servizi alle persone e alla comunità	Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in regione, e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo	II	
43	87	LN-P, PDL, UDC, MISTO	22/10/2009	Colautti, Galasso, Narduzzi, Sasco, Asquini	Territorio, ambiente e infrastrutture	Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione	IV	22/09
44	88	LN-P	29/10/2009	Franz, De Mattia, Narduzzi, Piccin, Picco, Razzini	Sviluppo economico e attività produttive	Disposizioni a favore dei bed and breakfast ed affittacamere. Modifiche alla legge regionale 2/2002	II	
45	89	PDL, UDC	30/10/2009	Venier Romano, Ciani	Servizi alle persone e alla comunità	Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria	III	

Prog.	N. PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMMISSIONE	ESITO
46	90		02/11/2009	Giunta	Servizi alle persone e alla comunità	Modifica alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)"	III	
47	91		02/11/2009	Giunta	Finanza regionale	Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2008	I integrata	23/09
48	92		16/11/2009	Giunta	Finanza regionale	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2010)	I integrata	24/09
49	93		16/11/2009	Giunta	Finanza regionale	Bilancio di previsione per gli anni 2010-2012 e per l'anno 2010	I integrata	25/09
50	94	PD, S.A., IDV,	03/12/2009	Codega, Agnola, Antonaz, Brandolin, Brussa, Colussi, Corazza, Della Mea, Gabrovec, Kocijancic, Lupieri, Marsilio, Menis, Menosso, Pustetto, Travanut, Zvech	Servizi alle persone e alla comunità, Sviluppo economico e attività produttive, Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati"	III	
51	95	PDL, LN-P, UDC, MISTO	10/12/2009	Baritussio, Galasso, Sasco, Asquini, Ferone, Colautti, Novelli, Santin, Bucci, Tononi, Cacitti, Dal Mas, Marin, Valenti, Blasoni, Camber, Cargnelutti, Ciani, Marini, Pedicini, Picco, Tesolat, Venier Romano	Sviluppo economico e attività produttive	Interventi di promozione per la cura e la conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani	II	
52	96		16/12/2009	Giunta	Territorio, ambiente e infrastrutture	Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e tenuta del libro fondiario	I	

Sono, di seguito, presentate alcune elaborazioni che si riferiscono ai dati della precedente tabella sull'iniziativa legislativa. La tabella 1.29 evidenzia i dati relativi all'incidenza sull'iniziativa legislativa da parte di ciascun soggetto, distinguendo, in ambito consiliare, il contributo della maggioranza e dell'opposizione e segnalando i progetti condivisi.

Tab. 1.29 – Anno 2009. Progetti di legge suddivisi per soggetto titolare di iniziativa.

<b>SOGGETTO PRESENTATORE</b>	<b>PROGETTI DI LEGGE 2009</b>
Giunta	15
Maggioranza	23
Opposizione	12
Comune	2
totale	52

L'apporto dell'iniziativa consiliare risulta prevalere di gran lunga su quella della Giunta (71% contro 29%).


Con riferimento alla sola iniziativa consiliare, le proposte sottoscritte dai consiglieri di maggioranza rappresentano il 63% del totale, quelle dell'opposizione raggiungono il 32% e quelle comuni di maggioranza e di opposizione raggiungono il 5%. L'iniziativa popolare risulta completamente assente.

La successiva tabella 1.30 riguarda gli aspetti quantitativi dell'iniziativa consiliare, indicando l'intensità con cui singoli consiglieri o gruppi consiliari attivano lo strumento legislativo.

Le variabili considerate riguardano il numero delle proposte presentate per livello di aggregazione dei presentatori.

Tab. 1.30 e fig. 1.1 – Anno 2009. X legislatura. Proposte di legge di iniziativa consiliare distinte per livello di aggregazione dei presentatori.

<b>LIVELLO DI AGGREGAZIONE DEI PRESENTATORI</b>	<b>PROPOSTE DI LEGGE 2009</b>
Monopartitica	20
Coalizionale	15
Interschieramento	2
Totale	37



Il quadro dell'iniziativa consiliare appare poco aggregata ma piuttosto polarizzata a livello di gruppi consiliari: il 54% infatti proviene dall'attivazione di gruppi non coalizzati.

Per la parte residua, la quota più significativa (41%) è data dal livello di coalizione di media aggregazione, mentre l'iniziativa di massima aggregazione, che coinvolge entrambi gli schieramenti, risulta estremamente modesta (5%).

La tabella 1.31, indicando la distribuzione delle proposte di legge sottoscritte dai consiglieri in carica per classi numeriche di progetti di legge presentati, consente una migliore evidenza di tale fenomeno.

*Tab. 1.31 – Anno 2009. X legislatura. Numero di consiglieri proponenti per classi numeriche di proposte di legge sottoscritte.*

<b>CLASSI NUMERICHE DI PROPOSTE SOTTOSCRITTE</b>	<b>CONSIGLIERI</b>
nessuna	9
da 1 a 2	11
da 3 a 4	15
da 5 a 6	14
oltre 6	10
<b>totale</b>	<b>59</b>

Emerge un diverso protagonismo consiliare. Va tuttavia tenuto conto, in relazione al numero totale dei consiglieri che, fino al 31 marzo 2009, quattro consiglieri erano anche componenti della Giunta; successivamente a tale data, il numero si è ridotto a tre.

Una quota del 10% dei consiglieri risulta totalmente assente dalla fase dell'iniziativa, mentre il 40%, circa ha sottoscritto più di quattro proposte di legge. Nella fascia intermedia, da una a quattro proposte sottoscritte si colloca l'altra metà dei consiglieri.

La tabella 1.32 richiama l'attenzione sulla distribuzione in capo ai consiglieri in carica delle proposte di legge sottoscritte come primi o unici firmatari, articolate per classi numeriche.

*Tab. 1.32 – Anno 2009. X legislatura. Numero dei Consiglieri proponenti per classi numeriche di proposte di legge sottoscritte come primi o unici firmatari.*

<b>CLASSI NUMERICHE DI PDL SOTTOSCRITTE COME PRIMI O UNICI FIRMATARI</b>	<b>CONSIGLIERI</b>
nessuna	37
da 1 a 2	20
da 3 a 4	2
da 5 a 6	0
oltre 6	0
<b>totale</b>	<b>59</b>


Analogamente alla tabella precedente, anche quest'ultima segnala il diverso protagonismo dei consiglieri: circa il 63% non risulta aver sottoscritto alcuna proposta di legge come primo o unico firmatario, mentre il 34%, ha firmato in tale veste da 1 a 2 progetti di legge. Un'esigua percentuale si colloca nella fascia che si riferisce a 3-4 progetti di legge.

### 1.1.15 - Distribuzione dei progetti di legge per macrosettori di intervento legislativo

Nella tabella 1.33 è evidenziata la distribuzione dei progetti di legge presentati nel corso del 2009 secondo i macrosettori di intervento di cui allo schema classificatorio utilizzato nella tabella 1.6.

Tab. 1.33 e fig. 1.2 - Anno 2009. X legislatura. Progetti di legge suddivisi per macrosettore.

MACROSETTORE	PROGETTI DI LEGGE
finanza regionale	5
ordinamento istituzionale	5
servizi alle persone e alla comunità	16
sviluppo economico e attività produttive	13
territorio, ambiente e infrastrutture	8
multisetore	5
<b>totale</b>	<b>52</b>




Si rileva che la distribuzione dell'iniziativa risulta concentrata principalmente su due macrosettori: quello dei *servizi alle persone e alla comunità* che raggiunge il 30% delle proposte, seguito da vicino, con il 25% dal macrosettore dello *sviluppo economico e attività produttive*; segue il macrosettore di *territorio, ambiente e infrastrutture* con il 15% e, ben distanziati, con un pari numero di progetti di legge si collocano gli altri macrosettori.

### 1.1.16 - Distribuzione dei progetti di legge per Commissione referente

La tabella 1.34 ripartisce i progetti di legge presentati nel 2009 secondo le Commissioni referenti alle quali sono stati assegnati per l'esame di competenza.

Tab. 1.34 e fig. 1.3 - Anno 2009. X legislatura. Progetti di legge suddivisi per commissione referente.

COMMISSIONI	PROGETTI DI LEGGE
I e I Integrata	2 + 4
II	13
III	11
IV	9
V	7
VI	6
<b>totale</b>	<b>52</b>



La distribuzione dei progetti di legge tra le diverse Commissioni appare piuttosto disomogenea: passa infatti dai 13 progetti assegnati alla II Commissione, 11 alla III Commissione, che assieme raggiungono circa alla metà del totale, a 6 (meno del 10%) assegnati, rispettivamente, alla I Commissione, compresa la I integrata e alla VI Commissione. Probabilmente, tenendo conto del più ampio periodo che parte dell'inizio della X legislatura, la distribuzione potrebbe assumere proporzioni diverse.

### 1.1.17 - L'esito dei progetti di legge

La tabella 1.35 dà evidenza all'esito a cui sono pervenuti i progetti di legge presentati nel 2009.

Tab. 1.35– Anno 2009. X legislatura. Esito dei progetti presentati nel corso del 2009.

ESITO PROGETTI DI LEGGE	N. PROGETTI
giacenti	33
approvati	18
unificati/assorbiti	0
respinti	1
ritirati	0
<b>totale</b>	<b>52</b>

Ponendo in relazione il numero dei progetti esaminati dall'Aula - derivante dalla somma dei progetti approvati, di quelli respinti e quelli unificati/assorbiti - con quello del totale dei progetti presentati nel corso dello stesso anno si ricava il valore di produttività del processo legislativo per il 2009, che risulta pari al 36,5%,

La tabella 1.36 mostra la distribuzione dei progetti di legge giacenti al 31 dicembre 2009, tenendo conto del soggetto proponente.

Tab. 1.36 - Anno 2009. X legislatura. Distribuzione percentuale dei progetti di legge giacenti al 31.12.2009 in base al soggetto presentatore.

SOGGETTO PRESENTATORE	PROGETTI DI LEGGE GIACENTI	
	QUANTITÀ	%
giunta	4	12%
maggioranza	19	53%
opposizione	10	35%
comune	0	0%
<b>totale</b>	<b>33</b>	<b>100%</b>

Tra i progetti di legge giacenti, la percentuale di quelli di origine giuntale risulta piuttosto ridotta, mentre la prevalenza è rappresentata dai progetti di legge di origine consiliare che supera il 50% per quelli della maggioranza, mentre quelli

dell'opposizione raggiungono il 35% del totale. Quelli condivisi da maggioranza e opposizione non segnalano giacenze.

In relazione al tasso di successo per soggetto presentatore, la tabella 1.37 segnala che i progetti di legge presentati dalla Giunta registrano una percentuale nettamente superiore a quelli di origine consiliare, complessivamente considerati (73% contro 21%). Nell'ambito delle proposte di iniziativa consiliare va osservato che raggiungono l'approvazione, anche se in misura modesta, le sole proposte di maggioranza; nullo è il tasso di successo per l'opposizione. Le proposte comuni a maggioranza e opposizione registrano un successo pieno.

*Tab. 1.37 - Anno 2009. X legislatura. Iniziativa legislativa e tasso di successo per soggetto presentatori*

<b>PROPONENTI</b>	<b>PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI</b>	<b>PROGETTI DI LEGGE APPROVATI</b>	<b>Tasso di successo</b>
Giunta	15	11	73%
maggioranza	23	5	21%
opposizione	12	0	0%
in comune	2	2	100%
totale	52	18	35%

A prescindere dal soggetto proponente, poco più di un terzo dei progetti di legge presentati nel 2009 sono stati approvati dall'Aula.

## 1.2 - I rinvii ad atti non legislativi contenuti nella legislazione regionale

Questo paragrafo riguarda le leggi regionali prodotte nel 2009 che contengono rinvii ad atti non legislativi, con lo scopo di verificare la tendenza del legislatore ad utilizzare lo strumento della “delegificazione”<sup>1</sup> per alleggerire e semplificare il corpus normativo.

Tanto più alto è il numero delle leggi che contengono rinvii, tanto più ampio è il fenomeno della “delegificazione”. Tanto più alto è il numero dei rinvii contenuti in una singola legge, tanto più numerosi sono gli aspetti affidati alla regolazione non legislativa.

Tab. 1.38 - Anno 2009. X legislatura. Dettaglio rinvii ad atti non legislativi contenuti nelle singole leggi

LEGGE REGIONALE	N. RINVII A REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE O AD ALTRI ATTI DI IMPLEMENTAZIONE NON LEGISLATIVI
03/09	1
05/09	2
08/09	1
09/09	7
11/09	6
12/09	13
13/09	1
14/09	1
15/09	3
16/09	2
17/09	1
19/09	1
20/09	5
22/09	1
24/09	8
<b>totale</b>	<b>53</b>

Tab. 1.39 - Anno 2009. X legislatura. Dati sintetici delle leggi che rinviano ad atti non legislativi

RINVII AD ATTI NON LEGISLATIVI			
NUMERO LEGGI	LEGGI CON RINVII	TOTALE RINVII	% DI LEGGI CON RINVII
25	15	53	60%

Il fenomeno della delegificazione risulta significativamente presente nella legislazione prodotta nel 2009, interessando circa il 60% delle leggi.

Spiccano, in particolare, due leggi, una con 13 e l'altra con 8 rinvii. Si tratta delle leggi relative alla manovra di bilancio. Le altre leggi vanno da 1 a 2 rinvii e solo quattro superano questi limiti, giungendo fino a 7 rinvii.

<sup>1</sup> Il termine delegificazione è utilizzato in senso atecnico ad indicare l'effetto di decongestionamento del corpus normativo.

## 1.3 - Aspetti qualitativi della legislazione

### 1.3.1 - La qualità redazionale e tecnica delle leggi.

Un aspetto che viene trattato in questo paragrafo riguarda la qualità legislativa delle leggi prodotte nel 2009, secondo i parametri previsti dal regolamento consiliare; vengono escluse le leggi relative all'approvazione dei documenti finanziari e di bilancio.

I criteri utilizzati sono gli stessi già illustrati nel Rapporto sulla legislazione del 2007 e 2008 che, per completezza, vengono riproposti di seguito.

Per esigenze classificatorie, i diversi parametri sono stati aggregati attorno a due profili riguardanti la *qualità redazionale* e la *qualità tecnica*.

La prima si connette al rispetto delle tecniche redazionali e all'utilizzo di un linguaggio che risulti comprensibile ai destinatari delle norme; la seconda esprime l'efficacia del testo a realizzare risultati di semplificazione e riordino normativo. Entrambi sono profili di carattere formale che concorrono a definire la qualità totale delle leggi.

Non vengono invece presi in considerazione i profili di natura sostanziale del processo di formazione delle leggi (apertura del procedimento alla società civile; fattibilità, analisi tecnico-normativa e analisi d'impatto in sede istruttoria) e l'analisi *ex post* degli esiti attuativi.

Fatto uguale a 100 il valore della qualità totale, si è convenuto di attribuire lo stesso peso ai due profili della qualità redazionale e tecnica (p=50).

All'interno dei profili, il peso dei parametri di qualità è stato distribuito diversamente secondo un assunto convenzionale che privilegia da un lato la semplicità, la chiarezza e la proprietà di formulazione sulla omogeneità di contenuto e, dall'altro lato, l'efficacia del testo ai fini della semplificazione normativa e del riordino sulla semplificazione amministrativa.

L'apporto dei singoli parametri alla costruzione degli indici di qualità è stato individuato nell'alternativa secca di adeguatezza/non adeguatezza ovvero presenza/assenza. Ai poli negativi dell'alternativa è stato attribuito un peso nullo e ai poli positivi pesi differenziati: omogeneità p=20; semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione p=30; semplificazione normativa e riordino p=35 e semplificazione amministrativa p=15.

A ciascun profilo corrisponde un indice di qualità dato dalla somma dei pesi relativi ai parametri.

La considerazione dei due profili di qualità, redazionale e tecnica, consente di apprezzare la qualità legislativa anche nei casi in cui sia prevalente la mera esigenza regolativa rispetto ad obiettivi di riordino e semplificazione.

L'indice di qualità totale è dato dalla combinazione dei due indici parziali. La scala di qualità totale è stata graduata in 5 intervalli che partono dalla qualità molto bassa e arrivano alla qualità molto alta, passando per la qualità bassa, media e alta.

Si ritiene utile fornire di seguito una chiave di lettura dei singoli parametri di qualità indicati nella tabella 1.40.

- *Omogeneità di contenuto* - richiede che il testo normativo tratti una sola materia, ovvero materie tra loro logicamente connesse. Il giudizio è effettuato con criterio di prevalenza significativa.
- *Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione*: richiedono che il testo normativo risulti comprensibile ai suoi destinatari.

Il parametro si scompone in una pluralità di aspetti diversi, che investono tanto la struttura dell'atto quanto l'articolazione interna del suo contenuto e la scelta dei termini e delle parole più adatte ad esprimerlo. Anche qui il giudizio viene effettuato con criterio di prevalenza significativa. A titolo d'esempio la chiarezza di una legge viene meno nei seguenti casi: adozione di leggi omnibus regolanti materie del tutto eterogenee; presenza di articoli composti da un elevato numero di commi; presenza di norme intrusive relative ad altri settori; uso di abrogazioni implicite o che sono contemporaneamente implicite ed esplicite; uso di abrogazioni con decorrenza incerta; presenza di rinvii esterni rispetto ai quali è dubbio se si tratta di rinvio formale o materiale; presenza di rinvii che creano incertezza normativa; eccessiva lunghezza dei commi; uso di termini stranieri; mancata rubricazione degli articoli; uso non corretto dei verbi servili e del futuro al posto dell'indicativo presente; presenza di titoli eccessivamente lunghi; presenza di titoli muti o carenti o recanti errori o ai quali non corrisponda, in tutto o in parte, il contenuto normativo degli articoli; errata citazione di partizioni normative; errata sottopartizione di commi; errato uso delle modalità per la realizzazione di modifiche testuali; frasi prive di significato normativo; frasi ambigue; uso delle particelle e/o; ecc.

- *Semplificazione normativa* che si realizza mediante:
  - l'adozione di leggi meramente abrogative di normative superate, inutili o implicitamente abrogate o non più operanti per varie ragioni, perché, ad esempio, non più finanziate o perché hanno esaurito i loro effetti;
  - la raccolta della disciplina concernente una stessa materia in un unico testo con finalità di riordino normativo (leggi organiche, leggi di riordino, testi ricognitivi di settore, codici di settore, testi unici, ecc.) e la contestuale abrogazione di leggi di settore o di norme intrusive contenute in leggi relative ad altri settori;
  - l'adozione di leggi di semplificazione dirette a raggiungere più elevati standard di efficienza dell'azione amministrativa e a migliorare i rapporti dell'amministrazione regionale con i cittadini e le imprese; l'adozione di discipline uniformi in sostituzione di discipline eterogenee, ecc.;
  - la delegificazione ovvero il trasferimento della disciplina normativa di dettaglio e procedimentale di una determinata materia o attività dalla sede legislativa alla sede regolamentare oppure dalla legge regionale alle disposizioni dettate in "atti di pianificazione" variamente denominati (programmi, piani di indirizzo di settore), ovvero, ancora, ad atti amministrativi aventi natura regolamentare, ma non espressamente indicati come regolamenti (direttive, criteri, indirizzi attuativi). Di per sé la delegificazione non serve a diminuire l'inflazione normativa ma solo a cambiare il soggetto regolatore: l'effetto si rinviene nell'abbattimento del numero delle norme di rango legislativo cui si correla il vantaggio di affidare ad uno strumento più flessibile quale è il regolamento che si presta più facilmente alle modifiche del carico regolativo.

Rientra nell'ambito della semplificazione normativa anche il coordinamento del testo con la legislazione vigente, attraverso cui il provvedimento si inserisce nel tessuto normativo esistente in modo consapevole ed efficace; esso esprime la naturale esigenza di sistematicità dell'ordinamento giuridico, che può realizzarsi attraverso l'indicazione espressa delle disposizioni che sono abrogate o modificate, o, ancor più, attraverso le novelle, cioè le modifiche del testo normativo integrali e precise, che ben si armonizzano, per ciò stesso, con la disciplina vigente. Tale criterio assicura anche, mediante l'eliminazione delle disposizioni non più vigenti o di loro parti, l'obiettivo della semplificazione complessiva dell'ordinamento.

- *Semplificazione amministrativa* che si realizza mediante:
  - l'introduzione di strumenti volti a snellire e a rendere più celere l'attività amministrativa;
  - la soppressione di adempimenti inutili o di fasi procedurali o di interi procedimenti fino alla totale deregolazione e la conseguente completa liberalizzazione delle attività prima regolate;
  - la riduzione del numero di soggetti che intervengono nelle procedure; la soppressione di organi collegiali; la riduzione e l'individuazione di tempi certi per la conclusione dei procedimenti;
  - l'introduzione di tecniche di razionalizzazione per migliorare le decisioni;
  - l'unificazione dei procedimenti che si riferiscono ad una stessa attività;

- l'adozione di moduli negoziali di cura degli interessi pubblici;
- la previsione di sportelli unici o polifunzionali per contrastare la frammentazione delle procedure e delle organizzazioni; la previsione di momenti di raccordo tra le varie amministrazioni, come conferenze di servizi, accordi di programma, ecc.;
- la sostituzione di provvedimenti espressi dell'amministrazione quali, ad esempio, autorizzazioni e concessioni con dichiarazioni del privato, tipo denuncia inizio attività (DIA), autocertificazioni, o con provvedimenti non formali della PA, tipo silenzio – assenso;
- l'esternalizzazione di competenze pubbliche;
- l'alleggerimento del grado di regolazione delle attività private con la sostituzione delle norme prescrittive, con sistemi di incentivi e disincentivi o con ricorso a forme di autoregolazione; la riduzione degli atti da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale in attuazione del principio di separazione fra indirizzo politico ed attività di gestione (es.: costituzione organi collegiali con decreto del dirigente in luogo della delibera di Giunta regionale);
- la sostituzione dei certificati e delle autocertificazioni con lo scambio diretto dei dati per via telematica tra le pubbliche amministrazioni (amministrazione digitale), ecc.

Tab. 1.40 – Anno 2009. X legislatura. Rilevazione qualità legislativa, escluse leggi di bilancio e di assestamento.

LEGGE REGIONALE	PARAMETRI QUALITÀ LEGISLATIVA									
	INIZIATIVA			QUALITÀ REDAZIONALE			QUALITÀ TECNICA -			INDICE DI QUALITÀ TOTALE a) + b) + c) + d)
	GIUNTA	CONSIGLIO	MISTA	a) OMOGENEITÀ DI CONTENUTO: adeguata = 20 non adeguata = 0	b) SEMPLICITÀ, CHIAREZZA, PROPRIETÀ DI FORMULAZIONE: adeguata = 30 non adeguata = 0	INDICE DI QUALITÀ REDAZIONALE a) + b)	EFFICACIA DEL TESTO AI FINI DELLA SEMPLIFICAZIONE E DEL RIORDINO		INDICE DI QUALITÀ TECNICA c) + d)	
						c) SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E RIORDINO: presente = 35 assente = 0	d) SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: presente = 15 assente = 0			
L.R. 01/09		X		20	30	50	0	0	0	50
L.R. 02/09		X		0	30	30	0	15	15	45
L.R. 03/09		X		20	30	50	0	0	0	50
L.R. 04/09	X			0	30	30	0	0	0	30
L.R. 05/09		X		20	0	20	0	0	0	20
L.R. 06/09		X		20	30	50	0	0	0	50
L.R. 07/09		X		20	30	50	0	0	0	50
L.R. 08/09		X		0	30	30	0	0	0	30
L.R. 09/09			X	20	30	50	35	0	35	85
L.R. 10/09		X		20	30	50	0	0	0	50
L.R. 11/09	X			20	30	50	0	15	15	65
L.R. 12/09	X			Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, ai sensi dell'articolo 34 della l.r. 21/2007						
L.R. 13/09	X			0	30	30	0	15	15	45
L.R. 14/09		X		20	30	50	0	0	0	50
L.R. 15/09		X		20	30	50	0	0	0	50
L.R. 16/09	X			20	30	50	35	15	50	100
L.R. 17/09	X			20	30	50	35	0	35	85
L.R. 18/09		X		20	30	50	0	0	0	50
L.R. 19/09	X			20	30	50	35	15	50	100
L.R. 20/09		X		20	0	20	35	0	35	55
L.R. 21/09		X		20	30	50	0	0	0	50
L.R. 22/09		X		20	30	50	35	15	50	100
L.R. 23/09	X			Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2008						
L.R. 24/09	X			Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)						
L.R. 25/09	X			Bilancio di previsione per gli anni 2010-2012 e per l'anno 2010						

Sono state escluse dalla valutazione le leggi di approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione che per il loro contenuto poco si prestano ad essere considerate sotto il profilo che qui interessa. Accanto a queste, non vengono valutate la legge di assestamento di bilancio e la legge finanziaria, per le quali è stata svolta un'analisi a parte, che riguarda le loro dimensioni fisiche e una scheda per il loro contenuto.

Dai dati presentati nella tabella 1.40 emerge che 3 leggi sulle 21 considerate possiedono l'indice di qualità totale (100); all'opposto, nessuna legge presenta il valore di qualità all'estremo inferiore (0).

Scomponendo l'indice di qualità totale nei due sottoindici di qualità redazionale e tecnica, risulta che 15 leggi, pari al 71% possiedono un indice pieno di qualità redazionale (50), mentre solo 3 leggi su 21, pari al 14%, possiedono l'indice pieno di qualità tecnica (50).

La tabella 1.41 riporta i dati aggregati relativi alla qualità legislativa, come risultano dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole leggi, secondo i parametri e i profili di qualità esposti nel precedente paragrafo.

Tab. 1.41 – Anno 2009. X legislatura. Dati di sintesi qualità legislativa

LEGGI	QUALITA' LEGISLATIVA							
	QUALITA' REDAZIONALE				QUALITA' TECNICA			
	omogeneità (a)		chiarezza (b)		semplificazione normativa (c)		semplificazione amministrativa (d)	
	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata
numero	17	4	19	2	6	15	6	15

Fig. 1.4 Percentuale leggi per qualità redazionale (valore max 50)





Fig. 1.5 -Percentuale leggi per qualità tecnica (valore max 50)



Sotto il profilo della qualità redazionale le leggi omogenee e le leggi chiare risultano prevalere largamente su quelle prive di tali caratteristiche, superando per entrambi i profili l'80% del totale.

Sotto il profilo della qualità tecnica il rapporto invece si inverte perché prevalgono le leggi prive di intenti di riordino e semplificazione normativa nonché di intenti di semplificazione amministrativa con il 29% contro il 71% per entrambe le tipologie considerate.

La tabella che segue rappresenta la distribuzione delle leggi in considerazione dell'indice di qualità legislativa. Convenzionalmente gli indici di qualità legislativa da 0 a 100 sono stati raggruppati in cinque classi di ampiezza per scandire la gradazione di qualità.

Tab. 1.42 – Anno 2009. X legislatura. Distribuzione delle leggi per intervalli e indici di qualità legislativa.


INTERVALLI DI QUALITÀ	INDICE DI QUALITÀ LEGISLATIVA	N. LEGGI
Molto bassa (1)	0	0
	15	0
Bassa (2)	20	1
	30	2
	35	0
Media (3)	45	2
	50	9
	55	1
Alta (4)	65	1
	70	0
	80	0
Molto alta (5)	85	2
	100	3
n. leggi esaminate		21

La tabella 1.43 rappresenta la produzione legislativa ordinata per intervalli di qualità legislativa, tenendo conto del soggetto titolare d'iniziativa.

Tab. 1.43 – Anno 2009. X legislatura. Produzione legislativa per intervalli di qualità legislativa e per soggetto presentatore

SOGGETTO PRESENTATORE	INTERVALLO DI QUALITÀ LEGISLATIVA					totale
	molto bassa indice 0- 15	bassa indice 20-30-35	media: indice 45-50- 55	alta: indice 65-70 - 80	molto alta: indice 85-100	
Consiglio	0	2	11	0	1	14
Giunta	0	1	1	1	3	6
Mista	0	0	0	0	1	1
<b>totale</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>21</b>

Fig. 1.6 - Produzione legislativa con l'indice di qualità per soggetto titolare di iniziativa



Circa un terzo delle leggi del 2009 si colloca nella fascia superiore della scala di qualità legislativa (indici da 65 a 100) mentre le rimanenti, pari a circa due terzi sono posizionate nella fascia medio-bassa (da 20 a 55); l'estremo inferiore della scala non è toccato da nessuna legge, mentre l'estremo superiore (85-100) registra la presenza di 5 leggi, tre delle quali di iniziativa giuntale, una consiliare e una mista.

Fra i soggetti iniziatori è la Giunta che raggiunge il miglior risultato con due leggi al più alto indice di qualità (100), e altra due nella fascia di qualità alta (65-85). Il Consiglio conta solo una legge nella fascia alta (100) mentre la più parte, sono ben 11e leggi, si colloca nella fascia media (45-55). Infine, nella fascia bassa (20-35) sono presenti due leggi di iniziativa consiliare e una giuntale.

## 1.4 - Le leggi relative alla manovra di bilancio

La legge finanziaria regionale e la legge di assestamento del bilancio sono strumenti strategici quanto a capacità di innovare l'ordinamento normativo vigente, sia in relazione ai loro contenuti multisettoriali, sia in ragione della loro cadenza annuale, sia ancora in virtù delle peculiari procedure cui sono assoggettati, sia infine in conseguenza della particolare valenza politico-istituzionale di principali atti ricorrenti di attuazione e modulazione del programma di governo che ad essi è ricollegata.

La risposta all'esigenza di fornire un'analisi più approfondita di tali strumenti è intervenuta con il Rapporto sulla legislazione per il 2008. In precedenza tali leggi erano trattate insieme alle altre, senza una specifica evidenza.

Il dato dimensionale giustifica di per sé una particolare attenzione per le leggi finanziarie e di assestamento in quanto rappresentano una parte assai rilevante dell'attività legislativa di ciascun anno sia per il tempo dedicato dal Consiglio alla loro approvazione, sia per la quantità delle materie trattate e per il numero delle disposizioni contenute,.

Non si tratta di un dato nuovo della legislazione regionale in generale che tuttavia, per la nostra Regione presenta elementi di una certa criticità in quanto i dati della legge finanziaria si discostano sensibilmente dalla media regionale in tutti gli anni dal 2004 al 2009, fatta eccezione per l'anno 2007 nel quale la finanziaria si era palesata in un testo di soli cinque articoli e di 20 commi, accompagnata tuttavia dalla legge strumentale di 8 articoli e di 493 commi, destinata a completarla.

Se finora l'allineamento con le prassi e gli esiti derivanti dalla legislazione statale aveva offerto una qualche giustificazione nel rafforzamento di tale tendenza, ora non è più così. Va preso atto che la legge finanziaria statale, istituita nel 1978 è appena uscita di scena con l'entrata in vigore (dall'1 gennaio 2010) della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 96/2009), che ha rivisto la funzione e la natura di tale strumento con l'introduzione della cosiddetta legge di stabilità<sup>1</sup>. Tuttavia già la finanziaria statale per il 2010 (legge 191/2009) aveva subito un forte ridimensionamento rispetto alle precedenti leggi finanziarie (2 articoli, per complessivi 257 commi e 174.705 caratteri) in cui il numero dei commi superava abbondantemente il migliaio.

La nostra Regione, che si era distinta per aver anticipato il modello statale di finanziaria snella nel 2007 l'ha poi abbandonato ritornando alla finanziaria omnibus nell'anno successivo.

Anche nel 2009 le leggi connesse alla manovra finanziaria hanno assunto dimensioni relativamente consistenti rispetto alla complessiva produzione legislativa regionale.

Ai fini della valutazione dell'effettiva incidenza di tali leggi sulla produzione legislativa dell'anno di riferimento le grandezze più significative da prendere in considerazione sono il numero dei commi e dei caratteri, mentre assume una rilevanza limitata la consistenza numerica degli articoli.

---

<sup>1</sup> Il DPEF è stato sostituito dalla Decisione di finanza pubblica (DFP), in sintonia con quanto stabilito in sede europea. La legge di stabilità va accompagnata da una sintetica nota tecnica che illustra la previsione dei principali indicatori macroeconomici per l'anno successivo. La legge di stabilità è diventata dunque un documento snello, privo di norme di tipo ordinamentale, che vengono affidate ad appositi disegni di legge collegati, e di norme di carattere settoriale o microsettoriale. La legge 196/2009 prevede diverse deleghe al governo, tra cui quelle dirette all'adeguamento e all'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche ma anche delle regioni e degli enti locali.

La complessità e il carattere plurisettoriale delle leggi finanziarie e di assestamento spesso fanno sì che nel testo di un singolo articolo possano essere contenute una pluralità di disposizioni assai eterogenee.

Le rubriche dei singoli articoli non sempre rappresentano con precisione il contenuto dei rispettivi commi. Anzi, sono talmente generiche che si limitano ad indicare i grandi settori dell'amministrazione regionale più che gli oggetti normativi delle singole disposizioni. Ciò, fra l'altro, influisce sul grado di leggibilità del testo: le leggi finanziarie e di assestamento sono infatti leggi "contenitore" o leggi "omnibus" tendenzialmente "mute".

La legge finanziaria per il 2010 approvata con legge regionale n. 24/2009 con 16 articoli, 540 commi e 234.142 caratteri, pur presentando dati nettamente inferiori a quelli della finanziaria del 2009, ha tuttavia una consistenza maggiore della legge finanziaria sommata alla legge strumentale del 2008 (13 articoli, 513 commi e 237.756 caratteri).

La tabella 1.49 prende in esame le leggi finanziarie, di assestamento e strumentali approvate nella IX e X legislatura regionale fino al 31 dicembre 2009, dando conto in particolare del peso dimensionale in termini di articoli, commi e caratteri sia in valori assoluti che in rapporto percentuale con la restante legislazione regionale approvata nell'anno di riferimento.

Considerando il numero dei commi come indicatore dimensionale più significativo per cogliere la reale consistenza del fenomeno, si può dire che nel 2009 l'incidenza delle leggi collegate alla manovra finanziaria è pari a circa la metà dell'intera produzione normativa (47,06%, contro il 50,75% del 2008, il 41,92% del 2007 e il 34,10 del 2006, il 35,96% del 2005 e il 33,94% del 2004). Peraltro, se i singoli strumenti della manovra finanziaria venissero imputati non tanto all'anno in cui sono stati approvati (criterio nominale) ma all'anno in cui sono destinati a produrre i loro effetti collegati all'annualità dell'esercizio (criterio sostanziale), considerato che la finanziaria per il 2010 è stata approvata con la LR 24/2009 e quella del 2009 è stata approvata con la LR17/2008, l'incidenza rispetto alla restante legislazione si attenuerebbe leggermente passando dal 48,06 al 51,55 per il 2009, mentre nel 2008 passava dal 50,75% al 46,06% nel 2007 dal 41,92% al 34,14% .

Non dissimile è la tendenza segnalata con riguardo all'indicatore dimensionale più dettagliato dei caratteri: infatti, applicando il criterio nominale l'incidenza delle leggi collegate alla manovra finanziaria sul totale delle leggi approvate dà il valore di 53,17% contro il 48,84% per il 2008, 46,24% per il 2007, 27,06% per il 2006, 35,93% per il 2005, 30,62% per il 2004 e 27,78% per il 2003 mentre applicando il criterio sostanziale l'incidenza passa dal 53,17% al 55,19%, per il 2009, dal 48,84% al 46,85% per il 2008 e per il 2007 dal 46,24% al 37,27%..

Tab. 1.44 - Anni 2003-2009 - Dimensioni delle leggi finanziarie, strumentali e di assestamento in articoli, commi e caratteri.


ANNO	DESCRIZIONE LEGGI REGIONALI	LEGGI FINANZIARIE, STRUMENTALI E DI ASSESTAMENTO			TUTTE LE LEGGI			INCIDENZA PERCENTUALE DELLE FINANZIARIE SUL TOTALE DELLE LEGGI		
		N. articoli	N. commi	N. caratteri	N. articoli	N. commi	N. caratteri	Su articoli	Su commi	Su car.
<b>2009</b>	Fin 2010 (LR 24/2009)	16	540	234.142						
	Assestamento 2009	17	475	191.836						
Totale 2009 (criterio nominale)		33	1.015	425.978	367	2.112	801.176	8,99%	48,06%	53,17%
Totale 2009 (criterio sostanziale)		34	1.167	462.090	368	2.264	837.288	9,24%	51,55%	55,19%
<b>2008</b>	Fin 2009 (LR 17/2008)	17	692	270.254						
	Assestamento 2008	15	352	154.185						
Totale 2008 (criterio nominale <sup>1</sup> )		32	1.044	424.439	346	2.057	869.123	9,25%	50,75%	48,84%
Totale 2008 (criterio sostanziale 1)		28	865	391.941	342	1.878	836.625	8,19%	46,06%	46,85%
<b>2007<sup>2</sup></b>	Fin 2007	10	711	315.824						
	Assestamento 2007	11	597	215.269						
	Strum2008 (LR30/2007)	8	493	228.601						
	Fin 2008 (LR31/2007)	5	20	9.155						
Totale 2007 (criterio nominale 1)		34	1.821	768.849	823	4.344	1.662.795	4,13%	41,92%	46,24%
Totale 2007 (criterio sostanziale 1)		21	1.308	531.093	810	3.831	1.425.039	2,59%	34,14%	37,27%
<b>2006</b>	Fin 2006	12	561	224.700						
	Assestamento 2006	9	298	137.078						
	Totale	21	859	361.778	582	2.519	1.337.024	3,61%	34,10%	27,06%
<b>2005</b>	Fin 2005	10	897	347.072						
	Assestamento 2005	8	258	120.758						
	Totale	18	1.155	467.830	679	3.212	1.302.107	2,65%	35,96%	35,93%
<b>2004</b>	Fin 2004	9	567	242.544						
	Assestamento 2004	14	33	13.395						
	Totale	23	600	255.939	396	1.773	835.761	5,81%	33,84%	30,62%
<b>2003 (parz)</b>	Assestamento 2003	9	134	73.465	176	593	264.444	5,11%	22,60%	27,78%

<sup>1</sup> Criterio nominale: le leggi sono imputate secondo l'anno di approvazione; per il 2007 si considerano la finanziaria 2007, l'assestamento 2007, la strumentale 2008 e la finanziaria 2008; per il 2008 l'assestamento 2008 e la finanziaria 2009. Criterio sostanziale: le leggi sono imputate secondo l'anno in cui sono destinate a produrre gli effetti; per il 2007 si considerano la finanziaria 2007 e l'assestamento 2007; per il 2008 la finanziaria 2008, la strumentale 2008 e l'assestamento 2008.

<sup>2</sup> L'asimmetria del 2007 rispetto agli altri esercizi si spiega alla luce delle modifiche introdotte all'ordinamento contabile regionale. La Legge regionale n. 21/2007 aveva definito in modo molto restrittivo i contenuti ammissibili della legge finanziaria, contemporaneamente prevedendo che quelli esclusi confluissero nella legge strumentale alla manovra di bilancio. La legge regionale n. 21/2007 inoltre aveva soppresso il piano regionale di sviluppo e aveva introdotto altri strumenti di programmazione: il DPEFR, la RPPR e il POG. La legge n. 9/2008 di assestamento del bilancio 2008 ha soppresso la legge strumentale alla manovra di bilancio riassegnando i suoi contenuti alla legge finanziaria. La stessa legge imponeva l'obbligo di approvare le leggi di bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario in cui erano destinate a produrre effetti.

Le figure 1.7 e 1.8 mettono in rapporto con gli omologhi provvedimenti delle altre Regioni italiane le sole leggi finanziarie del Friuli Venezia Giulia per gli esercizi dal 2004 al 2010 secondo gli indicatori dimensionali degli articoli e dei commi.


Fig. 1.7 – Dimensioni leggi finanziarie in articoli.<sup>1</sup>



La figura 1.7 relativa all'indicatore dimensionale degli articoli evidenzia un formato costante delle leggi finanziarie del Friuli Venezia Giulia più snello rispetto a quello mediamente rilevato per le altre Regioni italiane.

Salvo l'eccezione del 2008, le leggi finanziarie del Friuli Venezia Giulia sono strutturate su un numero basso di articoli (10-15) mentre altre regioni superano anche i 30 articoli.

Fig. 1.8 – Dimensioni leggi finanziarie in commi<sup>2</sup>.



La figura 1.8, rovesciando il fenomeno rilevato nella figura 1.7, evidenzia che le leggi finanziarie del Friuli Venezia Giulia in termini di commi si muovono su dimensioni variabili, costantemente superiori rispetto a quelle mediamente rilevate per le altre Regioni, con il punto di massimo divario registrato nel 2005 e quello minimo nel 2008.

<sup>1</sup> Elaborazione sui dati dei Rapporti "sulla legislazione tra Stato, Regioni ed Unione Europea" pubblicati dalla Camera dei Deputati - Osservatorio sulla legislazione, Roma. Per l'anno 2008 il numero degli articoli per la Regione Friuli Venezia Giulia (13) comprende anche quelli della legge strumentale che accompagna la legge finanziaria (8).

<sup>2</sup> Elaborazione sui dati dei Rapporti "sulla legislazione tra Stato, Regioni ed Unione Europea" pubblicati dalla Camera dei Deputati - Osservatorio sulla legislazione, Roma. Per l'anno 2008 il numero dei commi per la Regione Friuli Venezia Giulia (513) comprende anche quelli della legge strumentale che accompagna la legge finanziaria (493).

## 1.5 - Le leggi del 2009

Le leggi approvate nel 2009 vengono elencate di seguito segnalando che in appendice sono presenti le relative schede informative con l'indicazione dell'iter procedurale, della materia disciplinata, una descrizione delle finalità e dei contenuti normativi. Vengono trattate, solo in termini generali, la legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale e la legge di approvazione del Rendiconto.

**Legge regionale 12 febbraio 2009, n. 1** - Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 29/2005 riguardante la disciplina delle vendite di fine stagione.

**Legge regionale 12 febbraio 2009 n. 2**- Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 (Disciplina dei lavori pubblici), alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico-architettonico.

**Legge regionale 12 febbraio 2009, n. 3** - Modifica dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), riguardante interventi di sostegno al mantenimento dei minori.

**Legge regionale 12 marzo 2009, n. 4** - Disposizioni urgenti in materia di personale, di conferimento di funzioni agli enti locali e di imposta regionale sulle attività produttive.

**Legge regionale 12 marzo 2009, n. 5** - Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi.

**Legge regionale 12 marzo 2009, n. 6** - Disposizioni urgenti in materia di Autorità di bacino regionale.

**Legge regionale 26 marzo 2009, n. 7** - Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

**Legge regionale 24 aprile 2009, n. 8** - Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14, in materia di impianti di distribuzione di carburanti e di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale, nonché misure per il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi impegnati in attività di protezione civile a favore delle popolazioni della regione Abruzzo colpite da eventi sismici.

**Legge regionale 29 aprile 2009, n. 9** - Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

**Legge regionale 21 maggio 2009, n. 10** - Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia.

**Legge regionale 4 giugno 2009, n. 11** - Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

**Legge regionale 23 luglio 2009, n. 12** - Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

**Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13** - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).

**Legge regionale 6 agosto 2009, n. 14** - Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale.

**Legge regionale 6 agosto 2009, n. 15** - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo, per la prevenzione e il contrasto del doping.

**Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16** - Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.

**Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17** - Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

**Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 18** - Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale.

**Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19** - Codice regionale dell'edilizia.

**Legge regionale 20 novembre 2009, n. 20** - Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

**Legge regionale 3 dicembre 2009, n. 21** - Norme urgenti per l'attività di ricerca e conduzione di studi clinici.

**Legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22** - Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione.

**Legge regionale 17 dicembre 2009, n. 23** - Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2008.

**Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24** - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).

**Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 25** - Bilancio di previsione per gli anni 2010-2012 e per l'anno 2010.


## 1.6 - Lo stato della legislazione regionale

Dall'inizio della I legislatura al 31 dicembre 2009, nella Regione Friuli Venezia Giulia sono state approvate 2239 leggi, con una media di 49 leggi l'anno. Nello stesso periodo sono state abrogate esplicitamente 820 leggi e ne risultano vigenti 1419, pari al 63% delle leggi complessivamente approvate.

Tab. 1.45 – Produzione legislativa complessiva e media dal 1964 al 2009

LEGGI APPROVATE	2239
MEDIA ANNUA LEGGI APPROVATE	49

Tab. 1.46 e fig. 1.9 – Situazione complessiva delle leggi regionali e rapporto percentuale tra leggi vigenti e leggi abrogate al 31.12.2009




Nella tabella 1.47 e nella successiva figura 1.10 viene proposto l'andamento annuale della produzione legislativa.

Tab. 1.47 – Produzione legislativa per anno dal 1964 al 2009

ANNO	N. LEGGI	ANNO	N. LEGGI
1964	3	1987	45
1965	36	1988	69
1966	33	1989	42
1967	29	1990	59
1968	43	1991	66
1969	47	1992	42
1970	51	1993	57
1971	72	1994	21
1972	60	1995	46
1973	57	1996	49
1974	51	1997	38
1975	73	1998	18
1976	69	1999	30
1977	63	2000	22
1978	87	2001	30
1979	78	2002	34
1980	80	2003	22
1981	96	2004	28
1982	92	2005	33
1983	87	2006	29
1984	57	2007	32
1985	56	2008	18
1986	64	2009	25

Fig. 1.10 - Produzione legislativa per anno dal 1964 al 2009




L'andamento della produzione legislativa per legislatura è presentato nella tabella 1.48 e nella fig. 1.11. La tabella, oltre ai valori medi della produzione

legislativa, riporta la situazione delle leggi abrogate, di quelle vigenti e del tasso percentuale di vigenza. Questi dati vanno letti, alla luce della situazione attuale, per ciascuna legislatura.

Tab. 1.48 – Dalla I alla X legislatura. Stato della produzione legislativa per ciascuna legislatura fino al 31/12/2009.

LEGISLATURA	LEGGI APPROVATE	MEDIA PER ANNO	LEGGI ABROGATE	LEGGI VIGENTI	TASSO DI VIGENZA
I (dal 26/5/64 al 14/6/68)	128	32	95	33	26%
II (dal 15/6/68 al 6/7/73)	294	59	222	72	25%
III (dal 7/7/73 al 16/7/78)	343	69	152	191	56%
IV (dal 17/7/78 al 25/6/83)	425	85	143	282	66%
V (dal 26/6/83 al 25/6/88)	299	60	93	206	69%
VI (dal 26/6/88 al 5/6/93)	269	54	71	198	74%
VII (dal 6/6/93 al 13/6/98)	172	34	26	146	85%
VIII (dal 14/6/98 al 8/6/03)	134	27	6	128	96%
IX (dal 1/7/03 al 5/5/08)	138	29	5	133	97%
X (dal 6/5/2008 al 31/12/2009)	37	22	0	37	100%
<b>totale</b>	<b>2239</b>	<b>49,21</b>	<b>820</b>	<b>1419</b>	<b>63%</b>

Fig. 1.11 – Produzione legislativa per legislatura dal 1964 al 31.12. 2009



In relazione all'andamento della produzione legislativa dalla I legislatura a quella attuale risulta evidente uno sviluppo tendenzialmente curvilineo – prima crescente – che tocca il suo apice nella IV legislatura e poi, via via calante. A partire dall' VIII legislatura emerge una tendenza alla stabilizzazione su una media di poco inferiore a trenta leggi annue. Il dato parziale della X legislatura mostra una conferma in tal senso, anche se parziale, poiché il numero delle leggi del 2008 e 2009 riguarda un periodo ancora troppo ridotto.

Per quanto riguarda il tasso di vigenza delle leggi approvate nelle diverse legislature, cioè la percentuale delle leggi vigenti sul totale delle leggi approvate in

una data legislatura, l'ultima colonna della tabella 1.48 mostra un tasso di vigenza tanto più alto quanto più recente è la legislazione prodotta, con un andamento in crescita costante che evidenzia i valori minimi nelle prime due legislature e quelli massimi nelle ultime due.

## 2 - I REGOLAMENTI REGIONALI DELL'ESECUTIVO

Questo paragrafo è riservato alla produzione regolamentare dell'esecutivo nell'anno 2009, proponendone alcuni dati di carattere meramente quantitativo. Anche in questo caso, gli indicatori dimensionali adottati sono rappresentati dal numero degli articoli, dei commi e dei caratteri.

Va precisato che i regolamenti considerati rappresentano il totale di quelli emanati, di questi, 27 hanno natura di interventi di manutenzione normativa.

La tabella 2.1 riporta le dimensioni fisiche della produzione regolamentare dell'esecutivo e la tabella successiva i dati medi del 2009.

Tab. 2.1 – Anno 2009. X legislatura – Produzione regolamentare

INDICATORE	QUANTITÀ
regolamenti	122
articoli	1.370
commi	3.036
caratteri	1.417.419

Tab. 2.2 – Anno 2009. X legislatura – Dimensioni medie dei regolamenti regionali, degli articoli e dei commi


LIVELLO DIMENSIONALE	QUANTITÀ
n. medio articoli per regolamento	11
n. medio commi per regolamento	24
n. medio commi per articolo	2

Se si confrontano i dati della tabella 2.2 con quelli della tabella 1.4 relativa alle dimensioni medie degli articoli e dei commi delle leggi, emerge chiaramente la differente struttura delle due tipologie di atto normativo: le leggi hanno mediamente una consistenza più corposa rispetto quella dei regolamenti con riguardo sia agli articoli ( 14,68 per le leggi e 11 per i regolamenti) che ai commi: 5.75 commi per articolo di legge contro 2 commi per articolo di regolamento.

La tabella 2.3 e la figura 2.1 indicano la distribuzione dei regolamenti dell'esecutivo per macrosettori di intervento normativo secondo lo schema classificatorio riportato nella tabella 1.6, fatta eccezione per il *multisetto*, che non è compatibile con il fenomeno regolamentare.

Tab. 2.3 e fig. 2.1 – Anno 2009. X legislatura – Produzione regolamentare per macrosettori

MACROSETTORE D'INTERVENTO	REGOLAMENTI
Ordinamento istituzionale	4
Sviluppo economico e attività produttive	45
Territorio ambiente e infrastrutture	22
Servizi alla persone e alla comunità	45
Finanza regionale	6
<b>Totale</b>	<b>122</b>



Dai dati esposti si ricava che i regolamenti prodotti nel periodo in esame hanno interessato tutti i macrosettori, ma in maniera prevalente quello dei *servizi alla persona e alla comunità* e quello dello *sviluppo economico e attività produttive* entrambi con il 37% del totale, che giungono ad assorbire il 72% dell'intera produzione regolamentare.

Tab. 2.4 - Anno 2009 – X legislatura. Produzione normativa in leggi e regolamenti

PRODUZIONE NORMATIVA	NUMERO	%
Leggi	25	17%
Regolamenti	122	83%
<b>Totale</b>	<b>147</b>	<b>100</b>

Il volume dei regolamenti emanati nel 2009 è di gran lunga superiore a quello delle leggi, con un rapporto di quasi cinque a uno (4,88).

### 3 - L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI

#### 3.1 - Attività del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione

Nel 2009, riprendono le attività di controllo e valutazione del Comitato, che con rinnovato impegno si è dedicato allo sviluppo dei propri compiti caratterizzati dalla funzione conoscitiva ma anche dalla veste tecnica necessaria per fornire il proprio contributo in seno al Consiglio. Si è consolidata infatti la prassi di operare in modo non partisan che porta a deliberazioni assunte con l'unanimità dei consensi, in un confronto dialettico costantemente attento alla *mission* dell'organo di produrre conoscenze a supporto dei processi decisionali, nonostante la riconosciuta difficoltà, a volte, di accantonare la veste politica di appartenenza per considerare le politiche e gli interventi regionali entro i confini dei dati fattuali, con una lettura svincolata da posizioni difensive o oppostive di schieramento.

Risulta tuttavia sempre più evidente che, alla luce della pluralità e interdisciplinarietà dei compiti affidati al Comitato, che potenzialmente si estendono a tutti i settori d'intervento regionale, e dell'approfondimento tematico che ne deriva per produrre i necessari elementi conoscitivi, dovrebbe essere supportato da risorse tecnico-professionali adeguate anche numericamente, per non essere rallentato nello svolgimento delle proprie attività.

Uno schema sintetico riassume la pluralità delle attribuzioni che, a seguito delle modifiche regolamentari sin qui intervenute, sono affidate al Comitato.

Art. 150 Reg.	Clausole valutative	Potere di proporre alla Commissione di merito l'inserimento nei testi di legge di maggiore impatto; parere alla Commissione di merito, obbligatorio ma non vincolante, sulle clausole già previste nei progetti di legge. Vigilanza sull'adempimento degli oneri informativi previsti dalle clausole e potere di richiamo in caso di gravi inadempimenti.
	Missioni valutative	Potere di deliberarne lo svolgimento anche su proposta delle Commissioni di merito o di un decimo dei Consiglieri assegnati alla Regione. Presentazione di relazioni alle Commissioni di merito sulle missioni svolte.
	Relazioni informative sull'attuazione delle leggi, presentate al Consiglio in adempimento a clausole valutative o oneri generici di rendicontazione.	Esame e pareri alle Commissioni di merito, con attenzione alla qualità dell'informativa e all'effettiva rispondenza della documentazione prodotta alle previsioni di legge
	Rapporto sulla legislazione e sulle altre attività consiliari	Approvazione di rapporti annuali in esito al monitoraggio della produzione legislativa e delle altre attività consiliari, con l'obiettivo di dare evidenza dei risultati ottenuti in termini di qualità delle leggi e di efficacia delle funzioni di indirizzo e controllo.
	Divulgazione degli esiti delle attività conoscitive svolte	Distribuzione interna ed esterna e pubblicazione sul sito del Consiglio e sul sito di progetto CAPIRe delle note informative prodotte
Art. 151 Reg.	Controllo sull'attuazione	Esame delle informative della Giunta in ordine all'attuazione data

	degli atti d'indirizzo consiliare	agli atti d'indirizzo e relativi pareri alle Commissioni di merito
Art. 127 Reg.	Relazione di verifica allegata al ddl di approvazione del Rendiconto generale della Regione	Esame e parere alla I Commissione integrata
Art. 193 Reg.	Referti e relazioni della Corte dei conti sulla gestione amministrativa	Esame e pareri alle Commissioni di merito, con spunti di riflessione e valutazioni sulle questioni emerse dall'analisi dell'organo di controllo
	Richiesta alla Corte dei conti di valutare gli effetti finanziari delle norme legislative che comportano spese	Esame della proposta di richiesta e parere alla Commissione di merito

Nell'ambito delle attribuzioni di competenza, nel 2009 il Comitato ha svolto le attività riportate nella tabella seguente.

Tab. 3.1 - Anno 2009. Attività del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione

ATTIVITÀ 2009	QUANTITÀ	OGGETTO
Sedute	9 (2 UP)	-
Pareri su clausole valutative	1	Art. Pdl <<Disposizioni in materia di contenimento dei tempi d'attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del servizio sanitario regionale>>
Pareri su relazioni della Corte dei conti	3	1. Dichiarazione di affidabilità (DAS) del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2008 2. Relazione al rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2008 3. Reddittività del patrimonio immobiliare della Regione
Pareri su relazioni della Giunta	1	Relazione di verifica allegata al disegno di legge di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2008
Missioni valutative concluse con relazione alla Commissione di merito	1	Analisi dell'indebitamento regionale – Relazione alla I Commissione permanente
Missioni valutative in svolgimento	1	Le politiche di revisione della rete ospedaliera regionale (L.R. 13/1995) – conclusa nel 2010
Pareri su note d'attuazione di atti d'indirizzo	2	7 note su atti d'indirizzo vari
Rapporto sulla legislazione	1	Rapporto sulla legislazione- Anno 2008

Le attività evidenziate costituiscono le novità in attuazione delle modifiche regolamentari, apportate dalla riforma del 2007 ed entrate a regime nella legislatura corrente, che hanno ampliato le competenze del Comitato. Nel 2010 le attribuzioni del Comitato sono state ulteriormente implementate dalle previsioni della l.r. legge 20/2010 sulla rendicontazione sociale nelle pubbliche amministrazioni della regione: il provvedimento affida al Comitato compiti di monitoraggio e di redazione di rapporti annuali.

### **3.1.1 - Il parere sulla relazione di verifica allegata al rendiconto generale della Regione.**

L'analisi della relazione di verifica che la Giunta è tenuta a presentare al Consiglio, ai sensi della legge di contabilità regionale<sup>1</sup>, è stata svolta contestualmente alle relazioni della Corte dei conti sul Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2008. Gli approfondimenti svolti su una pluralità di tematiche afferenti la gestione finanziaria e amministrativa del bilancio, riepilogati nel parere reso alla Commissione di merito, hanno arricchito il dibattito in sede d'esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto, nell'apposita sessione dedicata, distinta da quella riservata alla manovra finanziaria di fine anno dove era finora previsto. La circostanza merita di essere sottolineata per l'attenzione prestata a tale documento contabile che, per prassi costante, non riceveva la dovuta attenzione focalizzata piuttosto ai provvedimenti di programmazione finanziaria.

Tale procedura d'esame del rendiconto, assieme ai documenti collegati, si pone nell'ottica del potenziamento e dello sviluppo della funzione di controllo consiliare, in particolare sul complesso e mai abbastanza conosciuto versante dei fatti e dei risultati della gestione del bilancio, con il recupero di informazioni utili per approfondire problematiche e criticità e fondare, con maggiore consapevolezza, le nuove scelte finanziarie.

### **3.1.2 - Il controllo sull'attuazione data dalla Giunta agli atti d'indirizzo consiliare**

La novità della verifica dell'attuazione data dall'Esecutivo agli atti d'indirizzo consiliare si pone nel solco dello sviluppo della funzione di controllo, in linea con le previsioni della legge regionale 17/2007, cosiddetta "statutaria".

L'iter previsto dal Regolamento consiliare affida al Comitato l'esame in sede tecnico-consultiva, a favore delle Commissioni di merito, delle note che la Giunta è tenuta a presentare "tempestivamente" al Consiglio, per informare sull'attuazione data a mozioni e ordini del giorno, fornendo indicazioni circa gli atti amministrativi adottati, esplicitando le modalità poste in essere e motivando, se del caso, la mancata o incompleta attuazione. La procedura d'esame si completa con la relazione della Commissione di merito all'Assemblea cui, evidentemente, competono in via conclusiva le eventuali determinazioni nei confronti della Giunta.

La nuova disciplina mira a colmare la cesura che, in precedenza, ha interessato la conoscenza degli esiti dell'attività d'indirizzo consiliare, per i quali non era espressamente previsto un riscontro formale, riconducendo l'acquisizione delle informazioni in un processo strutturato. Nel rapporto dialettico con l'Esecutivo,

---

<sup>1</sup> Art. 61 della l.r. 21/2007

spicca il ruolo dell'istituzione consiliare nell'esercizio del potere d'indirizzo al governo della regione, anche se non più in via esclusiva, per effetto dell'elezione diretta del Presidente della regione .

La tabella 3.2 riepiloga i dati delle note di attuazione pervenute nel corso del 2009 a fronte degli atti d'indirizzo adottati dal Consiglio dall'inizio della legislatura<sup>1</sup>.

Tabella 3.2 - Anno 2009. Le note di attuazione degli atti d'indirizzo consiliare pervenute al 31 dicembre

ATTI DI INDIRIZZO				NOTE DI ATTUAZIONE		
TIPO ATTO	2008 (X LEG)	2009	TOTALE	NOTE PERVENUTE AL 31/12/2009	RISCONTRO %	
ODG SU DDL/PDL	64	50	114	13	11%	
ODG SU MOZIONI	4	12	16	3	19%	
MOZIONI	4	8	12	3	25%	
<b>TOTALE</b>	<b>72</b>	<b>70</b>	<b>142</b>	<b>19</b>	<b>13%</b>	
TOTALE ATTI DI INDIRIZZO			142	RISCONTRATI	19	13%
				IN ATTESA DI RISCONTRO	123	87%
<b>PERCENTUALE DI RISCONTRO<sup>2</sup></b>					<b>18%</b>	

La percentuale di riscontro degli atti è relativa al tasso di risposta da parte della Giunta rispetto all'onere di presentare al Consiglio una comunicazione scritta. Tale precisazione intende segnalare che, in relazione a possibili casi di attuazione intervenuta ma non comunicata o nei casi in cui alcuni atti, per sopravvenute occorrenze, possono essere non più riscontrabili, i dati indicati possono non rappresentare lo stato effettivo d'attuazione degli indirizzi consiliari.

Se, invece, lo stato d'attuazione degli indirizzi consiliari dovesse effettivamente coincidere con la percentuale di riscontro riportata in tabella (13% sul totale degli atti e 18% a considerare i soli atti con richiesta di riscontro al 31.12.2009), oltre che rilevarsi in sé l'esiguità dei riscontri giuntali, si dovrebbe anche considerare l'inefficacia degli atti d'indirizzo nel conseguire i risultati voluti o, per converso, la

<sup>1</sup> Nella tabella non vengono conteggiati un ODG in quanto privo di indirizzi per la Giunta e una mozione in quanto superata dal sopravvenuto venir meno della questione

<sup>2</sup> Sono esclusi gli atti di indirizzo comunicati nel 2010

rilevante misura degli inadempimenti dell'Esecutivo, a fronte di impegni spesso condivisi in sede di adozione degli atti. L'esiguità dei riscontri sconta la novità della procedura e l'impatto che può avere avuto sull'Amministrazione regionale che non ha adottato soluzioni organizzative interne atte a corrispondere a tale onere.

La tabella 3.3 evidenzia i dati relativi alle note di attuazione esaminate dal Comitato, con indicazione degli estremi dell'atto d'indirizzo, dell'oggetto, dell'assessorato di provenienza, del parere reso dal Comitato e della Commissione permanente competente.

Tabella 3.3- Anno 2009. - Le note di attuazione esaminate dal Comitato

<b>TIPO/N.ATTO/ANNO/ PRIMO FIRMATARIO</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ASSESSORATO</b>	<b>N. PARERE</b>	<b>COMMISSIONE</b>
ODG/2/DDL 10- 2008 GABROVEC	Villa Haggiconsta	Programmazione, risorse economiche finanziarie, patrimonio servizi generali	2/2009	I
ODG/6/DDL 40-2008 NARDUZZI	Risparmio energetico sugli edifici assegnati al Consiglio regionale	Programmazione, risorse economiche finanziarie, patrimonio servizi generali	2/2009	I
ODG/35/DDL40-2008 GABROVEC	Ristrutturazione del Narodni dom di Trieste	Programmazione, risorse economiche finanziarie, patrimonio servizi generali	2/2009	I
ODG/31/DDL40-2008 SASCO	Sussidiarietà e devoluzione - fusione dei Comuni - modifica della legislazione di settore	Pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	3/2009	V
ODG/3/MOZ.8-2008 SASCO	Mantenimento degli attuali sistemi elettorali nelle elezioni della prossima primavera	Pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	3/2009	V
ODG/11/DDL40-2008 IACOP	Sicurezza	Pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza	3/2009	V
ODG/30/DDL 10-2008 ASQUINI	Collegamento aereo fra l'aeroporto di Ronchi e quello di Milano Linate	Mobilità, energia ed infrastrutture di trasporto	Sospeso con richiesta di ulteriori informazioni	IV

Nei pareri resi, il Comitato ha avuto modo di rilevare alcuni aspetti d'interesse generale sia con riguardo alla conformità delle note esaminate ai requisiti previsti dal

Regolamento interno sia al contenuto stesso degli atti d'indirizzo, con richiamo all'«*impegno di tutti per dare concretezza e sostanza all'attività d'indirizzo*»:

- Necessità che le comunicazioni siano corredate dall'indicazione degli atti amministrativi adottati per poter «*verificare nel concreto lo stato d'attuazione degli interventi e delle attività oggetto degli indirizzi consiliari, diversamente venendo a mancare la possibilità di un autonomo ed effettivo riscontro*».
- Esercizio non del tutto efficace ed appropriato dell'attività d'indirizzo consiliare per i casi in cui gli impegni affidati alla Giunta richiedevano di fatto il ricorso a istituti nella disponibilità del Consiglio (progetti di legge nazionale e voti alle Camere e al Governo ex art. 26 dello Statuto) ivi compreso l'esercizio dell'iniziativa legislativa.
- Mancanza di un filtro tecnico in sede di presentazione degli atti.

Va anche segnalato che la procedura d'esame delle note d'attuazione svolta dal Comitato, che ha reso parere alle Commissioni di merito non è stata completata, mancando il seguito dell'esame da parte delle Commissioni di merito che dovrebbero successivamente riferire all'Aula.

### **3.1.3 - La missione valutativa sull'indebitamento regionale**

Nei primi mesi del 2009 è stata avviata e portata a termine la prima missione valutativa della legislatura, su proposta presentata al Comitato da parte di dodici consiglieri della maggioranza.

L'approfondimento ha riguardato la situazione dell'indebitamento regionale, con la ricostruzione dei dati per il periodo 2002-2008 relativi alle grandezze delle autorizzazioni legislative di ricorso al mercato finanziario, del debito effettivamente acceso e della sua composizione (Mutui e Buoni ordinari regionali) e consistenza a fine di ciascun esercizio, assieme alla ricognizione del debito ancora da contrarre.

L'analisi ha indagato anche l'aspetto qualitativo della ripartizione del debito acceso fra i diversi settori d'intervento e per categoria e voce economica della spesa. Ne sono emerse informazioni che attestano: un trend decrescente delle autorizzazioni legislative di spesa con ricorso al debito a partire dal 2006; gli effetti di riduzione, conseguenti alle operazioni di abbattimento del debito disposte nel 2008, sul debito ancora da contrarre (debito potenziale), che presenta comunque valori in ascesa in relazione alle scelte operate negli anni 2008-2009 di non procedere a nuove emissioni; la prevalenza, nella composizione delle partite debitorie, della componente dell'emissione di BOR, strumento di provvista utilizzato in via esclusiva a partire dal 2003; l'autorizzazione e l'assunzione del debito in conformità ai vincoli e ai limiti di legge; una consistenza dello stock del debito acceso scontatamente in

ascesa sino al 2007 per via del sommarsi delle emissioni effettuate annualmente e poi in calo per via dello stop a nuove emissioni; una destinazione del debito acceso ripartita al 50% fra gli investimenti diretti della Regione e il finanziamento di investimenti d'interesse regionale, in prevalenza per opere nel settore sanitario e per opere di competenza dei comuni.

#### ***3.1.4 - Gli oneri informativi sull'attuazione delle leggi e i risultati delle politiche regionali.***

La tabella 3.4 riepiloga le disposizioni del vigente corpo normativo che prevedono oneri informativi nei confronti del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione data alle leggi regionali. La presentazione delle prescritte relazioni costituisce la premessa necessaria per attivare in seno al Consiglio il processo conoscitivo di controllo e valutazione.

Nel corso del 2009 sono quattro le nuove leggi regionali nelle quali sono presenti delle clausole di valutazione; di queste, soltanto una è stata elaborata in seno al Comitato, mentre le altre sono frutto di emendamenti d'iniziativa consiliare, apportati nel corso dell'iter di approvazione dei relativi provvedimenti.

A fronte delle numerose disposizioni che prevedono la presentazione di relazioni informative al Consiglio, gli adempimenti all'onere di legge non sono stati evasi (tranne che nel caso sub n. 31 di cui alla tabella 3.4 ). Il dato rappresenta una criticità evidente che necessiterebbe la dovuta attenzione e un rinnovato impegno, con un migliore raccordo con l'Amministrazione regionale che favorisca il ritorno conoscitivo necessario a far decollare le attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali che costituiscono la scommessa più importante cui l'istituzione consiliare è chiamata a misurarsi per migliorare la qualità della legislazione e la capacità di elaborare politiche sempre più efficaci, che possano corrispondere ai bisogni della comunità regionale, specie nello scenario dell'accresciuto ruolo di responsabilità che deriva dalla prospettiva del federalismo fiscale.

Tabella 3.4 - Anno 2009. Elenco delle leggi regionali che prevedono oneri informativi (al 31.12.2009)

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' DELL'INFORMATIVA E DATA SCADENZA
1	L.R. 20 novembre 2009, n. 20 <<Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia>> Art. 16, comma 2, lettera d)	Relazione contenente la valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi effettuati per promuovere la tutela delle minoranze di lingua tedesca.	Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca	Annuale
2	L.R. 21 maggio 2009, n. 10 <<Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia>> Art. 3 (Clausola valutativa)	Relazione sullo stato d'attuazione della legge, con indicazione dei dati del potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere	Assessore regionale all'istruzione	Annuale, (entro il mese successivo all'inizio dell'anno scolastico di riferimento)
3	L.R. 2009, n. 9 <<Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale>> Art. 27 (Clausola valutativa)	Relazione che documenta l'attuazione della legge e i risultati ottenuti in termini di tutela della sicurezza urbana e territoriale.	Giunta regionale	Annuale (prima scadenza: 31 dicembre 2010)
4	LR 26 marzo 2009, n. 7 <<Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale>> Art. 15 (Clausola valutativa)	Relazione che documenta lo stato di attuazione della legge e illustra i risultati ottenuti in termini di contenimento dei tempi di attesa per la fruizione delle prestazioni sanitarie.	Giunta regionale	Annuale (entro febbraio di ogni anno)
5	L.R. 18 dicembre 2007, n. 29 <<Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana>> Art. 29 (Clausola valutativa)	a) Relazione sullo stato d'attuazione della legge; b) Rapporto sui risultati ottenuti in termini di ampliamento dell'uso della lingua friulana.	Giunta regionale	a) Annuale Febbraio b) Quinquennale
6	L.R. 23 maggio 2007, n. 12 <<Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani>> Art. 20 (Clausola valutativa)	Relazione documentata sull'attuazione delle legge ed i risultati ottenuti nel favorire la partecipazione dei giovani all'elaborazione e alla realizzazione delle politiche giovanili.	Giunta regionale	Triennale
7	L.R. 7 luglio 2006, n. 11 <<Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità>> Art. 24 (Valutazione degli interventi) <sup>1</sup>	Valutazione dell'Amministrazione regionale sull'efficacia delle azioni realizzate	Amministrazione regionale	Triennale

<sup>1</sup> Disposizione modificata dall'art. 46, c. 1, della l.r. 7/2010

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' DELL'INFORMATIVA E DATA SCADENZA
8	L.R. 31 marzo 2006, n. 6 <<Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale>>  Art. 61 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge che evidenzia i risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle persone e delle famiglie	Giunta regionale	Triennale 31 marzo
9	L.R. 9 gennaio 2006, n. 1 <<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>> a) art. 26, c. 5 b) art. 45, c. 5	a) Relazione sullo stato di attuazione del Piano di valorizzazione territoriale b) Comunicazione delle risultanze delle rilevazioni dell'Osservatorio regionale per la finanza locale	Giunta regionale	Annuale
10	L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 <<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla L.R. 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>> Art. 105 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge che evidenzia i risultati ottenuti nel perseguimento delle finalità previste, rispetto agli obiettivi programmati e alle scelte di pianificazione effettuate, in termini di effetti prodotti dagli interventi realizzati sul sistema socio-economico regionale	Giunta regionale	Triennale 30 giugno
11	L.R. 18 agosto 2005, n. 20 <<Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia>> Art. 28 (Clausola valutativa) <sup>1</sup>	Relazione sull'attuazione della legge che evidenzia i risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema educativo integrato, in termini di miglioramento dei servizi a copertura della complessità dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie	Giunta regionale	Triennale 31 marzo
12	L.R. 9 agosto 2005, n. 18 <<Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro>> Art. 4 (Clausola valutativa)	Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate	Amministrazione regionale	Annuale
13	L.R. 2005, n. 13 <<Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)>> art. 19, c. 2, l. K)	Relazione sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta	Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici	Annuale

<sup>1</sup> Disposizione modificata dall'art. 23, c. 2, della l.r. 7/2010

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' DELL'INFORMATIVA E DATA SCADENZA
14	L.R. 23 maggio 2005, n. 12 <<Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario>> Art. 8 (Valutazione degli interventi)	Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate	Amministrazione regionale	Triennale
15	L.R. 8 aprile 2005, n. 7 <<Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro>> art. 7 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti al fine di prevenire e contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro	Giunta regionale	Biennale
16	L.R. 4 marzo 2005, n. 4 <<Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.>> a) art. 7, c. 15; b) art. 12(Clausola valutativa)	a) Elenco delle imprese beneficiarie degli incentivi, delle pratiche in corso di valutazione e di quelle con esito negativo, completo di importi e di succinta descrizione b) Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate, in relazione alla validità strategica, finanziaria ed economica e per la loro capacità di supportare lo sviluppo competitivo delle PMI.	a) Assessore b) Amministrazione regionale	a) Semestrale b) Annuale
17	L.R. 25 ottobre 2004, n. 25 <<Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale>> Art. 5, comma 2 lettera b)	Relazione di analisi dello stato della sicurezza e dell'educazione stradale in regione.	Osservatorio sulla sicurezza stradale	Annuale 31 marzo
18	L.R. 25 ottobre 2004, n. 24 <<Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare>> Art. 10, comma 2	Informativa sull'attività di verifica svolta da Province, in collaborazione con i Comuni, le Aziende per i servizi sanitari, le associazioni, gli enti e le istituzioni del privato sociale sulla consistenza dell'attività di assistenza familiare e sugli effetti prodotti dagli interventi sul sistema dei servizi territoriali	Giunta regionale	Non espressamente indicata
19	L.R. 17 agosto 2004, n. 23 <<Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale>> Art. 7, comma 3	Relazione sullo stato di salute della popolazione della regione, che evidenzi il grado di raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria	Giunta regionale	Annuale 30 giugno

<b>N.</b>	<b>LEGGE REGIONALE E ARTICOLO</b>	<b>OGGETTO DELL'INFORMATIVA</b>	<b>SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA</b>	<b>PERIODICITA' DELL'INFORMATIVA E DATA SCADENZA</b>
20	L.R. 24 maggio 2004, n. 16 <<Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti>> Art. 7, comma 4	Relazione sull'attività svolta in base al programma annuale degli interventi	Giunta regionale e Consulta regionale dei consumatori e degli utenti	Annuale 31 marzo
21	L.R. 11 aprile 2003, n. 9 <<Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002>> (Legge 18 ottobre 1955, n. 908 Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia)	Relazione sull'attività svolta	Comitato di gestione del F.R.I.E. , tramite Amministrazione regionale	Annuale
22	L.R. 7 marzo 2003, n. 6 <<Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica>> Art. 11, comma 7	Referto sullo stato di attuazione degli interventi sostenuti dal Fondo per l'edilizia residenziale	Giunta regionale	Annuale 30 novembre
23	L.R. 12 settembre 2001, n. 22 <<Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati>> Art. 6, comma 2	Relazione in ordine agli esiti dei lavori della Conferenza regionale sull'amianto	Commissione regionale sull'amianto	Annuale
24	L.R. 21 luglio 2000, n. 14 <<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale>> Art. 3, comma 1, lettera c)	Relazione di verifica sull'attuazione del programma degli interventi	Conferenza di servizi per le finalità della legge.	Annuale
25	L.R. 22 febbraio 2000, n. 2 <<Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000)>> Art. 8, commi 96 e 97	Relazioni sull'andamento e sull'efficacia della spesa regionale	Giunta regionale	Periodica 31 gennaio, 30 giugno e 15 ottobre
26	L.R. 15 febbraio 1999, n. 4 <<Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999)>> Art. 3, comma 7 ter	Stato di attuazione dei programmi cofinanziati	Giunta regionale	Annuale

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' DELL'INFORMATIVA E DATA SCADENZA
27	L.R. 18 gennaio 1999, n. 2 <<Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla L.R. 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo.>> Art. 1, comma 3	Informazioni sullo stato di attuazione delle attività di intervento a favore della zona e delle popolazioni interessate	Presidente della Regione	Periodica, quando ne ricorra l'esigenza o ne sia richiesto
28	L.R. 3 marzo 1998, n. 6 <<Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – A.R.P.A.>> Art. 7, comma 3, lettera g)	Relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, con riferimento all'esercizio precedente	A.R.P.A. tramite Assessore competente	Annuale 31 marzo
29	L.R. 4 luglio 1997, n. 23 <<Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale>> Art. 2, comma 4	Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti	I Presidenti degli organi collegiali tramite la Giunta regionale	Eventuale, al termine dei lavori dell'organo collegiale
30	L.R. 19 dicembre 1996, n. 49 <<Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria>> Art. 29, comma 5	Relazione sullo stato sanitario della regione, che evidenzia il grado di raggiungimento degli obiettivi della pianificazione sanitaria	Giunta regionale	Annuale 15 settembre
31	L.R. 12 novembre 1996, n. 47 <<Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali>> Art. 19, comma 1	Relazione sullo stato di attuazione della legge	Giunta regionale	semestrale
32	L.R. 14 luglio 1995, n. 27 <<Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli - Venezia Giulia>> Art. 7, comma 1	Relazione contenente il resoconto delle attività svolte in riferimento agli obiettivi prioritari	Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali tramite la Direzione regionale competente	Annuale 31 marzo

<b>N.</b>	<b>LEGGE REGIONALE E ARTICOLO</b>	<b>OGGETTO DELL'INFORMATIVA</b>	<b>SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA</b>	<b>PERIODICITA' DELL'INFORMATIVA E DATA SCADENZA</b>
33	L.R. 26 giugno 1995, n. 26 <<Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione>> Art. 5, comma 6	Relazione sullo stato di attuazione delle misure a sostegno degli investimenti industriali in regione.	Assessore regionale competente	Annuale
34	L.R. 27 febbraio 1995, n. 13 <<Revisione della rete ospedaliera regionale>> Art. 20, comma 4	Relazione sull'andamento della spesa sanitaria	Giunta regionale	Annuale 31 ottobre e comunque entro il termine di presentazione del bilancio di previsione
35	L.R. 20 gennaio 1992, n. 2 <<Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento>> Art. 2, comma 6	Rapporto sullo stato di attuazione del Programma regionale di politica industriale	Giunta regionale	Annuale
36	L.R. 31 gennaio 1989, n. 6 <<Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari>> Art. 16, comma 1 (sost. da LR 7/2008)	Relazione sul conseguimento degli obiettivi della legge.	Giunta regionale (Assessore delegato alle relazioni internazionali) al Consiglio Regionale	Al termine di ogni periodo di programmazione comunitaria
37	L.R. 9 giugno 1988, n. 43 <<Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della L.R. 12 maggio 1971, n. 19, (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia)>> Art. 1, comma 5	Relazione sulla situazione del settore e sull'attività svolta da parte degli Enti preposti.	Presidente della Regione o l'assessore da lui delegato	Annuale 30 giugno
38	L.R. 01 marzo 1988, n. 7 <<Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali>> Art. 234, comma 1	Relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria degli Enti regionali	Collegio dei revisori dei conti	Semestrale 30 giugno e 31 dicembre
39	L.R. 14 agosto 1987, n. 22 <<Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia>> Art. 35, comma 1	Informativa sull'attuazione della legge	Giunta regionale	Annuale
40	L.R. 1 giugno 1987, n. 15 <<Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli>> Art. 7, comma 3	Relazione sull'attuazione del programma degli interventi previsti per l'anno precedente.	Giunta regionale	Annuale

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' DELL'INFORMATIVA E DATA SCADENZA
41	L.R. 31 dicembre 1986, n. 64 <<Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile>> Art. 35, comma 1	Relazione sull'attività svolta dall'Amministrazione regionale in materia di protezione civile	Presidente della Regione	Annuale
42	L.R. 18 novembre 1976, n. 60 <<Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia>> Art. 64	Relazione contenente i dati sugli interventi finanziari disposti.	Giunta regionale	Annuale

## 4 - I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

### 4.1 - L'indirizzo politico

La tabella 4.1 fornisce i dati degli atti di indirizzo politico e il loro esito nell'anno 2009, limitatamente alla fase che riguarda l'avvio del procedimento in Aula.

Tab. 4.1 – Anno 2009. X legislatura. Atti di indirizzo politico.

ATTI DI INDIRIZZO POLITICO		TOTALI
<b>MOZIONI</b>	presentate	34
	approvate	8
	respinte o ritirate	11
	non evase	23
	% di successo in Aula	23 %
<b>ORDINI DEL GIORNO SU MOZIONI</b>	Presentati	15
	accolti o approvati	11
	respinti o ritirati	3
	% di successo in Aula	80 %
<b>ORDINI DEL GIORNO SU PROGETTI DI LEGGE</b>	Presentati	92
	accolti o approvati	50
	non accolti o respinti	14
	Ritirati	25
	% di successo in Aula	54 %

Dalla tabella 4.1 risulta che l'attività di indirizzo politico comprende un insieme di 141 atti presentati in Consiglio, di cui 34 mozioni, pari al 24%, 15 ordini del giorno su mozioni (11%) e 92 ordini del giorno su progetti di legge (65%). Il tasso di successo del complesso degli atti, dato dal rapporto percentuale tra quelli accolti o approvati in Aula (69) e quelli presentati (141) si attesta mediamente sul 49%, segnando una netta riduzione rispetto il 66% del 2008 e il dato medio della X legislatura (70%). Avuto riguardo alle singole componenti degli atti di indirizzo, merita sottolineare il modesto tasso di successo delle mozioni pari al 23,5%, inferiore a quello del 26% per il 2008 e al 38% della X legislatura).

A partire dall'inizio della X legislatura vanno considerate le nuove e più stringenti regole dirette al potenziamento dell'attività di indirizzo e di controllo, che prevedono l'obbligo di informazione da parte della Giunta regionale sull'attuazione alle mozioni e agli ordini del giorno adottati dall'Assemblea.

Le attività connesse al procedimento relativo alla fase di ritorno delle informazioni da parte della Giunta, vedono coinvolto il Comitato per la legislazione per il vaglio tecnico delle informative inviate dall'esecutivo sulle quali esprime parere alle Commissioni di merito, individuate come prima sede di verifica degli adempimenti svolti, per riferirne all'Aula.

Le previsioni citate hanno innescato un procedimento articolato e complesso che ha richiesto una specifica formalizzazione per gestire una buona quantità di atti e monitorarne il percorso nelle diverse fasi: è stata creata una base informativa che fosse in grado di offrire tutte le informazioni e l'accesso alla documentazione d'interesse per i consiglieri, per gli operatori e quindi per i cittadini, circa gli esiti, come pure dei mancati esiti connessi all'attività di indirizzo.

Considerando l'attività svolta finora, il bilancio non risulta pienamente positivo: se infatti il numero degli atti di indirizzo approvati dall'Aula è piuttosto consistente, non altrettanto rilevante è il numero degli atti per i quali l'esecutivo ha fornito un'informativa. Per le mozioni si tratta di 9 atti approvati, mentre le risposte fornite si riferiscono solo a 3; per gli ordini del giorno invece il numero di atti approvati è pari a 97, di cui 81 su progetti di legge e 16 su mozioni, e le risposte pervenute, sono pari, rispettivamente a 12 e 3. Il Comitato sulla legislazione ha finora espresso parere alle Commissioni di merito per un totale di 6 informative dell'esecutivo: nessuna di queste è ancora approdata all'esame dell'Assemblea.

L'esercizio delle attività di indirizzo e di controllo stenta a trovare l'attenzione necessaria, come pure gli spazi dedicati ad uno sviluppo autonomo; si tratta tuttavia di un processo avviato, destinato a segnare in modo sempre più marcato il ruolo delle Assemblee legislative nei confronti dell'esecutivo.

Tab. 4.2 - Situazione delle risposte fornite dalla Giunta regionale sull'attuazione degli atti di indirizzo

TIPO ATTI DI INDIRIZZO	ATTI DI INDIRIZZO		INFORMATIVE DELLA GIUNTA REGIONALE	
	APPROVATI NEL 2008	APPROVATI NEL 2009	TOTALE AL 31-12-2009	% DI RISCONTRO
Mozioni	4	8	3	25%
Ordini del giorno su mozioni	4	12	3	19%
Ordini del giorno su ddl/Pdl	64	50	13	11%
<b>Totale</b>	<b>72</b>	<b>70</b>	<b>19</b>	<b>13%</b>

## 4.2 - Il sindacato ispettivo

La tabella 4.3 presenta la situazione relativa agli atti di sindacato ispettivo nel 2009 e al loro esito.

Tab. 4.3 –Anno 2009. X legislatura – Atti di sindacato ispettivo

<b>TIPOLOGIA ATTI</b>	<b>Presentati.</b>	<b>Evasi</b>	<b>% evasione.</b>
Interpellanze	108	37	34%
Interrogazioni a risposta scritta	42	18	43%
Interrogazioni a risposta orale	302	128	42%
Interrogazioni a risposta immediata	182	182	100%
<b>totale</b>	<b>634</b>	<b>365</b>	<b>57%</b>

Lo strumento di sindacato più utilizzato nei confronti dell'esecutivo risulta l'interrogazione che, da sola, rappresenta l'83% del totale

Le interpellanze rappresentano uno strumento meno utilizzato, con una percentuale di evasione piuttosto modesta che si attesta sul 34% contro il 57% del totale di tutti gli atti di sindacato ispettivo.

In termini di efficacia del mezzo prescelto, va evidenziato il picco positivo, pari al 100% delle interrogazioni a risposta immediata, che è frutto del carattere di tale istituto.

L'insieme delle interrogazioni a risposta scritta e orale si è attestato su una percentuale di evasione che si aggira sul 42%.

## 4.3 - Le nomine e le designazioni

Le nomine e le designazioni di competenza regionale in enti e organi di gestione, consultivi e di controllo, operanti sia in ambito regionale che nazionale, di spettanza sia degli organi dell'esecutivo regionale (Presidente, Giunta regionale e Assessori) che del Consiglio regionale, sono disciplinate dalla L.R. 23 giugno 1978, n. 75 e dalla L.R. 12 marzo 1993, n. 9.

Il sistema attribuisce all'esecutivo (per le nomine di sua competenza) la formulazione della proposta sulla quale si esprime la Giunta per le nomine, integrata dal Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità con parere

motivato (non vincolante) Per le cariche non di vertice di competenza dell'esecutivo (amministratori non presidenti o vice presidenti) il controllo politico sulle nomine avviene facoltativamente nella forma della richiesta di riesame indirizzata dalla Giunta per le nomine all'organo proponente dell'esecutivo.

Ai fini dell'espressione del parere di competenza sui nominativi proposti dall'esecutivo, la Giunta per le nomine ha esaminato nel 2009, 14 candidature, esprimendo 6 designazioni che hanno riguardato 2 organismi. I vertici di quattro enti sono stati nominati dal Presidente della Regione.

La tabella che segue fornisce il quadro delle nomine e designazioni effettuate nel 2009 e l'indicazione degli organismi interessati, riguardanti gli enti, istituti ed organismi degli organi consultivi e di proposta, enti pubblici strumentali, agenzie regionali, società di capitali e consortili, enti funzionali e persone giuridiche private.

Tabella 4.4 - Anno 2009. - X legislatura - Nomine e designazioni di competenza regionale

ENTI, SOCIETA', ISTITUTI, COMITATI, COMMISSIONI, ORGANI DI GARANZIA	PRESIDENTE, AMMINISTRATORE UNICO, COMMISSARIO, DIRETTORE GENERALE		COMPONENTI ORGANO AMMINISTRATIVO O CONSULTIVO		COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO	
	nomina	designazione	nomina	designazione	nomina	designazione
AUTORITA' REGIONALE PER LA VIGILANZA SUI SERVIZI IDRICI		Cons. Reg. 1				
A.RE.RA.N	Pres.Reg. 1					
ENTE TUTELA PESCA	Pres.Reg. 1					
F.R.I.E.	Pres.Reg. 1			Cons. Reg. 4 + 1*		
GESTIONE IMMOBILI S.P.A.	Pres.Reg. 1					

\* Uno dei 4 componenti del Comitato di gestione eletti in Aula ha rinunciato all'incarico, ed è stato necessario procedere alla sostituzione tramite una nuova votazione.

## 5 - L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

### 5.1 - L'attività delle Commissioni

L'attività svolta dalle commissioni consiliari nel 2009 è rappresentata nella tabella 5.1, eccetto quella relativa al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione che è illustrata nel capitolo precedente.

Tab. 5.1 – Anno 2009. X legislatura. Attività delle Commissioni di merito

COMMISSIONI <sup>1</sup>	SEDUTE	ORE ATTIVITÀ	SOGGETTI AUDITI	PARERI SU ATTI DI GIUNTA	Provvedimenti esaminati in sede referente e consultiva
I	26	64	28	5	6
II	32	51	77	10	10
III	39	72	135	14	18
IV	44	68	118	10	13
V	38	80	29	5	21
VI	39	61	114	2	11
Totale	218	396	501	46	79

La tabella mostra che nel 2009 le attività svolte dalle commissioni di merito hanno avuto una distribuzione piuttosto disomogenea. La V Commissione risulta relativamente più impegnata in termini di ore (80), mentre la IV Commissione lo è in termini di sedute (44). La meno gravata in termini di ore è la II Commissione (51) e la I lo è in termini di sedute (26).

La V Commissione ha esaminato il più alto numero di provvedimenti (21) mentre la III Commissione ha il più consistente numero di soggetti auditi (135). La I Commissione detiene il numero più basso sia dei provvedimenti esaminati (6) che dei soggetti auditi (28), di poco inferiore alla V Commissione. La III Commissione è quella che ha rilasciato il più elevato numero di pareri su atti di Giunta (14), mentre la VI Commissione ha rilasciato solo due pareri, meno di tutte le altre Commissioni, anche se il numero è di poco superiore per la I e la V Commissione, con 5 pareri ciascuna.

<sup>1</sup> Le competenze delle Commissioni permanenti sono stabilite dall'articolo 30 del Regolamento interno come segue:

I Commissione: bilancio e programmazione, credito, finanze, imposte, tributi, contabilità, demanio e patrimonio, organizzazione della Regione, degli enti e delle agenzie regionali, personale degli enti del comparto unico regionale, società a partecipazione regionale, statistica e sistemi informativi, libro fondiario;

II Commissione: agricoltura e foreste, sviluppo della montagna, pesca marittima e acquacoltura, industria, artigianato, commercio interno ed estero, fiere e mercati, turismo e terziario, sostegno all'innovazione nei settori produttivi, tutela dei consumatori, professioni, lavoro e cooperazione, formazione professionale;

III Commissione: tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, immigrazione, corregionali all'estero, previdenza complementare e integrativa;

IV Commissione: lavori pubblici, edilizia, espropriazione, pianificazione territoriale, viabilità, trasporti, porti e aeroporti civili, navigazione, protezione civile, energia, parchi e riserve naturali, caccia, pesca nelle acque interne, tutela dell'ambiente e del paesaggio, cave, miniere, acque minerali;

V Commissione: affari istituzionali e statutari, forma di governo, elezioni, disciplina del referendum, autonomie locali, usi civici, rapporti esterni e con l'Unione europea, organi di garanzia;

VI Commissione: ricerca scientifica e tecnologica, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche e culturali, spettacolo e manifestazioni, attività ricreative e sportive, politiche giovanili, politiche della pace, della solidarietà e dell'associazionismo, ordinamento della comunicazione.

## 5.2 - L'attività dell'Assemblea

L'attività compiuta dall'Assemblea nel corso del 2009 è rappresentata nella tabella che segue.

Tab. 5.2 – Anno 2009. X legislatura - Attività dell'Assemblea

<b>INDICATORE DI ATTIVITA'</b>	<b>TOTALE</b>
Leggi approvate	25
Delibere non legislative	9
Nomine e designazioni	6 (2enti)
Votazioni	1468
Sedute	74
Ore di attività	280

La tabella 5.3 presenta l'indice di produttività dell'Assemblea dato dal rapporto fra provvedimenti approvati e sedute dedicate nell'anno 2009.

Tab. 5.3 – Anno 2009. X legislatura. Indice di produttività dell'Aula

<b>N. SEDUTE</b>	<b>PROVEDIMENTI APPROVATI</b> (leggi + provvedimenti non legislativi)	<b>INDICE DI PRODUTTIVITÀ</b> provvedimenti approvati/sedute
74	25+ 9 = 34	0,46

## 5.3 - L'attività degli altri organismi consiliari

La tabella 5.4 evidenzia il numero di sedute effettuate dagli organismi consiliari diversi dall'Assemblea e dalle Commissioni.

Tab.5.4 – Anno 2009. X legislatura - Attività degli altri organismi consiliari

<b>ORGANI</b>	<b>TOTALE SEDUTE 2009</b>
Conferenza Capigruppo	31
Conferenza Presidenti Commissione	\
Ufficio Di Presidenza	17
Giunta Elezioni	2
Giunta Nomine	8
Giunta Regolamento	1

La tabella 5.4 segnala che la Conferenza dei Capigruppo come l'organismo che più si riunisce rispetto agli altri, in misura di un terzo superiore all'Ufficio di Presidenza e sestupla rispetto alla Giunta del Regolamento.

La tabella 5.5 riporta i dati numerici dell'attività della Giunta per le nomine, senza tener conto di quelle espresse dal Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l.r. 9/1993, come già riferito al paragrafo 4.3.

*Tab. 5.5 – Anno 2009. X legislatura – Attività Giunta nomine*

<b>ATTIVITA' DELLA GIUNTA NOMINE</b>	<b>TOTALE</b>
candidature esaminate	14
candidati auditi	4
nomine dirette	0
designazioni	6
enti/organismi interessati	2
nomine presidenti/ vicepresidenti *	4
enti/organismi interessati	4

\* *Nomine ex art. 3 delle l.r. 75/1978 di competenza del Presidente della Regione o della Giunta regionale su parere della Giunta per le nomine*

## **6 - LA LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE**

### **6.1 - Oggetto e ambito temporale dell'indagine**

Come nei precedenti rapporti regionali, questa sezione è dedicata al contenzioso costituzionale sulla legislazione della Regione Friuli Venezia Giulia, che pertanto prosegue ed aggiorna, quando necessario, l'indagine avviata negli anni precedenti.

Il contenzioso considerato concerne sia i giudizi di costituzionalità sulle leggi regionali promossi dal Governo in via principale, che quelli promossi in via incidentale. Il presente aggiornamento considera, per quanto riguarda i giudizi in via principale, i ricorsi del Governo relativi alle leggi regionali promulgate nel corso del 2009, nonché le decisioni della Corte costituzionale adottate nel corso dello stesso 2009; per quanto riguarda i giudizi in via incidentale, le ordinanze di rimessione e le decisioni della Corte emesse nel corso del 2009.

### **6.2 - Quadro normativo e prassi**

Nel 2009 non vi sono stati mutamenti nella disciplina costituzionale e legislativa del controllo giudiziale della legislazione regionale, che continua ad essere normato, a livello di fonti costituzionali, dall'art. 127, primo comma, cost., come modificato dalla legge cost. 3/2001, (applicabile in virtù della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della stessa legge cost. 3/2001) per i giudizi in via principale, e dall'art. 1 della legge cost. 1/1948 per i giudizi in via incidentale.

### **6.3 - I giudizi in via principale su ricorsi del Governo contro leggi della Regione Friuli Venezia Giulia**

#### **6.3.1 - Profili generali**

Nel corso del 2009, su 25 leggi regionali promulgate, ben sei sono state impugnate dal Governo: la legge regionale 9/2009 in materia di sicurezza e polizia locale, la legge regionale 11/2009 contenente misure urgenti "anti-crisi", la legge regionale 12/2009 (Assestamento del bilancio 2009), la legge regionale 13/2009 (Legge comunitaria 2008), la legge regionale 16/2009 in materia antisismica e la legge regionale 24/2009 (Legge finanziaria 2010).

Inoltre, nel periodo considerato, la Corte costituzionale ha definito, con la sentenza n. 159, il ricorso del Governo sulla legge regionale 29/2007 contenente norme per la tutela della lingua friulana e, con la sentenza n. 165, quello sulla legge regionale 6/2008 in materia di attività venatoria.

La tabella 6.1 contiene l'elenco delle leggi regionali a partire dalla IX legislatura ad oggi impugnate dal Governo in via di azione e il relativo stato del giudizio aggiornato al 30 marzo 2010.

Tab. 6.1-- Stato del contenzioso costituzionale sulle leggi regionali dal giugno 2003 al 31.12.2009.

Nr	ESTREMI LEGGE	TITOLO LEGGE	DECISIONE CORTE COST.
1	LR 11/12/2003 n. 21	Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali	Sent. 0173/2005
2	LR 11/12/2003 n. 22	Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive	Sent. 0198/2004
3	LR 24/05/2004 n. 15	Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia	Sent. 0215/2006
4	LR 24/05/2004 n. 17	Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali	Sent. 0378/2005
5	LR 25/10/2004 n. 25	Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale	Ord. 0426/2005
6	LR 04/03/2005 n. 4	Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004	Sent. 0075/2006
7	LR 04/03/2005 n. 5	Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei	Sent. 0156/2006
8	LR 08/04/2005 n. 7	Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psichiche nell'ambiente di lavoro	Sent. 0239/2006
9	LR 06/05/2005 n. 11	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)	Sent. 0398/2006
10	LR 11/08/2005 n. 19	Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale	Sent. 0391/2006
11	LR 18/08/2005 n. 21	Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale	Ord. 417/2006
12	LR 13/12/2005 n. 30	Norme in materia di piano territoriale regionale	Sent. 0286/2006
13	LR 09/01/2006 n. 01	Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia	Sent. 0238/2007
14	LR 21/07/2006 n. 12	Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7	Ord. 0427/2007
15	LR 25/08/2006 n. 18	Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.	Ord. 0442/2007
16	LR 02/10/2007 n. 24	Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS).	Sent. 368/2008
17	LR 18/12/2007 n. 29	Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana	Sent. 159/2009
18	LR 06/03/2008 n. 6	Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria	Sent. 165/2009
19	LR 21/10/2008 n. 12	Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)	Giudizio pendente
20	LR 29/04/2009 n. 9	Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale	Giudizio pendente
21	LR 04/06/2009 n. 11	Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici	Giudizio pendente
22	LR 23/07/2009 n. 12	Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007	Giudizio pendente
23	LR 30/07/2009 n. 13	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione	Giudizio pendente

Nr	ESTREMI LEGGE	TITOLO LEGGE	DECISIONE CORTE COST.
		del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008)	
24	LR 11/08/2009 n. 16	Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio	Giudizio pendente
25	LR 30/12/2009 n. 24	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)	Giudizio pendente

### 6.3.2 –Aspetti quantitativi: le tendenze rilevate

Sotto il profilo quantitativo va segnalato che la tendenza emersa negli anni precedenti e in particolare dal 2006 in poi, che vedeva la percentuale delle leggi impugnate aggirarsi intorno al 10% delle leggi promulgate, nel 2009 si modifica in modo significativo, raggiungendo il 24% del totale. La tabella 6.2 mostra l'incidenza delle impugnative governative sulla produzione legislativa regionale a partire dall'inizio della IX legislatura

Tab. 6.2 - Leggi impugnate in via principale da giugno 2003 al 31.12.2009.

ANNO	LEGGI APPROVATE	LEGGI IMPUGNATE	INCIDENZA LEGGI IMPUGNATE
2003	10	2	20 %
2004	28	3	11%
2005	33	7	21%
2006	29	3	10%
2007	32	2	6%
2008	18	2	11%
2009	25	6	24%
totale	175	25	14%

Confrontando questi dati con quelli delle altre Regioni e Province autonome, esclusa la Sicilia per la peculiarità del sistema di controllo di costituzionalità siciliano, emerge che la nostra Regione presenta nel 2009 la percentuale di leggi impugnate più alta, pari al triplo della media nazionale. La media nazionale del tasso di conflittualità Stato-Regioni aveva raggiunto nel 2008 quasi 10%, in crescita rispetto al 2007 (6,34%) e al 2006 (4,72%). Si può considerare, infine, che tutte le Regioni e Province autonome hanno avuto almeno una legge impugnata.

Tab. 6.3 – Anno 2009. Situazione delle impugnative governative sulla produzione legislativa riguardanti le altre Regioni e Province autonome (esclusa la Sicilia)

REGIONI	LEGGI IMPUGNATE	LEGGI NON IMPUGNATE	TOT. LEGGI 2009	% LEGGI IMPUGNATE
ABRUZZO	3	29	32	9%
BASILICATA	5	38	43	12%
P.A. BOLZANO	2	10	12	17%
CALABRIA	2	56	58	3%
CAMPANIA	4	17	21	19%
EMILIA ROMAGNA	2	26	28	7%
LAZIO	3	29	32	9%
LIGURIA	7	60	67	10%
LOMBARDIA	4	29	33	12%
MARCHE	1	32	33	3%
MOLISE	1	30	31	3%
PIEMONTE	4	34	38	11%
PUGLIA	4	32	36	11%
SARDEGNA	1	5	6	17%
TOSCANA	7	80	87	8%
TAA	1	10	11	9%
P.A. TRENTO	3	17	20	15%
UMBRIA	1	25	26	4%
VAL D'AOSTA	2	51	53	4%
VENETO	1	29	30	3%
TOTALE	58	639	697	8%

### 6.3.3 - Aspetti sostanziali: le censure mosse dal Governo nei ricorsi del 2009

Il Governo ha impugnato la **legge regionale 9/2009** "Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale" in quanto eccederebbe sotto diversi profili la competenza statutaria di cui agli articoli 4 e 5, che non contemplano le materie dell'ordine pubblico e della sicurezza. Pertanto, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. h) Cost. e dell'art. 10, legge cost. 3/2001, alla Regione va riconosciuta una potestà legislativa esclusiva solo in ordine alla polizia amministrativa locale, nei limiti dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Il Governo ha ritenuto per questo motivo illegittimi l'art. 2, comma 1, lett. h), nella parte in cui prevede che la Regione promuova lo sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere, l'art. 5, comma 1, ove prevede che la Regione promuova e sostenga finanziariamente l'impiego del volontariato e dell'associazionismo, ivi comprese le associazioni d'arma e le associazioni delle Forze dell'ordine, l'art. 8, comma 6, nella parte in cui prevede che nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa statale la polizia locale assume il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento.

Tale norma violerebbe anche l'art. 5, comma 1, lett. c) della legge 65/1986 "Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale", che definisce ausiliarie le funzioni di pubblica sicurezza della polizia locale. Illegittimo è stato ritenuto anche l'art. 10 che disciplina i principi organizzativi per l'esercizio delle

funzioni di polizia locale, in particolare i commi 4, 5, 6, 7 e 8 in quanto disciplinano minuziosamente il contingente numerico degli addetti al servizio, il tipo di organizzazione del Corpo di polizia municipale, lo stato giuridico del personale e il relativo trattamento economico, invadendo la sfera di competenza comunale garantita dalla legge 65/1986.

Il Governo ha inoltre censurato l'art. 15, comma 1 il quale riconosce agli agenti della polizia locale la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e agli ispettori e ai commissari la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. La norma eccederebbe la competenza statutaria, in quanto la Regione non ha competenza in materia di corpi di polizia giudiziaria, e si porrebbe in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione penale disposta dall'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.: la polizia giudiziaria, infatti, opera di propria iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della legge penale.

Infine il Governo ha ritenuto illegittimo l'art. 18, commi 1 e 4 laddove si prevede che il personale di polizia locale sia dotato di armamento e, in particolare, che gli addetti alla polizia locale espletino muniti di armi almeno i servizi di vigilanza, protezione degli immobili di proprietà dell'ente locale e dell'armeria del Corpo o Servizio, quelli notturni e di pronto intervento: la norma violerebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di armi, munizioni ed esplosivi (art. 117, comma 2, lett. d) Cost.), nonché l'art. 5 della legge 65/1986 secondo il quale solamente gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, previa delibera in tal senso del consiglio comunale, possono portare senza licenza le armi di cui siano dotati in relazione al tipo di servizio. Peraltro lo stesso art. 5 demanda al Prefetto il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Il Governo ha impugnato alcune disposizioni della **legge regionale 11/2009** "Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici" per violazione della competenza esclusiva statale in materia di lavori pubblici e di tutela dell'ambiente. Per quanto riguarda la disciplina dei lavori pubblici, infatti, l'art. 4, comma 1, dello statuto ne riserva la competenza alla potestà legislativa primaria della Regione, qualora si tratti di lavori di esclusivo interesse regionale, ma nel rispetto delle normative di riforma economico-sociale (vedi anche sentenze n. 51/2006 e 447/2006). Tale è il valore riconosciuto al d.lgs. 163/2006 (Codice degli appalti). Oltretutto la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato la prevalenza della potestà legislativa esclusiva statale nelle materie di cui all'art. 117, comma 2, Cost. rispetto alla potestà primaria delle regioni a statuto speciale eventualmente prevista dai rispettivi statuti, al fine di garantire standard minimi ed uniformi di tutela.

In particolare, nel caso di specie, la "tutela della concorrenza" e l' "ordinamento civile" (art. 117, comma 2, lett. e) e l) Cost.) possono certamente interferire con la materia dei lavori pubblici, per cui tutti gli aspetti disciplinati dal d.lgs. 163/2006 inerenti questi profili devono ritenersi vincolanti anche per la nostra Regione. In quest'ottica l'art. 4, comma 3, d.lgs. 163/2006 riserva alla competenza esclusiva dello Stato, sottraendole alla competenza delle regioni, le seguenti materie: qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di affidamento, criteri di aggiudicazione, subappalto, poteri di vigilanza sul mercato, attività di progettazione e piani di sicurezza, stipulazione ed esecuzione dei contratti, direzione dell'esecuzione e collaudo, contenzioso, contratti per la tutela dei beni culturali, nel settore della difesa, segreti e che esigono particolari misure di sicurezza. E l'art. 4, comma 5 prevede che le regioni speciali adeguino la propria legislazione in materia secondo le disposizioni statutarie.

Per questi motivi sono stati ritenuti illegittimi l'art. 1, comma 5, lett. a), in quanto stabilisce che per i lavori di importo inferiore a 200.000 euro l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori sostituisce l'approvazione del progetto preliminare, in contrasto con gli artt. 93 e 128 del d.lgs. 163/2006, dai quali si evince che il progetto preliminare e l'elenco annuale sono due strumenti diversi; l'art. 1, comma 5, lett. b) e c), in quanto stabilisce una preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio di aggiudicazione per l'affidamento di incarichi di progettazione, e il conseguente obbligo, qualora la stazione appaltante decida di ricorrere al criterio del prezzo più basso, di motivare in maniera adeguata tale scelta, in contrasto con gli articoli 91, comma 2 e 57, comma 6 del d.lgs. 163/2006, che stabiliscono il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa; l'art. 1, comma 5, lett. k) nella parte in cui prevede che gli oneri per le spese tecniche generali e di collaudo siano commisurati ad aliquote determinate dal Presidente della Regione anziché da un decreto del Ministro della Giustizia di concerto con quello delle Infrastrutture come previsto dall'art. 92, comma 3.

Per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s) spetta allo Stato la disciplina unitaria e complessiva, che viene a prevalere su quella dettata dalle regioni, anche a statuto speciale, in materie di competenza propria. Pertanto è stato censurato l'art. 7, comma 9, per violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, in quanto riduce del 50% i termini previsti per l'approvazione dei progetti di opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della

logistica, in caso di opere soggette a VIA, ostacolando anche i tempi stabiliti per la consultazione del pubblico. La norma violerebbe così la competenza statale prevista dall'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., nonché i principi sanciti dalla normativa comunitaria e internazionale.

Il Governo ha impugnato l'art. 4, comma 2 della **legge regionale 12/2009** (Assestamento del bilancio 2009) che ha inserito gli artt. 16 bis e 16 ter, l.r. 16/2008. In particolare l'art. 16 bis, che si pone come norma attuativa dell'art. 124, comma 7, d.lgs. 152/2006, sarebbe illegittimo in quanto conferisce al gestore del servizio idrico integrato la facoltà di autorizzare tutti gli scarichi in pubblica fognatura, delegando così ad un soggetto privato l'adozione di un atto amministrativo quale l'autorizzazione allo scarico. La norma statale, invero, autorizza la Regione ad individuare un soggetto diverso dalla Provincia o dall'Autorità d'ambito, competente alla valutazione delle richieste di autorizzazione allo scarico ed al rilascio delle stesse, presupponendo tuttavia che tale scelta possa cadere su un ente locale (ad esempio i comuni) o comunque su un soggetto pubblico, abilitato alla cura di un interesse pubblico particolarmente rilevante quale la tutela dell'ambiente.

La norma regionale impugnata violerebbe pertanto l'art. 117, comma 2, lett. s) Cost., in quanto esorbita dallo spazio di disciplina che la legge statale (art. 124, comma 7, d.lgs. cit.) le ha attribuito, nonché l'art. 118 Cost., in quanto appare costituzionalmente illegittimo delegare ad un soggetto privato una funzione amministrativa.

Con riferimento alla stessa norma, il Governo ha sollevato un'altra questione di legittimità: l'art. 16 bis, nel prevedere che sono autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura, permette un rilascio incondizionato ed automatico dell'autorizzazione a tutti i titolari di scarichi in pubblica fognatura. Diversamente il d.lgs. 152/2006, agli artt. da 101 a 108 e 124, presuppone la necessità di esaminare in concreto, a monte del suo rilascio, l'ammissibilità dello scarico sulla scorta di valutazioni di carattere tecnico-ambientale. Infine, con riferimento all'art. 16 ter, che si pone come norma attuativa dell'art. 124, comma 2, d.lgs. cit., il Governo ha sollevato questione di legittimità in quanto consente ai soggetti che conferiscano gli scarichi a un depuratore di non richiedere a loro volta l'autorizzazione. Diversamente la legge statale prevede che, qualora uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione.

Il Governo ha impugnato alcune disposizioni della **legge regionale 13/2009** (Legge comunitaria 2008) in materia di esercizio dell'attività venatoria e in materia di concessioni demaniali marittime. Il Governo innanzi tutto richiama l'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza costituzionale secondo il quale la Regione, sebbene abbia una potestà legislativa primaria in materia di caccia e tutela del paesaggio, della flora e della fauna, la stessa è sottoposta al rispetto degli standards minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale, ex art. 117, comma 2, lett. s) Cost., oltre che al rispetto della normativa comunitaria di riferimento (direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE, 91/244/CEE) e delle norme fondamentali delle riforme economico sociali, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 dello Statuto speciale e dall'art. 117, comma 1 Cost.

In particolare è stato censurato l'art. 37, commi 1 e 2, che interviene in un ambito, quale quello della determinazione delle specie cacciabili, precluso alla competenza regionale e l'art. 48, comma 6, che sottopone, seppure transitoriamente, ovvero fino all'individuazione della Zona faunistica delle Alpi, tutto il territorio della Regione al regime giuridico di quest'ultima, in contrasto con la legge 157/1992 secondo la quale il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce una zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento.

Oltretutto si ricorda che analoga disposizione contenuta nella legge regionale 6/2008 è stata ritenuta illegittima con la recente sentenza 165/2009 per la quale si rinvia al paragrafo successivo. Infine è stato ritenuto illegittimo l'art. 36, comma 2, che interviene in materia di proroga delle concessioni demaniali marittime, anche a soggetti non in possesso dei requisiti di legge, determinando disparità di trattamento tra gli operatori economici, in violazione della libertà di stabilimento di cui all'art. 43 del Trattato e, di conseguenza, dell'art. 117, comma 1, Cost., in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché dell'art. 117, comma 2, lettera a), Cost., in relazione alla competenza esclusiva statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea.

Il Governo ha impugnato due disposizioni della **legge regionale 16/2009** in materia di costruzione in zona sismica. Pur riconoscendo che la Regione ha competenza primaria in materia urbanistica e competenza concorrente in materia di prevenzione e soccorso per calamità naturali ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto, il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale per violazione di competenza con riferimento agli artt. 9 e 15. L'art. 9 prevede che, nei centri storici, la Regione possa concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche, in contrasto con l'art. 88, D.P.R. 380/2001, che attribuisce allo Stato e per esso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la possibilità di concedere tali deroghe, previa apposita istruttoria da parte dell'Ufficio periferico competente e il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza.

Trattandosi di un principio che trascende l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, la norma regionale eccederebbe dalle competenze statutarie di cui all'art. 5, punto 22, dello statuto per invadere la potestà legislativa statale riguardante la determinazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile di cui all'art. 117, comma 3, Cost. L'art. 15, invece, attribuendo al Comune la potestà di individuare le aree sicure/pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali, si porrebbe in contrasto con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006, che rimette alla pianificazione di bacino la competenza di individuare tali aree. La norma regionale eccederebbe così dalla competenza statutaria di cui all'art. 4 dello statuto per invadere la potestà legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema prevista dall'art. 117, comma 2, lett s) Cost.

Infine il Governo ha impugnato l'art. 9, comma 51 della **legge finanziaria 2010 (l.r. 24/2009)** che modifica la l.r. 6/2006 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali, stabilendo che hanno diritto ad accedere "tutti i cittadini comunitari residenti in regione da almeno trentasei mesi". Il Governo ritiene che tale disposizione sia ingiustificatamente discriminatoria non solo nei confronti degli extracomunitari residenti, ma anche nei confronti dei comunitari, inclusi i cittadini italiani, non residenti ovvero residenti per un periodo inferiore a trentasei mesi. Vengono così escluse intere categorie di persone, in violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione dagli artt. 2 e 3, nonché dall'art. 38 che garantisce l'assistenza sociale ad ogni cittadino sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, determinando una violazione dell'art. 97 in quanto la legge censurata non assicura il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

#### **6.3.4 - Aspetti sostanziali: le decisioni di merito della Corte assunte nel 2009**

La **sentenza 159/2009** ha riconosciuto la fondatezza di tutte le questioni, tranne una, sollevate dal Governo con riferimento alla legge regionale 29 del 2007 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana). In via preliminare la Corte ha richiamato un proprio orientamento ormai consolidato secondo il quale la tutela delle minoranze linguistiche costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale (vedi anche sentenze n. 15 del 1996, n. 261 del 1995 e n. 768 del 1988), dal momento che non soltanto ad esso è dedicato l'art. 6, ma anche perché esso si situa al punto di incontro con altri principi "supremi": il principio pluralistico riconosciuto dall'art. 2, essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare, e il principio di eguaglianza riconosciuto dall'art. 3 il quale stabilisce la pari dignità sociale e l'eguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini, senza distinzione di lingua e, nel secondo comma, prescrive l'adozione di norme che valgano anche positivamente per rimuovere le situazioni di fatto da cui possano derivare conseguenze discriminatorie. D'altronde, la Corte riconosce che l'art. 6 Cost. richiede l'apprestamento sia di norme ulteriori di svolgimento, sia di strutture o istituzioni finalizzate alla loro concreta operatività, in quanto la misura concreta di effettività di tali principi di tutela delle minoranze è condizionata all'esistenza di leggi e misure amministrative.

In quest'ottica la legge n. 482 del 1999 si autoqualifica come legge di attuazione dell'art. 6 Cost., non modificabile dalle regioni ad autonomia ordinaria, dal momento che lascia ai rispettivi legislatori il solo potere di adeguare la propria normativa, nelle materie ad essi devolute, ai principi della legge statale. Per le regioni a statuto speciale, escluso che la legge possa innovare le speciali norme statutarie esistenti, l'art. 18 prescrive che "l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti". È quindi questo lo strumento a cui la Regione poteva ricorrere per introdurre eventuali norme derogatorie rispetto al contenuto della legge 482/1999. A tale procedura, del resto, si è fatto ricorso per procedere all'approvazione del d.lgs. 223/2002 "Norme di

attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione". Nel suddetto decreto legislativo, però, non si rinviene alcuna disposizione che introduca o autorizzi ad introdurre norme derogatorie al contenuto della legge 482/1999. Pertanto, conclude la Corte, la legge regionale non può divergere da quest'ultima.

Fatte queste premesse di ordine generale, la Corte procede all'analisi delle singole censure mosse dal Governo alla legge regionale 29/2007 e dichiara l'illegittimità dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 8, commi 1 e 3. Il Governo aveva censurato le suddette disposizioni ritenendo che esse, prevedendo un obbligo generale per gli uffici dell'intera regione, operante anche nelle aree escluse dal territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano (delimitato ai sensi dell'art. 3 della stessa legge), di rispondere in friulano "alla generalità dei cittadini" che si avvalgono del diritto di usare tale lingua e di redigere anche in friulano gli atti comunicati "alla generalità dei cittadini", nonché di effettuare in tale lingua la comunicazione istituzionale e la pubblicità, contrastino con l'art. 9, comma 1, legge n. 482/1999 (attuativa dell'art. 6 Cost.), che circoscrive l'uso della lingua minoritaria nei soli Comuni di insediamento del relativo gruppo linguistico.

La Corte ha ritenuto fondata la questione in quanto la legge statale si ispira al principio della tutela territoriale della lingua minoritaria in base al quale la normativa di salvaguardia delle lingue minoritarie riconosciute si applica nei territori in cui vi è una sufficiente presenza di cittadini appartenenti alla minoranza stessa (vedi anche sentenze n. 213 del 1998 e n. 406 del 1999). È quindi evidente il contrasto delle censurate disposizioni laddove sanciscono il dovere, da parte della Regione e degli enti locali in cui si applicano le norme di tutela (nonché dei relativi "enti strumentali"), di usare la lingua friulana anche per le comunicazioni che fuoriescano dai suddetti ambiti territoriali.

La Corte dichiara altresì l'illegittimità dell'art. 9, comma 3 il quale prevede la mera facoltà di ripetizione degli interventi in lingua italiana ovvero del deposito contestuale dei testi tradotti in forma scritta nei dibattiti dei Consigli comunali in cui si può utilizzare la lingua friulana. L'art. 7 della legge 482 cit., di cui il Governo eccepisce il contrasto, prevede invece l'immediata traduzione di tali interventi, a garanzia sia degli altri componenti che dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, sia della stessa complessiva funzionalità degli organi pubblici interessati. La Corte ha quindi ritenuto fondata la questione affermando che la puntuale e sollecita comprensione degli interventi svolti in seno ad un organo collegiale è fondamentale ai fini del suo corretto funzionamento. Ove si tratti, in particolare, di un organo elettivo di un ente pubblico, la comunicazione secondo modalità linguistiche immediatamente accessibili è il presupposto per un appropriato confronto dialettico. A sua volta, detto confronto è una delle modalità di estrinsecazione del principio democratico. Sicché la garanzia della contestuale conoscenza, nella lingua ufficiale della Repubblica, da parte di tutti i componenti l'organo collegiale del contenuto degli atti e degli interventi posti in essere in quella sede è condizione essenziale perché il confronto democratico possa aver luogo. Sono state quindi dichiarate assorbite le residue censure.

La Corte ha poi dichiarato l'illegittimità dell'art. 11, comma 5 il quale prevede la facoltà per i Comuni di adottare toponimi nella sola lingua friulana: la Corte ha riconosciuto che la norma si pone in contrasto con l'art. 10, legge 482/1999 il quale prevede nelle aree con presenza di lingue minoritarie, accanto alla denominazione ufficiale dei Comuni e dei luoghi, altri toponimi conformi alle tradizioni ed agli usi locali. Né la Corte ha ritenuto conferente l'esemplificazione che viene effettuata dalla difesa regionale quando fa riferimento ad un limitato numero di Comuni della Valle d'Aosta o della Sardegna che hanno toponimi espressi con lettere o gruppi di lettere estranei alla lingua italiana, dato che finalità espressa della disposizione censurata è di permettere che il toponimo nella lingua friulana divenga, al posto di quello esistente in lingua italiana, l'unico atto a definire il nominativo del Comune o quello ufficiale a tutti gli effetti. Sono state quindi dichiarate assorbite le residue censure.

Illegittimo è stato ritenuto anche l'art. 12, comma 3 il quale prevede che i genitori che non intendano far frequentare ai propri figli l'insegnamento della lingua friulana debbano comunicare espressamente al momento dell'iscrizione la volontà di non avvalersi dell'insegnamento di tale lingua: la norma è stata censurata dal Governo, da un lato perché comporta sostanzialmente un'imposizione alle istituzioni scolastiche di impartire tale insegnamento violando le norme che demandano all'autonomia scolastica i tempi e le metodologie di svolgimento dello stesso, dall'altro lato in quanto configura un regime di obbligatorietà che può interrompersi solo con la richiesta di esonero. La questione è stata ritenuta fondata in quanto occorre tutelare la piena libertà educativa della famiglia che, in un ambito nel

quale potrebbero prodursi pressioni di vario genere, non deve doversi distinguere in negativo per esprimere la propria mancanza di volontà di far seguire ai propri figli le lezioni di lingua friulana.

Infine la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14, commi 2 e 3 che prevedevano l'insegnamento della lingua friulana per almeno un'ora alla settimana e l'uso della lingua friulana come "lingua veicolare", ovvero come modalità sussidiaria e strumentale di comunicazione per l'insegnamento di altre discipline. Secondo i giudici, sebbene l'autonomia delle istituzioni scolastiche non possa risolversi nella incondizionata libertà di autodeterminazione, a tali istituzioni devono essere garantiti adeguati spazi di autonomia che le leggi statali e regionali non possono pregiudicare (vedi anche sentenza n. 13 del 2004). Oltretutto si osserva che l'apprendimento veicolare integrato delle lingue dovrebbe presupporre un consenso generalizzato alla frequenza dei corsi di insegnamento della lingua friulana, poiché altrimenti coloro che non frequentano questi corsi sarebbero privati dell'insegnamento delle materie «veicolate» dal friulano o alcuni insegnamenti dovrebbero essere effettuati due volte.

È stata invece ritenuta non fondata la questione sollevata con riferimento all'art. 18, comma 4 nella parte in cui prevede una mera possibilità di sostegno economico da parte della Regione alle istituzioni scolastiche di qualsiasi grado che, nella loro autonomia, ritengano utile sviluppare, anche in aree esterne alla zonizzazione territoriale, l'insegnamento della lingua friulana, conformemente a quanto previsto dalla stessa legge 482.

La **sentenza 165 del 2009** ha dichiarato l'illegittimità della legge regionale 6 del 2008 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) con riferimento agli artt. 2, commi 1 e 3, 19, 23, commi 8 e 9 e 44, ritenendo invece inammissibile la questione sollevata con riferimento agli artt. 14 e 17 in quanto non sufficientemente argomentata. Nel merito, in particolare, la Corte ha premesso che, sebbene la Regione Friuli Venezia Giulia ha potestà legislativa primaria in materia di caccia e tutela del paesaggio, flora e fauna, queste materie sono sottoposte «al rispetto degli *standard* minimi ed uniformi di tutela indicati dalla legislazione nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione», nonché «della normativa comunitaria di riferimento (direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE)».

È stata quindi ritenuta fondata la questione riferita ai commi 1 e 3 dell'art. 2 nella parte in cui prevedono che tutto il territorio della Regione sia sottoposto al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, includendovi anche la fascia di mare fino ad un miglio dalla costa, le lagune e la pianura friulana in contrasto con l'art. 10, comma 3, della legge 157/1992, che stabilisce che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna Regione, che costituisce una zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In tal modo il legislatore regionale ha di fatto ridotto la percentuale del territorio regionale destinata alla protezione della fauna con conseguente lesione degli *standard* minimi di tutela posti dalla legge statale secondo la quale l'individuazione del territorio delle Alpi quale zona faunistica a sé stante presuppone la presenza di peculiari caratteristiche.

Altresì fondata è stata ritenuta la questione riferita all'art. 19 che si propone di disciplinare la gestione e l'organizzazione dell'attività venatoria nel territorio regionale e, a tal fine, prevede la creazione di un'Associazione dei cacciatori la cui Assemblea sia composta da un'adeguata e omogenea rappresentanza dei cacciatori sia territoriale che per tipologia di caccia. La norma risulta in contrasto con la legge 157/1992, in particolare con l'art. 14, comma 10 il quale fissa i criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell'attività venatoria negli ambiti territoriali individuati, fissando uno *standard* minimo ed uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda l'art. 23 non è stata ritenuta fondata la questione riferita al comma 7 laddove prevede che nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili, mentre sono state ritenute fondate le questioni riguardanti i commi 8 e 9 i quali prevedono che la fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esonera dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti e che nelle medesime aziende sono consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi e l'effettuazione di gare e prove cinofile anche con l'abbattimento di fauna di allevamento, appartenente alle specie cacciabili, durante tutto il periodo dell'anno: in questo modo il legislatore regionale, nell'escludere che l'attività venatoria svolta all'interno

delle aziende agri-turistico-venatorie sia considerata caccia, nonché nell'estendere il permesso di caccia nelle suddette aziende a tutto il periodo dell'anno, introduce una irragionevole deroga alla rigida disciplina sulle modalità di esercizio della caccia che contrasta con gli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, quali previsti dalla legislazione statale.

Infine è stata ritenuta fondata la questione sollevata con riferimento all'art. 44 il quale prevede la cattura degli uccelli attraverso impianti fissi a reti orizzontali (prodine) e verticali (roccoli e bressane), mezzi già dichiarati illegittimi dalla sentenza n. 124 del 1990 con riferimento alle disposizioni della legge regionale 17/1969, oltretutto in contrasto con la normativa internazionale, in particolare con la Convenzione di Berna del 1979.

***Per ciascun ricorso del Governo presentato o definito nel 2009 è stata predisposta o, se del caso, aggiornata rispetto al precedente rapporto, una scheda illustrativa degli aspetti sostanziali delle censure mosse dal Governo, le eventuali difese della Regione e, se intervenuta, la decisione della Corte, nonché l'iter processuale del ricorso.***

#### 6.4 - I giudizi in via incidentale su leggi della regione

Per completezza d'informazione si riportano anche i giudizi in via incidentale su leggi della regione. Nel corso del 2009 il Tribunale di Trieste ha emesso un'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità sollevata con riferimento alla legge regionale 21/2004 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto) nell'ambito del processo instaurato dal primo dei non eletti nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale per ottenere, tra l'altro, l'accertamento dell'invalidità dell'elezione di un altro candidato, per l'esistenza di una causa di ineleggibilità del medesimo. In particolare il giudice a quo ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di illegittimità dell'art. 2, comma 1, lett. m) della legge regionale citata nella parte in cui prevede, quale causa di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, l'aver rivestito la funzione di legale rappresentante o la carica di dirigente, in società partecipata dalla Regione, senza prevedere che tale partecipazione debba essere maggioritaria o comunque idonea a consentire il controllo della società. La norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost., e con l'art. 12 dello Statuto speciale, dato che la normativa nazionale prevede il requisito del carattere maggioritario della partecipazione regionale rilevante, solo in tal caso potendosi avere, da parte della regione, la possibilità di turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori regionali ovvero di violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati. La norma regionale, quindi, irragionevolmente violerebbe l'eguaglianza dei cittadini nell'accesso all'elettorato passivo

**QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO**

	<b>DISPOSIZIONI CENSURATE</b>	<b>PARAMETRI COSTITUZIONALITÀ</b>	<b>CENSURE DEL GOVERNO</b>	<b>ECCEZIONI DELLA REGIONE</b>	<b>DECISIONE DELLA CORTE</b>
1	Art. 6, comma 2 e art. 8, commi 1 e 3	Art. 9, comma 1, legge 482/1999, attuativa dell'art. 6 cost.	Le norme censurate, che prevedono un obbligo generale per gli uffici dell'intera regione di rispondere in friulano alla generalità dei cittadini che si avvalgano del diritto di usare tale lingua e di effettuare in tale lingua la comunicazione istituzionale e la pubblicità, contrastano con la norma parametro che invece circoscrive l'uso della lingua minoritaria nei soli comuni di insediamento del relativo gruppo linguistico.	Tali disposizioni, stabilendo che «è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammissa a tutela», si limitano a prevedere un diritto delle persone interessate all'uso della lingua, definendone l'ambito di applicazione, in una materia quale quella dell'organizzazione amministrativa regionale e dell'organizzazione degli enti locali di competenza legislativa esclusiva della regione (art. 4, n. 1 e n. 1-bis dello statuto). Le norme si ispirano al criterio della personalità del diritto all'uso della lingua minoritaria, e non a quello della territorialità, la cui inderogabilità non si potrebbe comunque far discendere dall'art. 6 Cost.	<b>Fondatezza</b> delle questioni: il principio cui si ispira la legge n. 482 del 1999 è quello territoriale per cui la normativa di salvaguardia delle lingue minoritarie riconosciute si applica nei territori in cui vi è una sufficiente presenza di cittadini appartenenti alla minoranza stessa.
2	Art. 9, comma 3	Art. 6 cost. e art. 7 legge 482/1999	La norma censurata, prevedendo che per garantire la traduzione a coloro che non comprendono la lingua friulana "può" essere prevista la ripetizione dei testi tradotti in forma scritta, contrasta con le norme parametro che invece statuiscono che, qualora uno o più componenti degli organi collegiali dichiarino di non conoscere la lingua ammissa a tutela, "deve" essere garantita una immediata traduzione e che qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatte in lingua italiana.	La norma si limita ad indicare due possibili modalità per garantire la traduzione a coloro che non comprendono la lingua friulana, dettando regole applicative per raggiungere l'obiettivo fissato dallo stesso art. 7, comma 3, della legge n. 482 del 1999, in base al quale «deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana».	<b>Fondatezza</b> della questione: ipotizzare forme diverse dalla «immediata traduzione» pone evidenti dubbi sulla pienezza ed immediatezza del confronto dialettico negli organi collegiali.
3	Art. 9, comma 3	Art. 6 cost. e art. 8 legge 482/1999	La norma censurata contrasta con le norme parametro che pur consentendo ai consigli comunali di pubblicare atti nella lingua ammissa a tutela fa salvo il valore esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.	La norma non interferisce in alcun modo con la disciplina degli effetti giuridici e del valore legale degli atti, in relazione ai quali essa non stabilisce alcunché.	Questione assorbita dalla precedente.
4	Art. 11, comma 5	Art. 1, comma 1, legge 482/1999 (con riferimento all'art. 6 cost.) e art. 10 della stessa legge 482/1999	La norma censurata, nella parte in cui prevede che gli enti locali possano adottare l'uso di toponimi anche nella sola lingua friulana e che la denominazione prescelta diviene la denominazione ufficiale a tutti gli effetti, contrasta con le norme parametro secondo cui la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano e secondo cui nei comuni di insediamento della minoranza linguistica i consigli comunali possono	La norma censurata non contrasterebbe con l'art. 1, comma 1, della legge n. 482 del 1999 in quanto la statuizione dell'italiano come lingua ufficiale della Repubblica non si riferisce affatto alla struttura linguistica dei nomi propri, ma alla lingua intesa come insieme di parole significanti e di regole sintattiche e grammaticali. L'uso della lingua italiana, nel senso indicato, come lingua ufficiale non è affatto posto in dubbio dall'uso di nomi propri di paese nella versione	<b>Fondatezza</b> della questione: la previsione che gli enti locali dell'area in cui è accertata la presenza della minoranza linguistica friulana possano escludere la denominazione ufficiale, optando per toponimi solo in friulano, che divengono le denominazioni ufficiali di Comuni e località, altera il disegno

			deliberare l'adozione di toponimi solo in aggiunta a quelli ufficiali.	corrispondente all'uso locale. Inoltre si afferma che l'uso della sola denominazione friulana non costituirebbe un'eccezione alla luce di quanto avviene anche in altre regioni quali Valle d'Aosta, Piemonte, Sardegna e Calabria, nonché nella Provincia di Trento.	generale della legge n. 482 del 1999, fondato non solo sulla valorizzazione delle lingue e delle culture minoritarie, ma anche sulla preservazione del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana.
5	Art. 11, comma 5	Art. 3, secondo comma, cost.	La norma censurata viola il principio di eguaglianza.	La legge regionale, per definizione, non può violare il principio di uguaglianza fra cittadini di diverse Regioni, in quanto, potendo disporre solo per il proprio ambito territoriale, essa finisce necessariamente col differenziare le proprie discipline da quelle operanti negli altri contesti territoriali.	Questione assorbita dalla precedente.
6	Art. 12, comma 3	Principio di autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21, commi 8 e 9 legge 59/1997; art. 4 legge 482/1999 (in rapporto a art. 6 cost.)	La norma censurata, nel prevedere che i genitori che non intendano far frequentare ai propri figli l'insegnamento della lingua friulana debbano comunicare espressamente al momento della iscrizione la volontà di non avvalersi dell'insegnamento di tale lingua, comporta sostanzialmente un'imposizione alle istituzioni scolastiche di impartire tale insegnamento, violando così i parametri invocati, che invece demandano all'autonomia scolastica i tempi e le metodologie di svolgimento e in particolare prevedono una manifestazione di volontà da parte dei genitori consistente nell'assenso alla frequenza dell'insegnamento.	La norma impugnata non prevederebbe affatto un regime di obbligatorietà, ma si limiterebbe ad introdurre una «modesta variante» alla disciplina di cui all'art. 4, comma 5, in relazione alla modalità procedurale di scelta dell'insegnamento del friulano. La ragione della modifica sarebbe da individuare nell'esigenza di «esonere» da ogni adempimento la maggioranza dei genitori partendo dalla premessa che, verosimilmente, nelle zone di insediamento linguistico la maggior parte di essi vorrà scegliere l'insegnamento opzionale, lasciando a coloro che non lo desiderino l'onere di segnalare la circostanza. La nuova disposizione sarebbe pienamente legittimata dalla potestà concorrente regionale in materia di istruzione e più specificamente anche dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 223 del 2002, a mente del quale «la Regione provvede con proprie disposizioni legislative all'esercizio di funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome in attuazione della disciplina prevista dall'art. 4 della legge, in materia di uso della lingua della minoranza nella scuola materna e in materia di insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole elementari e secondarie di primo grado». Pertanto il richiamo ai principi dell'autonomia scolastica e di eguaglianza non sarebbe pertinente, così come non lo sarebbe l'invocato art. 4, comma 2, della legge n. 482 del 1999, che si occupa delle modalità di insegnamento e non di quelle afferenti alla scelta rimessa ai genitori.	<b>Fondatezza</b> della questione: la legge n. 482 del 1999 vuole garantire la piena libertà educativa della famiglia che non deve (in un ambito nel quale potrebbero, almeno in ipotesi, prodursi pressioni di vario genere) doversi distinguere in negativo per esprimere la propria mancanza di volontà di far seguire ai propri figli le lezioni di lingua friulana. Non può quindi parlarsi della disposizione censurata come di una mera variante procedurale per permettere l'espressione del consenso, dal momento che la legge n. 482 del 1999 ha inteso garantire la piena libertà di coloro che sono chiamati a compiere una scelta di rilevante valore civile e culturale.
7	Art. 12, comma 3	Art. 3 cost.	La norma censurata non è compatibile con la norma parametro configurando un regime di obbligatorietà che può interrompersi solo con la richiesta di esonero.	L'obbligo di fornire l'insegnamento in lingua friulana deriverebbe dall'art. 4, comma 5, della legge n. 482 del 1999, senza che nulla vi aggiunga la disposizione qui in discussione.	Questione assorbita dalla precedente.
8	Art. 14, commi 2 e 3	Principio di autonomia organizzativa e	La norma censurata, stabilendo che l'insegnamento della lingua friulana è garantito per almeno un'ora alla	La norma censurata, da un lato, si limiterebbe a fissare una durata minima per l'insegnamento del friulano, restando alle	<b>Fondatezza</b> della questione: la previsione dell'insegnamento della

		didattica delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21, commi 8 e 9 legge 59/1997; art. 4 legge 482/1999 (in rapporto a art. 6 cost.); art. 117, terzo comma, (competenza in materia di istruzione) cost. in relazione art. 6, n. 1 stat. e art. 10 legge cost. 3/2001	settimana per la durata dell'anno scolastico e che nella programmazione scolastica sono comprese modalità didattiche che assumono come modello di riferimento il metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato delle lingue contrasta con i parametri invocati, posto che la Regione ha competenza concorrente in materia di istruzione (forma di autonomia più ampia rispetto alla competenza integrativa attuativa prevista dallo Statuto e quindi estesa in base alla clausola ex art. 10 legge cost. 3/2001), e che tale competenza viene attribuita facendo salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.	scuole la possibilità di definire in dettaglio «i tempi e le metodologie» dell'insegnamento, come risulta dall'art. 4 della legge n. 482 del 1999. D'altro lato, il modello di riferimento basato sull'apprendimento veicolare integrato delle lingue trova il suo fondamento già nella legge statale. L'art. 4, comma 1, della legge n. 482 del 1999 stabilisce, infatti, che «nelle scuole materne dei Comuni di cui all'art. 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative», e che «nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.	lingua friulana per almeno un'ora alla settimana contrasta con l'art. 4, comma 2, della legge n. 482 del 1999, che attribuisce all'autonomia didattica delle scuole la deliberazione dei tempi di insegnamento della lingua friulana. Inoltre la previsione, che si debba adottare «il metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato» della lingua friulana confligge con la stessa norma statale sopra citata che attribuisce all'autonomia delle scuole la deliberazione delle «metodologie» didattiche da utilizzare. Inoltre, l'apprendimento veicolare integrato delle lingue dovrebbe presupporre un consenso generalizzato alla frequenza dei corsi di insegnamento della lingua friulana, poiché altrimenti coloro che non frequentano questi corsi sarebbero privati dell'insegnamento delle materie «veicolate» dal friulano o alcuni insegnamenti dovrebbero essere effettuati due volte.
9	Art. 18 comma 4	Art. 4, commi 1 e 2 legge 482/1999 (in relazione art. 6 cost.) e principio della tutela linguistica nell'ambito territoriale di insediamento desumibile dalla legge 482/1999	La norma censurata, nel prevedere che la Regione può sostenere l'insegnamento della lingua friulana anche nelle istituzioni scolastiche situate in aree escluse dal territorio di insediamento della minoranza friulana, contrasta con le norme parametro che circoscrivono l'insegnamento alle scuole situate nell'ambito territoriale di insediamento della minoranza.	Vedi punto 1.	<b>Infondatezza</b> della questione: il legislatore regionale si è limitato, in conformità a quanto previsto dalla stessa legge 482/1999, a prevedere una mera possibilità di sostegno economico da parte della stessa Regione alle istituzioni scolastiche che, nella loro autonomia, ritengano utile sviluppare, anche in aree esterne alla zonizzazione territoriale, l'insegnamento della lingua friulana.

#### ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 14.02.2008	Ricorso notificato il: 25.02.2008	depositato il: 28.02.2008	n. 018 registro ricorsi	dell'anno 2008
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 000 del 00.00.0000				
Costituzione in giudizio della Regione	Delibera Giunta regionale del 00.00.0000	Avvocato della Regione: Falcon		
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale si/ no		Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000	Esito:	
Udienza pubblica del 10.02.2009		Deliberazione in Camera di Consiglio in data 18.05.2009		
Deposito della decisione in data 22.05.2009		Giudice redattore: Napolitano	<b>Sentenza n. 159/2009</b>	

Tab. 6.5 - IX LEGISLATURA - LR 06/03/2008, n. 6 - (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) - Pubblicata sul BUR il 19/03/2008

**QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO**

	<b>DISPOSIZIONI CENSURATE</b>	<b>PARAMETRI COSTITUZIONALITA'</b>	<b>CENSURE DEL GOVERNO</b>	<b>ECCEZIONI DELLA REGIONE</b>	<b>DECISIONE DELLA CORTE</b>
1	Art. 2, commi 1 e 3	Art. 117, Il comma, lett. s), art. 3 cost. e, come norma interposta, art. 10, comma 3, legge 157/1992	La norma qualifica irragionevolmente tutto il territorio regionale in zona faunistica delle Alpi riducendo sotto lo standard minimo di tutela ambientale fissato dalla legge statale la percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna.	La censura è inammissibile in quanto priva di motivazione. Nel merito, inoltre, si sottolinea che la norma censurata sarebbe volta ad aumentare le soglie di tutela rispetto alla legge statale là dove il bisogno esiste, cioè nelle zone autenticamente montane. Inoltre la scelta delle aree da sottoporre ad una determinata quota territoriale minima e massima di tutela spetta alla Regione e, nel caso di specie, non sarebbe stato superato il limite della ragionevolezza poiché, a seguito dell'intensa antropizzazione delle aree di pianura, sarebbe inutile ed inefficace una più elevata soglia di protezione delle stesse.	<b>Fondatezza</b> della questione: il legislatore regionale, nel sottoporre l'intera Regione al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, ha, irragionevolmente, limitato la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica, con ciò violando gli standard minimi ed uniformi di tutela di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e, in particolare, ponendosi in contrasto con quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 10 e 11 della legge n. 157 del 1992, in ragione del quale l'individuazione del territorio delle Alpi quale zona faunistica a sé stante presuppone la presenza di peculiari caratteristiche.
2	Art. 14, 17 e 19	Art. 18 cost.	Le norme censurate, prevedendo l'obbligo per i cacciatori di aderire ad una associazione, viola il principio di libertà di associazione.	La censura è inammissibile per genericità. Nel merito, inoltre, si sottolinea che dalle disposizioni impugnate non discenderebbe alcun obbligo di aderire ad una determinata associazione e che, comunque, la condizione richiesta di appartenenza del cacciatore all'associazione titolare della riserva troverebbe una ragionevole giustificazione nel fatto che il cacciatore, in questo modo, opererebbe non come individuo isolato, ma come parte di una comunità globalmente responsabile della riserva nel rispetto delle sue regole.	<b>Inammissibilità</b> della questione con riferimento agli art. 14 e 17. <b>Fondatezza</b> della questione con riferimento all'art. 19: è evidente la difformità della normativa regionale impugnata rispetto a quanto previsto dall'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992 che, nel fissare i criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell'attività venatoria negli ambiti territoriali individuati secondo le modalità indicate, fissa uno standard minimo ed uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale.
3	Art. 14, 17 e 19	Art. 4 stat. e, come norma interposta, art. 14, comma 10, legge 157/1992	Le norme censurate, affidando alla sola categoria dei cacciatori la gestione faunistica, viola la norma fondamentale di riforma economico-sociale di cui all'art. 14, comma 10, legge 157/1992.	La Regione nega al citato art. 14 la natura di norma di riforma economico-sociale dato che non si tratterebbe di una disposizione a tutela della fauna ma di una mera regola organizzativa della gestione della caccia, di competenza, peraltro, della Regione data la potestà primaria di questa in materia di caccia.	<b>Infondatezza</b> della questione con riferimento al comma 7. <b>Fondatezza</b> della questione con riferimento ai commi 8 e 9: la Regione,
4	Art. 23, commi 7, 8 e 9	Art. 117, Il comma, lett. s) e art. 3 cost. e, come norma interposta, art. 16, comma 4, legge	La norma considerando irragionevolmente la fruizione venatoria nelle aziende agriturismo-venatorie come non costituente esercizio venatorio, viola lo standard minimo di tutela	La censura è inammissibile per genericità. Nel merito, inoltre, si sottolinea che nelle aziende agri-turistico-venatorie la fruizione venatoria sarebbe riferita solo a fauna immessa, senza alcuna ripercussione sulla fauna	

		157/1992	ambientale fissato dalla legge statale.	selvatica.	nell'escludere che l'attività venatoria svolta all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie sia considerata caccia, nonché nell'estendere il permesso di caccia nelle suddette aziende a tutto il periodo dell'anno, introduce una irragionevole deroga alla rigida disciplina sulle modalità di esercizio della caccia che contrasta con gli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, previsti dalla legislazione dello Stato.
5	Art. 44	Art. 117, I comma, cost., art. 4 stat. e, come norme interposte, art. 5 e 9 direttiva 79/409/CEE, convenzione di Parigi del 1950 (recepita con legge 812/1978), convenzione di Berna del 1975 (recepita con legge 503/1981)	La norma, consentendo indiscriminatamente l'utilizzo di impianti fissi per la cattura degli uccelli, contrasta con obblighi comunitari e internazionali.	La censura è inammissibile per la genericità dei riferimenti agli obblighi internazionali. Nel merito, inoltre, si sottolinea che l'utilizzo di specifiche tipologie di reti, con gli accorgimenti necessari, vale ad escludere il carattere della non selettività del mezzo venatorio. E le norme internazionali e comunitarie non vieterebbero in sé l'uso delle reti, ma l'utilizzo delle medesime in modo non selettivo.	<b>Fondatezza</b> della questione: la Corte ha già dichiarato, con sent. 124 del 1990, l'illegittimità costituzionale di analoghe disposizioni contenute nella legge regionale 17/1969 che consentivano l'utilizzo, quali mezzi di cattura, della bressana, del roccolo, della prodina e delle panie, mezzi già qualificati come non selettivi che risultano, tra l'altro, in contrasto con la stessa normativa internazionale e specificamente con la Convenzione di Berna del 1979.
6	Art. 44	Art. 117, II comma, lett. l) e, come norme interposte, artt. 3 e 30, comma 1, lett. e), legge 157/1992	La norma, consentendo attività sanzionate penalmente dalla legge statale, viola la riserva alla legge statale della materia penale.		
7	Art. 44	Art. 117, II comma, lett. s) e, come norma interposta, art. 3, legge 157/1992	La norma, consentendo indiscriminatamente l'utilizzo di impianti fissi per la cattura degli uccelli viola lo standard minimo di tutela ambientale fissato dalla legge statale.		

#### ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 12.05.2008	Ricorso notificato il: 16-26.05.2008	depositato il: 21.05.2008	n. 025 registro ricorsi	dell'anno 2008
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 000 del 00.00.0000				
Costituzione in giudizio della Regione	Delibera Giunta regionale del 00.00.0000	Avvocato della Regione: Falcon		
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale no		Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000	Esito:	
Udienza pubblica del 31.03.2009		Deliberazione in Camera di Consiglio in data 18.05.2009		
Deposito della decisione in data 29.05.2009		Giudice redattore: Saulle		<b>Sentenza n. 165/2009</b>

Tab. 6.6 - X LEGISLATURA - LR 29/04/2009, n. 9 - (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) - Pubblicata sul BUR il 06/05/2009

### QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Art. 2, comma 1, lett. h)	Art. 117, comma 2, lett. h) Cost., art. 4 e 5 stat.	La norma, nella parte in cui prevede che la Regione promuova lo sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere, eccede la propria competenza legislativa, che l'art. 5 stat. limita alla materia della polizia locale, invadendo l'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.		
2	Art. 5, comma 1	Art. 117, comma 2, lett. h) Cost., art. 4 e 5 stat.	La norma, nella parte in cui prevede che la Regione promuova e sostenga finanziariamente l'impiego del volontariato e dell'associazionismo, ivi comprese le associazioni d'arma e le associazioni delle Forze dell'ordine, viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.		
3	Art. 8, comma 1	Art. 117, comma 2, lett. h) Cost., art. 5, comma 1, lett. c), legge n. 65/1986 "Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale"	La norma, nella parte in cui prevede che nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa statale la polizia locale assume il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento, invade la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e viola l'art. 5, comma 1, lett. c) della legge 65/1986 che definisce ausiliarie le funzioni di pubblica sicurezza della polizia locale.		
4	Art. 10, commi 4, 5, 6, 7 e 8	Art. 4, 6 e 7, legge n. 65/1986	La norma disciplina i principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni di polizia locale. Il comma 1 prevede che i comuni e le province istituiscano i corpi di polizia locale e ne regolamentino l'organizzazione e il funzionamento. I commi censurati, però, eccedono la competenza della Regione in quanto disciplinano il contingente numerico degli addetti al servizio, il tipo di organizzazione del Corpo di polizia municipale, lo stato giuridico del personale e il relativo trattamento economico, invadendo la sfera di competenza comunale garantita dalla legge 65/1986.		
5	Art. 15, comma 1	Art. 117, comma 2, lett. l) Cost., art. 4 e 5 stat.	La norma, che riconosce agli agenti della polizia locale la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e agli ispettori e ai commissari la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, eccede la competenza statutaria, in quanto la Regione non ha competenza in materia di corpi di polizia giudiziaria, e si pone in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione penale. La polizia giudiziaria, infatti, opera di propria iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della legge penale.		
6	Art. 18, commi 1 e 4	Art. 117, comma 2, lett. d) Cost., art. 5, legge 65/1986	La norma prevede che il personale di polizia locale sia dotato di armamento e, in particolare, che gli addetti alla polizia locale espletino muniti di armi almeno i servizi di vigilanza, protezione degli immobili di proprietà dell'ente locale e dell'armeria del Corpo o Servizio, quelli notturni e di pronto intervento. La norma viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di armi, munizioni ed esplosivi.		

### ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 26.06.2009	Ricorso notificato il: 03.07.2009	depositato il: 08.07.2009	n. 000 registro ricorsi	dell'anno 0000
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 35 del 02.09.2009				
Costituzione in giudizio della Regione sì	Delibera Giunta regionale del 00.00.0000	Avvocato della Regione:		
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale sì/ no	Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000		Esito:	
Udienza pubblica del 00.00.0000	Deliberazione in Camera di Consiglio in data 00.00.0000			
Deposito della decisione in data 00.00.0000	Giudice redattore:		<b>Sentenza/ordinanza n. 0000/0000</b>	

Tab. 6.7 - X LEGISLATURA - LR 04/06/2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) - Pubblicata sul BUR il 10/06/2009

#### QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Art. 1, comma 5, lett. a)	Art. 4, comma 1, stat., art. 4, comma 3, art. 93 e art. 128, d. lgs. 163/2006, art. 117, comma 2, lett. e), Cost.	La norma, stabilendo che per i lavori pubblici di importo inferiore a 200.000 euro l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori sostituisce l'approvazione del progetto preliminare, contrasta con gli artt. 93 e 128, d.lgs. 163/2006, secondo i quali il progetto preliminare e l'elenco annuale sono due strumenti diversi, in violazione della competenza esclusiva statale in materia, deducibile dal combinato disposto degli artt. 4, comma 1, stat., 4, comma 3, d.lgs. 163/2006, 117, comma 2, lett. e), Cost.		
2	Art. 1, comma 5, lett. b) e c)	Art. 4, comma 1, stat., art. 4, comma 3, art. 91, comma 2 e art. 57, comma 6, d. lgs. 163/2006, art. 117, comma 2, lett. e), Cost.	La norma stabilisce una preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio di aggiudicazione per l'affidamento di incarichi di progettazione, e il conseguente obbligo, qualora la stazione appaltante decida di ricorrere al criterio del prezzo più basso, di motivare in maniera adeguata tale scelta, in contrasto con l'art. 91, comma 2 e con l'art. 57, comma 6, d.lgs. 163/2006, che stabiliscono il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La norma regionale violerebbe così la competenza esclusiva statale in materia deducibile dal combinato disposto degli artt. 4, comma 1, stat., 4, comma 3, d.lgs. 163/2006, 117, comma 2, lett. e), Cost.		
3	Art. 1, comma 5, lett. k)	Art. 4, comma 1, stat., art. 4, comma 3, art. 92, comma 3, d. lgs. 163/2006, art. 117, comma 2, lett. e) e l), Cost.	La norma prevede che gli oneri per le spese tecniche generali e di collaudo siano commisurati ad aliquote determinate dal Presidente della Regione, in contrasto con l'art. 92, comma 3, d.lgs. 163/2006, che invece rimette la determinazione di dette aliquote ad un decreto del Ministero della Giustizia di concerto con quello delle Infrastrutture, in violazione della competenza esclusiva statale deducibile dal combinato disposto degli artt. 4, comma 1, stat., 4, comma 3, d.lgs. 163/2006, 117, comma 2, lett. e) e l), Cost.		
4	Art. 7, comma 9	Art. 26, comma 1, art. 20 e art. 24, d.lgs. 152/2006, art. 117, comma 2, lett. s), Cost., art. 6, direttiva 85/337/CEE	La norma riduce del 50% i termini previsti per l'approvazione dei progetti di opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica, in contrasto con quelli previsti dall'art. 26, comma 1, d.lgs. 152/2006 per le opere soggette a VIA, ostacolando anche i tempi stabiliti per la consultazione del pubblico. La norma violerebbe così la competenza statale prevista dall'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., nonché la normativa comunitaria e internazionale.		

#### ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 24.07.2009	Ricorso notificato il: 00.00.0000	depositato il: 08.07.2009	n. 000 registro ricorsi	dell'anno 0000
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 000 del 02.09.2009				
Costituzione in giudizio della Regione	Delibera Giunta regionale del 00.00.0000	Avvocato della Regione:		
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale si/ no	Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000		Esito:	
Udienza pubblica del 00.00.0000	Deliberazione in Camera di Consiglio in data 00.00.0000			
Deposito della decisione in data 00.00.0000	Giudice redattore:			<b>Sentenza/ordinanza n. 0000/0000</b>

Tab. 6.8 - X LEGISLATURA -LR 23/07/2009 , n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007) -  
Pubblicata sul BUR il 29/07/2009.

#### QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Art. 4, comma 2	Art. 124, comma 7, d.lgs. 152/2006, art. 117, comma 2, lett. s), Cost., art. 118 Cost.	La norma censurata, nella parte in cui inserisce l'art. 16 bis, l.r. 16/2008, sarebbe illegittima in quanto conferisce al gestore del servizio idrico integrato la facoltà di autorizzare tutti gli scarichi in pubblica fognatura: la norma delega così ad un soggetto privato l'adozione di un atto amministrativo quale l'autorizzazione allo scarico.		
2	Art. 4, comma 2	Artt. da 101° 108, 124, d.lgs. 152/2006, art. 117, comma 2, lett. s), Cost.	La norma censurata, nel prevedere che sono autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura, viola il d.lgs. 152/2006 il quale presuppone la necessità di esaminare in concreto, a monte del suo rilascio, l'ammissibilità dello scarico.		
3	Art. 4, comma 2	Art. 124, comma 2, d.lgs. 152/2006, art. 117, comma 2, lett. s), Cost.	La norma censurata, nella parte in cui inserisce l'art. 16 ter, l.r. 16/2008, sarebbe illegittima in quanto consente ai soggetti che conferiscano gli scarichi a un depuratore di non richiedere a loro volta l'autorizzazione.		

#### ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 18.09.2009	Ricorso notificato il: 28.09.2009	depositato il: 00.00.0000	n. 000 registro ricorsi	dell'anno 0000
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 000 del 00.00.0000				
Costituzione in giudizio della Regione	Delibera Giunta regionale del 00.00.0000	Avvocato della Regione:		
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale si/ no	Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000		Esito:	
Udienza pubblica del 00.00.0000	Deliberazione in Camera di Consiglio in data 00.00.0000			
Deposito della decisione in data 00.00.0000	Giudice redattore:			<b>Sentenza/ordinanza n. 0000/0000</b>

Tab. 6.9 – X LEGISLATURA – LR 30/07/2009, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008) - PUBBLICATA SUL BUR il 05/08/2009

#### QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Art. 37, commi 1 e 2	Art. 117, comma 2, lett. s), Cost., art. 4, comma 1, stat.	La norma censurata interviene in un ambito, quale quello della determinazione delle specie cacciabili, che è precluso alla competenza regionale.		
2	Art. 48, comma 6	Art. 10, comma 3, legge 157/1992, art. 117, comma 2, lett. s), Cost.	La norma regionale sottopone, seppure transitoriamente, ovvero fino all'individuazione della Zona faunistica delle Alpi, tutto il territorio della Regione al regime giuridico di quest'ultima, in contrasto con la legge statale secondo la quale il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce una zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento.		
	Art. 36, comma 2	Art. 43, Trattato CEE, art. 117, comma 1 e comma 2, lett. a), Cost.	La norma censurata interviene in materia di proroga delle concessioni demaniali marittime, anche a soggetti non in possesso dei requisiti di legge, determinando disparità di trattamento tra gli operatori economici, in violazione della libertà di stabilimento di cui all'art. 43 del Trattato e, di conseguenza, dell'art. 117, comma 1, Cost., in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché dell'articolo 117, comma 2, lettera a), Cost., in relazione alla competenza esclusiva statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea.		

#### ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 02.10.2009	Ricorso notificato il: 05.10.2009	depositato il: 00.00.0000	n. 000 registro ricorsi	dell'anno 0000
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 000 del 00.00.0000				
Costituzione in giudizio della Regione	Delibera Giunta regionale del 00.00.0000	Avvocato della Regione:		
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale si/ no		Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000	Esito:	

Tab. 6.10 X LEGISLATURA - LR 11/08/2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio) - Pubblicata sul BUR il 19/08/2010.

### QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Art. 9	Art. 88, D.P.R. 380/2001, art. 5, stat., art. 117, comma 3, Cost.	La norma censurata prevede che, nei centri storici, la Regione possa concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche, in contrasto con l'art. 88, D.P.R. 380/2001 che attribuisce allo Stato e per esso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la possibilità di concedere tali deroghe, previa apposita istruttoria da parte dell'Ufficio periferico competente e il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza. Trattandosi di un principio che trascende l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, la norma regionale eccede dalle competenze statutarie di cui all'articolo 5, punto 22, dello statuto speciale ed invade la potestà legislativa statale riguardante la determinazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile di cui all'articolo 117, comma 3, Cost.		
2	Art. 15	Art. 65, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006, art. 4 stat., art. 117, comma 2, lett s) Cost.	La norma attribuisce al Comune la potestà di individuare le aree sicure/pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali, in contrasto con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006, che rimette alla pianificazione di bacino la competenza di individuare tali aree. La norma regionale eccede così la competenza statutaria di cui all'art. 4 dello Statuto in violazione dell'art. 117, comma 2, lett s) Cost.		

### ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 15.10.2009	Ricorso notificato il: 00.00.0000	depositato il: 00.00.0000	n. 000 registro ricorsi	dell'anno 0000
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 000 del 00.00.0000				
Costituzione in giudizio della Regione	Delibera Giunta regionale del 00.00.0000	Avvocato della Regione:		
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale si/ no	Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000		Esito:	
Udienza pubblica del 00.00.0000	Deliberazione in Camera di Consiglio in data 00.00.0000			
Deposito della decisione in data 00.00.0000	Giudice redattore:			<b>Sentenza/ordinanza n. 0000/0000</b>

Tab. 6.11 - LEGISLATURA X - LR 30/12/2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)) - Pubblicata sul BUR il 07/01/2010.

**QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO**

	DISPOSIZIONI. CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Art. 9, comma 51	Artt. 2, 3, 38 e 97 Cost.	La norma modifica l'art. 4, comma 1 della l.r. 6/2006 sul sistema integrato di interventi e servizi di cittadinanza sociale, stabilendo che hanno diritto ad accedervi "tutti i cittadini comunitari residenti in regione da almeno trentasei mesi": tale disposizione è discriminatoria non solo nei confronti degli extracomunitari residenti, ma anche nei confronti dei comunitari, inclusi i cittadini italiani, non residenti ovvero non da trentasei mesi, e determina una violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione.		

**ITER DEL RICORSO**

Delibera Consiglio Ministri 01.03.2010	Ricorso notificato il: 00.00.0000	depositato il: 00.00.0000	n. 000 registro ricorsi	dell'anno 0000
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 000 del 00.00.0000				
Costituzione in giudizio della Regione	Delibera Giunta regionale del 00.00.0000	Avvocato della Regione:		
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale si/ no	Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000		Esito:	
Udienza pubblica del 00.00.0000	Deliberazione in Camera di Consiglio in data 00.00.0000			
Deposito della decisione in data 00.00.0000	Giudice redattore:			<b>Sentenza/ordinanza n. 0000/0000</b>

### Sezione 1 - Note informative sulle leggi regionali approvate nell'anno 2009

**Legge regionale 12 febbraio 2009 , n. 1**

"Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 29/2005 riguardante la disciplina delle vendite di fine stagione."

(Approvata nella seduta consiliare del 03/02/2009)

**Macrosettore:** Sviluppo economico e attività produttive

**Settore:** Commercio, fiere e mercati

**Iter legislativo**

Numero ddl	46
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	II
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	13
Giorni iter effettivo	6
Relatori di maggioranza	Bucci
Relatori di opposizione	Baiutti

**Finalità e contenuti essenziali.** La legge in esame prevede una modifica all'articolo 34 della legge regionale 29/2005 per quanto riguarda la disciplina delle vendite di fine stagione. In particolare si prevede che le vendite di fine stagione invernali possano essere effettuate, per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell'esercente, in un periodo ricompreso tra il 3 gennaio ed il 31 marzo (anziché tra il 3 gennaio ed il 31 marzo), mentre quelle estive possano essere effettuate, per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell'esercente, in un periodo ricompreso tra il primo sabato di luglio e il 30 settembre (anziché tra il 15 giugno e il 30 settembre).

**Uffici di riferimento:** Direzione centrale attività produttive.

**Destinatari finali:** Operatori/esercizi del settore del commercio al dettaglio in sede fissa, Comuni.

**Legge regionale 12 febbraio 2009 , n. 2**

"Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 (Disciplina dei lavori pubblici), alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico-architettonico."

(Approvata nella seduta consiliare del 03/02/2009)

**Macrosettore:** Territorio ambiente e infrastrutture

**Settore:** Opere pubbliche

**Iter legislativo**

Numero ddl	48
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	14
Giorni iter effettivo	6
Relatori di maggioranza	Colautti
Relatori di opposizione	Della Mea

**Finalità e contenuti essenziali.** La legge regionale 2/2009 introduce delle modifiche legislative alla legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici, alla legge regionale 5/2007 in materia di attività edilizia ed introduce una norma di finanziamento per gli interventi di conservazione e restauro di immobili di interesse storico e architettonico.

In particolare, gli articoli 1 e 2 danno una pronta risposta al sistema economico regionale semplificando le procedure in materia di appalti pubblici alla luce delle recenti novità legislative introdotte a livello nazionale. Vengono recepiti gli articoli 91, comma 2, l'articolo 57, comma 6, e l'articolo 122, comma 7 bis, del decreto legislativo 163/2006 (Codice dei contratti), introducendo la possibilità di affidare gli incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 100.000 euro, previo interpello di almeno cinque soggetti, con procedura negoziata senza bando di gara e semplificando le procedure in materia di contratti di lavori pubblici sotto soglia, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

L'articolo 3 modifica, invece, la legge regionale 5/2007 integrandone l'articolo 48 con disposizioni di coordinamento che precisano la corretta applicazione degli obblighi disposti dalla normativa sismica nei confronti dei procedimenti edilizi di denuncia di inizio attività e nelle nuove fattispecie di attività edilizia libera. Infine, l'articolo 4 dispone che l'Amministrazione regionale può concedere un finanziamento, attraverso il Fondo di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale 2/2000 (Legge finanziaria 2000), gli interventi di conservazione e restauro di immobili di proprietà privata di interesse storico-architettonico ospitanti raccolte museali aperte al pubblico e situati nei Comuni interamente montani. La legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BUR.

**Uffici di riferimento:** Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

**Destinatari finali:** Operatori del settore edilizia, Enti locali.

**Legge regionale 12 febbraio 2009 , n. 3**

"Modifica dell'art. 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), riguardante interventi di sostegno al mantenimento dei minori."

(Approvata nella seduta consiliare del 03/02/2009)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Settore:** Servizi sociali

**Iter legislativo**

Numero ddl	35
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	III
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	Si
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	98
Giorni iter effettivo	77
Relatori di maggioranza	Blasoni
Relatori di opposizione	Menosso

**Finalità e contenuti essenziali.** La legge sostituisce l'articolo 9 bis della legge regionale 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), aggiornando la disciplina delle modalità di concessione di un contributo economico al genitore affidatario di figlio minore che non riceva dal genitore obbligato l'assegno di mantenimento stabilito dall'autorità giudiziaria.

Le ragioni della modifica derivano dall'intervenuta abrogazione del reddito di base per la cittadinanza - disposta dall'articolo 9 della legge regionale 9/2008 (Assestamento del bilancio 2008)- cui la misura in argomento era agganciata relativamente ai presupposti economici di accesso. La nuova legge rivede quindi i requisiti di reddito per beneficiare del contributo, stabilendo che vi si abbia diritto in presenza di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro. Si prevede che tale limite sia aggiornato annualmente con delibera della Giunta regionale, sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo.

Per la piena operatività dell'intervento sarà necessario un regolamento di attuazione, che dovrà essere emanato dalla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge.

**Uffici di riferimento:** Direzione centrale salute e protezione sociale.

**Destinatari finali:** Servizi sociali dei Comuni, genitori con figli.

**Legge regionale 12 marzo 2009 , n. 4**

*"Disposizioni urgenti in materia di personale, di conferimento di funzioni agli enti locali e di imposta regionale sulle attività produttive."*

(Approvata nella seduta consiliare del 05/03/2009)

**Macrosettore:** Ordinamento istituzionale – Finanza regionale

**Settore:** Enti locali e decentramento – Personale e amministrazione - Tributi

**Iter legislativo**

Numero ddl	52
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	Si, V
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	1
Giorni iter effettivo	1
Relatori di maggioranza	Valenti
Relatori di opposizione	Travanut, Kocijancic

**Finalità e contenuti essenziali.** La legge contiene delle norme in materia di personale, di conferimento di funzioni agli enti locali e di Irap.

In particolare, l'articolo 1 abroga alcuni commi dell'articolo 14 della legge regionale 17/2008 (legge finanziaria 2009) che dispongono degli inquadramenti di personale regionale e provinciale nell'area forestale del ruolo unico regionale.

Gli articoli 2, 3 e 4 abrogano le disposizioni della legge regionale 17/2008, insieme alle disposizioni di modifica contenute nella legge regionale 24/2006, relative al conferimento di funzioni della Regione alle Province in materie che, per esigenze di coordinamento e omogeneità delle attività degli uffici, il legislatore ha ritenuto opportuno mantenere in capo all'Amministrazione regionale.

L'articolo 5 introduce infine la necessità di conformare la legislazione regionale in materia di Irap al disposto dei commi 50 e 226 dell'articolo 1 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) che prevedono, secondo quanto chiarito dalla Risoluzione n.13/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 10 dicembre 2008, una riparametrazione delle aliquote Irap vigenti alla data del 1 gennaio 2008 nel caso abbiano subito variazioni in base all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 446/1997 (decreto istitutivo dell'Irap).

**Uffici di riferimento:** Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi; Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza e Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie.

**Destinatari finali:** Personale regionale appartenente alla categoria FA dell'area forestale e personale provinciale; Province; imprese operanti in Friuli Venezia Giulia.

**Legge regionale 12 marzo 2009 , n. 5**

"Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi."

(Approvata nella seduta consiliare del 04/03/2009)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Settore:** Beni e attività culturali

**Iter legislativo**

Numero ddl	30
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	VI
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	148
Giorni iter effettivo	134
Relatori di maggioranza	Sasco
Relatori di opposizione	Colussi, Kocijancic. Menis

**Finalità e contenuti essenziali.** La legge riconosce il ruolo svolto dalle associazioni di ex combattenti, partigiani, resistenti, deportati, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra orfani, vedove di guerra o per cause di guerra nel promuovere progetti finalizzati al mantenimento della memoria e della testimonianza storica. A tal fine prevede l'erogazione di contributi dando priorità alle iniziative di recupero e di divulgazione di materiale storico documentale e l'organizzazione di incontri nelle scuole.

La legge prevede infine l'erogazione di contributi ai Comuni e alle predette associazioni per il restauro e la realizzazione di lapidi e monumenti celebrativi.

**Uffici di riferimento:** Direzione centrale cultura.

**Destinatari finali:** Associazioni di ex combattenti, partigiani, residenti, deportati, mutilati e invalidi di guerra, vittime di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra e Comuni.

**Legge regionale 12 marzo 2009 , n. 6**

"Disposizioni urgenti in materia di Autorità di bacino regionale."

(Approvata nella seduta consiliare del 05/03/2009)

**Macrosettore:** Territorio ambiente e infrastrutture

**Settore:** Risorse idriche e difesa del suolo

**Iter legislativo**

Numero ddl	51
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	7
Giorni iter effettivo	366
Relatori di maggioranza	Galasso
Relatori di opposizione	Travanut, Corazza

**Finalità e contenuti essenziali.** La legge regionale, nell'attesa di disciplinare in maniera organica la materia, prevede che con decreto del Presidente della Regione, alla scadenza dell'incarico del Segretario generale dell'autorità di bacino, la Giunta regionale nomini un Commissario straordinario e un eventuale sostituto cui competono i poteri già spettanti al Segretario generale. In tal modo viene garantita la regolare funzionalità dell'Ente e, al contempo, nell'ottica di una più ampia revisione legislativa è possibile procedere ad una razionalizzazione delle strutture e delle competenze attribuite all'Autorità di bacino regionale.

**Uffici di riferimento:** Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

**Destinatari finali:** Autorità di bacino.

**Legge regionale 26 marzo 2009 , n. 7**

"Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale."

(Approvata nella seduta consiliare del 12/03/2009)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Settore:** Tutela della salute – Servizi sociali

**Iter legislativo**

Numero ddl	44
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	III
Sedute in commissione	3
	Parere comitato per la legislazione
Commissione consultiva	
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	5
Giorni iter formale	86
Giorni iter effettivo	59
Relatori di maggioranza	Blasoni
Relatori di opposizione	

**Finalità e contenuti essenziali.** Il provvedimento interviene sul tema del contenimento delle liste di attesa in ambito sanitario, proponendosi, attraverso un insieme di misure, di garantire che accertamenti diagnostici, visite e interventi terapeutici siano eseguiti entro tempi ragionevoli, capaci di assicurare la migliore gestione dei problemi clinici sospettati o diagnosticati.

La nuova legge, che si pone anche in un'ottica di attuazione del Piano nazionale di contenimento delle liste di attesa per il triennio 2006-2008, prevede che la Giunta regionale determini annualmente i tempi massimi delle principali prestazioni, che le aziende sanitarie sono poi tenute a garantire in sedi prestabili, da individuare nell'ambito di accordi di area vasta. Ai direttori generali delle aziende è attribuita la responsabilità del rispetto dei tempi indicati, mediante un vincolo sul 25 per cento del loro compenso integrativo.

Le aziende che non garantiscono i tempi stabiliti, per prestazioni di particolare rilevanza la cui tempestività sia clinicamente essenziale per il cittadino, sono tenute al pagamento diretto delle prestazioni effettuate dall'utente presso altre strutture. Nel caso la prestazione non sia erogata nel limite di centoventi giorni, è possibile rivolgersi a qualunque altro centro regionale, anche privato accreditato e convenzionato, che sia abilitato a erogarla. La prestazione sarà comunque a carico del Servizio sanitario regionale.

Vengono poi introdotte misure dirette a responsabilizzare i cittadini che, qualora non si presentino alle prestazioni prenotate senza giustificato motivo, sono tenuti al pagamento di una quota della prestazione.

Sono inoltre stabiliti limiti massimi di attesa per il ritiro dei referti degli esami e delle visite specialistiche, che in ogni caso non possono essere mai superiori a sette giorni oltre gli eventuali tempi obbligatori di protocollo per l'esecuzione tecnica dell'esame.

È prevista un'ampia attività di informazione sui tempi massimi delle prestazioni rivolta all'utenza, mediante avvisi nelle sedi interessate, presso i medici di medicina generale ma anche nei siti internet della Regione e delle aziende sanitarie.

Per favorire la trasparenza dell'offerta, l'accesso omogeneo, ma anche per la verifica delle attività ambulatoriali e dei tempi di attesa, è consentito il sistema regionale unico di prenotazione per tutti gli enti del Servizio sanitario regionale, con riguardo all'intero catalogo dell'offerta delle prestazioni, comprese le agende dell'attività libero professionale intramuraria. Per rispondere a tali finalità, come pure per agevolare i servizi, semplificare le procedure e migliorare il governo clinico delle aziende, si prevede il potenziamento

delle infrastrutture informatiche e dei sistemi informativi del servizio sanitario e la messa in rete dei medici di medicina generale e delle farmacie convenzionate.

Va segnalato, infine, il compito affidato all'Agenzia regionale della sanità di monitorare l'attuazione della legge e di riferirne l'esito, ogni tre mesi, alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente.

**Uffici di riferimento:** Direzione centrale salute e protezione sociale.

**Destinatari finali:** Aziende sanitarie, generalità dei cittadini.

**Legge regionale 24 aprile 2009 , n. 8**

"Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14, in materia di impianti di distribuzione di carburanti e di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale, nonché misure per il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi impegnati in attività di protezione civile a favore delle popolazioni della regione Abruzzo colpite da eventi sismici."

(Approvata nella seduta consiliare del 08/04/2009)

**Macrosettore:** Sviluppo economico e attività produttive

**Settore:** Sostegno all'innovazione per i settori produttivi – Protezione civile

**Iter legislativo**

Numero ddl	57
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	II
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	9
Giorni iter effettivo	7
Relatori di maggioranza	Tononi, Lupieri
Relatori di opposizione	

**Finalità e contenuti essenziali.** La legge in oggetto viene a modificare la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 in materia di impianti di distribuzione di carburanti.

Si tratta, in particolare, della modifica dell'articolo 1 della legge 14/2008, in modo da stabilire lo spostamento, al 15 luglio 2009, del termine per la conclusione del procedimento di verifica della compatibilità territoriale degli impianti a opera dei Comuni. La norma è stata prevista sia al fine di eliminare una difformità dovuta a un mero errore materiale, nonché per rispondere alle sollecitazioni degli stessi Comuni che lamentavano che la scadenza inizialmente prevista non avrebbe loro consentito di effettuare una adeguata istruttoria. Viene, poi, prevista anche la modifica degli articoli 17 e 18 della stessa legge regionale relativi, rispettivamente, ai termini per la presentazione delle istanze di rimborso da parte delle Compagnie petrolifere e dei titolari di plurime autorizzazioni e ai termini dell'applicazione degli articoli dal 2 al 15 della medesima legge; articoli questi che innovano radicalmente il sistema di gestione dei rimborsi delle riduzioni del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione.

La legge viene, poi, ad autorizzare per il 2009 la spesa di 800 mila euro per sostenere i gestori che sono stati costretti a chiudere l'impianto di distribuzione di carburante.

Infine, l'ultimo articolo del provvedimento, introdotto con emendamento a firma trasversale, prevede misure per il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi impegnati in attività di protezione civile a favore delle popolazioni dell'Abruzzo colpite dal sisma: la spesa autorizzata è di 300 mila euro per il 2009.

Il provvedimento è stato votato all'unanimità.

**Uffici di riferimento:** Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie; Direzione centrale mobilità, energie e infrastrutture di trasporto; Direzione centrale attività produttive.

**Destinatari finali:** Comuni, Camere di Commercio, Compagnie petrolifere e dei titolari di plurime autorizzazioni, lavoratori sospesi con i requisiti di cui all'articolo 5 della legge.

**Legge regionale 29 aprile 2009 , n. 9**

"Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale."

(Approvata nella seduta consiliare del 08/04/2009)

**Macrosettore:** Ordinamento istituzionale

**Settore:** Protezione civile

**Iter legislativo**

Numero ddl	45
Iniziativa	Mista
Commissione referente	V
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	Comitato ristretto
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	8
Giorni iter formale	297
Giorni iter effettivo	283
Relatori di maggioranza	Pedicini, Razzini, Sasco
Relatori di opposizione	Iacop, Kocijancic, Corazza

**Finalità e contenuti essenziali.** La legge regionale rappresenta la risposta al bisogno di promozione di politiche per la sicurezza e all'esigenza di riordino della polizia locale. Il testo individua modelli organizzativi e strumenti operativi più consoni alle mutate esigenze del territorio e al ruolo progressivamente acquisito dalla polizia locale nei vari ambiti. Attraverso il sostegno e lo sviluppo di adeguate politiche di sicurezza integrate, il loro costante monitoraggio e il riordino del quadro ordinamentale di riferimento per la polizia locale, la legge mira a realizzare migliori condizioni di sicurezza urbana su tutto il territorio regionale. Alla Regione è riconosciuto un ruolo di raccordo tra le politiche di sicurezza nazionali e locali che si attua attraverso lo sviluppo di un sistema integrato di sicurezza; alla Regione è attribuita la funzione di sostegno e di coordinamento delle attività di polizia locale. È istituito l'Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata, organo di supporto della Giunta regionale che ha compiti di monitoraggio, ricerca e analisi dell'attuazione delle politiche in materia di sicurezza realizzate sul territorio regionale, dei fenomeni di criminalità e insicurezza; svolge inoltre attività di informazione, documentazione e valutazione degli interventi effettuati in ordine alla prevenzione e alla repressione dei crimini e alla messa in sicurezza delle aree più degradate e ad alto tasso di criminalità sul territorio, di competenza del singolo ente locale e funzioni di regolazione e programmazione degli interventi, tenendo conto delle specificità territoriali.

Il Programma di finanziamento annuale approvato dalla Giunta definisce le situazioni di criticità e le priorità di intervento, nonché le risorse da destinare a progetti e interventi di rilievo regionale, ad interventi relativi ad accordi con lo Stato e con organi decentrati dello Stato, a progetti locali di comuni, province e altri soggetti pubblici in materia di sicurezza.

Vengono definiti i "patti locali", quali strumenti volti a realizzare l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana di un determinato territorio, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale.

Nell'espletamento delle attività volte a favorire il rispetto della legalità e a migliorare la qualità della convivenza civile, l'articolo 5 prevede il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e di singoli volontari, comprese le associazioni combattentistiche e d'arma e le associazioni delle forze dell'ordine, quale presenza attiva sul territorio, finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi.

All'articolo 10 sono sanciti i principi organizzativi che stanno alla base dell'ordinamento di polizia locale. I

comuni e le province istituiscono i Corpi di polizia locale. Il numero degli addetti per formare il Corpo è stato elevato ad otto unità, mentre la deroga per i Comuni che possono istituire, ricorrendo alla forma associata, servizi di polizia locale a cui siano addetti almeno tre operatori è stata prevista per quelli con popolazione inferiore a 1000 residenti.

Al fine di assicurare l'omogeneità nell'esercizio delle funzioni in tutto il territorio regionale, sono previsti degli standard di operatività relativi alle strutture di polizia locale, che dovranno constare di almeno una unità operativa ogni mille residenti e al numero minimo di ore giornaliere di servizio da garantire all'utenza. E' previsto che l'attività di polizia locale venga svolta ogni giorno dell'anno.

L'articolo 20 istituisce la Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia per l'organizzazione di corsi concorso e di corsi di formazione di base, di qualificazione professionale e di formazione per comandanti.

A conferma della peculiarità di funzioni e compiti svolti dal personale della polizia locale, l'articolo 21 riconosce una specifica area contrattuale della polizia locale nell'ambito del contratto collettivo di lavoro del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.

L'articolo 22 prevede l'istituzione del Comitato tecnico regionale per la polizia locale, con funzioni di studio e consulenza tecnica in materia di coordinamento della polizia locale e sviluppo dell'uniformità operativa.

**Uffici di riferimento:** Servizio della polizia locale.

**Destinatari finali:** Collettività, enti locali, polizia locale.

**Legge regionale 21 maggio 2009 , n. 10**

"Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istruzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia."

(Approvata nella seduta consiliare del 28/04/2009)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Settore:** Istruzione scolastica e universitaria

**Iter legislativo**

Numero ddl	19
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	VI
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	224
Giorni iter effettivo	189
Relatori di maggioranza	Baritussio, Codega, Kocijancic
Relatori di opposizione	

**Finalità e contenuti essenziali.** La legge persegue l'obiettivo di favorire lo studio delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche della Regione Friuli Venezia Giulia per agevolare l'inserimento degli studenti nell'odierno mercato del lavoro.

Al fine di raggiungere tale obiettivo, la legge dispone che la Regione finanzi le iniziative progettuali realizzate dalle scuole che prevedono il potenziamento dell'insegnamento della prima lingua comunitaria e di un'altra lingua straniera comunitaria.

La legge in esame inoltre dedica una particolare attenzione all'aspetto della formazione e dell'aggiornamento degli insegnanti, stabilendo che siano erogati finanziamenti alle scuole per l'utilizzo di metodologie innovative d'insegnamento e per l'uso veicolare delle lingue.

Solo per le scuole secondarie di secondo grado è previsto inoltre un sostegno da parte della Regione per le attività aggiuntive di lettori o docenti di madrelingua straniera.

Nella legge infine è contenuta una clausola valutativa delle politiche attuate sulla base della stessa che richiede la collaborazione degli istituti scolastici regionali.

**Uffici di riferimento:** Direzione centrale competente in materia di istruzione.

**Destinatari finali:** Istituti scolastici e studenti.

**Legge regionale 4 giugno 2009 , n. 11**

*"Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e alle famiglie, accelerazione di lavori pubblici."*

(Approvata nella seduta consiliare del 21/05/2009)

**Macrosettore:** Sviluppo economico e attività produttive

**Settore:** Industria

**Iter legislativo**

Numero ddl	64
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	VI
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	Si I, II, III
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	5
Giorni iter formale	32
Giorni iter effettivo	16
Relatori di maggioranza	Colautti
Relatori di opposizione	Brandolin, Pustetto, Corazza

**Finalità e contenuti essenziali.** La legge regionale 11/2009 si propone di affrontare in maniera concreta le problematiche della crisi individuando delle misure organiche intersettoriali volte a rafforzare alcuni ambiti particolarmente colpiti dall'attuale, difficile, situazione economica. Le misure principali del disegno di legge riguardano l'accelerazione della spesa pubblica regionale per opere e lavori pubblici, il rafforzamento degli strumenti di sostegno finanziario delle imprese regionali, l'apprestamento di misure di sostegno per i lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e per le famiglie, la previsione di misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e degli enti pubblici regionali, nonché lo stanziamento molto importante per una serie di misure economiche volte a garantire le diverse forme di accesso al credito.

Affrontando brevemente i principali contenuti della legge si evidenzia che per quanto concerne il settore dei lavori pubblici viene proposto un programma di investimenti pubblici volti a riorientare le autorizzazioni già disposte a favore di opere e lavori di immediata cantierabilità e vengono semplificati ed accelerati gli iter procedurali allo scopo di incentivare la spesa pubblica con l'affidamento del maggior numero possibile di appalti, sostenendo così in maniera concreta l'occupazione nel settore dell'edilizia ed in tutto il suo indotto.

Le norme del capo II sono dedicate all'accelerazione delle procedure per la realizzazione delle opere strategiche di interesse regionale. Sono contemplate le tre diverse fattispecie delle opere incluse negli atti di pianificazione del Sistema regionale dei trasporti, quelle incluse in altri piani o programmi di settore e quelle puntuali il cui presupposto comune è la dichiarazione di interesse strategico regionale che compete alla Giunta regionale, ferma restando un'attiva partecipazione al procedimento da parte degli Enti locali interessati.

Vengono accelerate le procedure di approvazione e di appalto degli interventi per la messa in sicurezza del territorio, finanziati dalla Regione con leggi ordinarie di settore, correlati a situazioni di rischio che richiedono un coordinamento con gli interventi emergenziali disposti dalla Protezione civile. Sempre in tema di Protezione civile è consentito l'immediato avvio degli interventi urgenti ricorrendo all'occupazione di urgenza e vengono stabilite le modalità per l'acquisizione definitiva delle aree da parte dell'Ente territorialmente competente.

Per quanto attiene, invece, il rafforzamento degli strumenti di sostegno finanziario alle imprese della Regione, la legge propone una serie di interventi di politica economica che si inseriscono in una più ampia strategia di azioni volte a contrastare gli effetti negativi della crisi e a favorire la ripresa del sistema

economico regionale nei diversi settori colpiti, prevedendo il cospicuo stanziamento di 150 milioni di euro per l'emissione di prestiti obbligazionari, di 200 milioni di euro per il rifinanziamento dei fondi di rotazione e di 50 milioni di euro per garantire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. In particolar modo si prevede un importante intervento a sostegno delle PMI beneficiarie di contributi a valere sulla legge regionale 4/2005 autorizzando l'Amministrazione regionale, in situazioni di crisi dei mercati e di difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, a porre in essere tutti gli strumenti ritenuti opportuni ed efficaci a fronteggiare la crisi, anche in relazione alle possibilità offerte dall'Unione europea.

Viene, altresì, consentito un più ampio uso dello strumento obbligazionario liberando risorse originariamente vincolate alle imprese giovanili e femminili, autorizzando la Regione a rimodulare le modalità ed i termini del rimborso delle obbligazioni acquistate ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 23/2001 e consentendo di finanziare le domande di contributo presentate per l'anno 2009 a valere sugli interventi per opere di infrastrutture tecniche e servizi anche se presentate tardivamente.

Al fine di accelerare le procedure di spesa a favore del sistema delle imprese, l'Amministrazione regionale, gli organismi gestori di contributi e le Camere di commercio sono autorizzati ad effettuare erogazioni in via anticipata su diversi canali contributivi.

Il pacchetto di misure relativo al sostegno al reddito è rivolto, in particolare, ai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro favorendo, in via sperimentale, il loro impiego in attività di utilità sociale. La legge reca, inoltre, disposizioni finalizzate a garantire sostegno ai collaboratori a progetto che abbiano subito l'interruzione o il mancato rinnovo delle collaborazioni, aumentando il numero dei beneficiari di trattamenti alla cessazione del rapporto di lavoro, includendo i lavoratori para subordinati.

Sono inoltre previsti nuovi regimi di aiuti de minimis, anche nel settore della pesca, e vengono migliorate le leggi di settore per il turismo, il commercio e i servizi alle imprese; sono introdotte misure di accelerazione dei procedimenti in corso in materia di formazione professionale e in materia di politiche per la famiglia, nonché una specifica previsione normativa per sbloccare la trattativa avviata da tempo per la cessione di BIC Sviluppo Italia.

**Uffici di riferimento:** Direzioni centrali: attività produttive, ambiente e lavori pubblici, pianificazione territoriale, risorse agricole naturali e forestali, istruzione e cultura, lavoro.

**Destinatari finali:** Comuni, imprese, collettività..

**Legge regionale 23 luglio 2009 , n. 12**

"Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007."

(Approvata nella seduta consiliare del 09/07/2009)

**Macrosettore:** Finanza regionale

**Settore:** Bilancio

**Iter legislativo**

Numero ddl	70
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	5
Giorni iter formale	24
Giorni iter effettivo	18
Relatori di maggioranza	Baritussio, De Mattia
Relatori di opposizione	Baiutti, Colussi, Kocijancic

**Finalità e contenuti essenziali.** La legge di assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 prevede, ai sensi della legge regionale 21/2007, a operare, nel corso dell'esercizio finanziario, gli opportuni aggiustamenti al bilancio di previsione, che interessano sia le entrate sia le spese, dovuti al manifestarsi di una serie di fattori non preventivamente ipotizzabili. In particolare, tale legge ha accertato un avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2008 pari a 1.431,8 milioni di euro, dei quali ben 1.285,6 già iscritti a bilancio con la legge finanziaria 2009. Gran parte di questi fondi, pari a 130,4 milioni, risulta già vincolata o destinata con principale riferimento al saldo dei trasferimenti delle compartecipazioni a favore del comparto delle autonomie locali, che assomma a 57,1 milioni, e a diverse reiscrizioni di poste finanziarie nei vari settori di intervento regionale, con particolare riferimento a quelli della tutela dell'ambiente e della difesa del territorio, dei trasporti e delle telecomunicazioni, delle attività culturali e sportive, dell'istruzione, formazione e ricerca, nonché ha disposto degli adeguamenti alle spese di funzionamento dell'Amministrazione regionale. Una quota cospicua, pari a 32,4 milioni, è stata poi riservata a finanziamenti nel settore della sanità mentre la restante parte disponibile, pari a circa 15 milioni di euro, è stata finalizzata dalla Giunta regionale per 14 milioni a favore degli ammortizzatori sociali e per 1 milione per un intervento di solidarietà a favore dell'Abruzzo. Più nel dettaglio, la legge di assestamento del bilancio 2009 è così strutturata: l'articolo 1 contiene delle disposizioni di carattere finanziario; l'articolo 2 delle disposizioni sull'IRAP; l'articolo 3 norme concernenti le attività economiche; l'articolo 4 norme in materia di tutela dell'ambiente e difesa del territorio; l'articolo 5 concerne la gestione del territorio; l'articolo 6 la mobilità, i trasporti e le telecomunicazioni; l'articolo 7 le attività culturali, ricreative e sportive; l'articolo 8 l'istruzione, la formazione e la ricerca; l'articolo 9 la sanità pubblica; l'articolo 10 contiene delle misure per la razionalizzazione della spesa sanitaria; l'articolo 11 disposizioni in materia di protezione sociale; l'articolo 12 riguarda la sussidiarietà e la devoluzione; l'articolo 13 contiene norme in materia di affari istituzionali, economici e fiscali generali; l'articolo 14 concerne il funzionamento della Regione, mentre l'articolo 15 contiene norme finanziarie intersettoriali e contabili; l'articolo 16 riguarda infine la copertura finanziaria a il 17 l'entrata in vigore.

**Uffici di riferimento:** Direzioni centrali.

**Destinatari finali:** Direzione centrale risorse economiche e finanziarie e soggetti pubblici e privati destinatari di contributi e finanziamenti.

**Legge regionale 30 luglio 2009 , n. 13**

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione (Legge comunitaria 2008)."

(Approvata nella seduta consiliare del 07/07/2009)

**Macrosettore:** Sviluppo economico e attività produttive

**Settore:** Industria

**Iter legislativo**

Numero ddl	60
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	V
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	Si, I, II, III, IV
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	5
Giorni iter formale	92
Giorni iter effettivo	76
Relatori di maggioranza	Marin, Razzini, Sasco
Relatori di opposizione	Brussa, Corazza, Kocijancic

**Finalità e contenuti essenziali.** La parte prevalente della legge comunitaria, riguardante le modifiche alla legge regionale 3/2001 in materia di sportello unico, ha la finalità di rendere più agevole l'esercizio dell'attività imprenditoriale, con particolare riferimento alla fase di avvio dell'attività, in conformità alla direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, nota come "direttiva servizi".

La legge adegua la disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui alla legge regionale 3/2001, attribuendo a esso le funzioni previste dall'articolo 6 della direttiva servizi. Sono previste le Conferenze di servizi telematiche, volte a semplificare maggiormente le procedure, conseguentemente sono state introdotte alcune modifiche alla legge regionale 7/2000; alcune norme riguardano la semplificazione di procedure. La legge dispone inoltre l'adeguamento ad obblighi comunitari e ad atti statali di recepimento in materia di ambiente, viene quindi modificato l'art. 3 della legge regionale 11/2005 (Legge comunitaria 2004) in materia di VAS e vengono abrogati gli articoli da 4 a 12 della stessa legge. Altre norme riguardano le concessioni del demanio pubblico marittimo per finalità turistiche, a favore degli operatori turistici privati; l'attuazione dell'art. 7 della direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici; l'igiene degli alimenti di origine animale, prevedendo delle deroghe per gli stabilimenti di macellazione di ridotta capacità produttiva, al fine di tutelare le produzioni locali; modifiche a leggi in materia di tutela ambientale e attività venatoria; modifiche a leggi riguardanti: commercio elettronico, contributi a piccole e medie imprese artigiane, tutela della flora, fondi strutturali, innovazione.

**Uffici di riferimento:** Relazioni internazionali e comunitarie, Direzioni centrali attività produttive, ambiente e lavori pubblici, risorse agricole, naturali e forestali, patrimonio e servizi generali, salute e protezione sociale, ambiente e lavori pubblici.

**Destinatari finali:** Operatori economici, artigiani, collettività, cacciatori, Province, Comuni, riserve di caccia, produttori agricoli.

**Legge regionale 6 agosto 2009 , n. 14**

*"Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale."*

(Approvata nella seduta consiliare del 30/07/2009)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Settore:** Beni e attività culturali

**Iter legislativo**

Numero ddl	31
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	V
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	248
Giorni iter effettivo	192
Relatori di maggioranza	Pedicini
Relatori di opposizione	Travanut

**Finalità e contenuti essenziali.** La legge intende sostenere le associazioni combattentistiche e d'arma e le associazioni delle forze dell'ordine, considerata l'importanza del loro ruolo in quanto non si limitano allo svolgimento di cerimonie rievocative, ma svolgono numerose iniziative di tipo culturale, inoltre contribuiscono alla diffusione della cultura della legalità.

La legge prevede la concessione di contributi per i programmi di attività promossi da tali associazioni.

**Uffici di riferimento:** Direzione della cultura.

**Destinatari finali:** Associazioni combattentistiche e d'arma e associazioni delle forze dell'ordine.

**Legge regionale 6 agosto 2009, n. 15**

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo, per la prevenzione e il contrasto del doping."

(Approvata nella seduta consiliare del 30/07/2009)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Settore:** Sport – Tutela della salute

**Iter legislativo**

Numeri ddl	33 - 34
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	VI
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	Si, III
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	281
Giorni iter effettivo	183
Relatori di maggioranza	Blasoni, Menis
Relatori di opposizione	Antonaz

**Finalità e contenuti essenziali.** La legge in esame è diretta a potenziare gli interventi regionali per la tutela della salute, la prevenzione e il contrasto del doping in ambito sportivo e, in tale ottica, ha portato modifiche e integrazioni al "Testo unico dello sport" adottato con la legge regionale 8/2003.

E' stata prevista una programmazione mirata che, per la parte della tutela della salute, si svilupperà nel piano sanitario regionale, mentre il piano regionale antidoping individuerà le iniziative specifiche per contrastare tale fenomeno.

La legge assegna maggiori responsabilità al direttore tecnico delle palestre, sale ginniche e strutture sportive aperte al pubblico, con il compito di vigilare sulla adeguatezza delle strutture e dei programmi, sulla presenza dei presidi sanitari di primo intervento e sul rispetto della normativa antidoping. Le eventuali violazioni riscontrate determinano l'applicazione di sanzioni che possono colpire anche i gestori di attività sportive per i quali, ove risultino implicati in illeciti penali connessi al doping, è prevista la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture.

In relazione alla tutela della salute in ambito sportivo, l'attenzione è diretta ad iniziative di sensibilizzazione sugli effetti derivanti dall'abuso di farmaci, integratori e sostanze dopanti, acquistati anche via internet, nonché all'attivazione del passaporto medico sportivo che, mediante un sistema informatico, conserverà le informazioni sanitarie e sarà utilizzabile per il monitoraggio epidemiologico degli sportivi.

Per il contrasto del doping, il legislatore ha ampliato gli interventi di prevenzione, lasciando inalterata la disciplina vigente sui controlli, che prevede una convenzione con le strutture medico sportive nazionali per estendere i controlli antidoping.

Ai fini della prevenzione è prevista, in primo luogo, l'informazione e la formazione degli atleti agonisti - soprattutto dei giovani che intendono svolgere lo sport a livello professionistico - degli studenti di scuole e Università, dei praticanti attività sportiva che partecipano a manifestazioni amatoriali e degli operatori sportivi. Le attività dirette alla prevenzione possono essere realizzate direttamente dalla Regione o avvalendosi del CONI, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle scuole e università, delle Aziende sanitarie, della federazione medico sportiva italiana (FMSI) e delle associazioni e società sportive.

Tra gli strumenti di informazione si segnala il foglio informativo antidoping, diretto a richiamare l'attenzione sui danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti, dall'abuso di farmaci e di integratori alimentari; questo foglio andrà sottoscritto al momento dell'iscrizione nelle palestre o alle associazioni o società sportive.

Fra le attività formative è previsto l'aggiornamento degli operatori medici sulle cure primarie e di primo soccorso come pure dei direttori tecnici di strutture sportive sulla normativa antidoping.

Le associazioni, le società sportive e i gestori di palestre che aderiscono ad iniziative di prevenzione e contrasto al doping, possono ottenere il certificato di qualità antidoping, posto tra i requisiti di priorità per la concessione dei contributi.

Per le associazioni e società sportive, i cui iscritti, dirigenti, allenatori o tecnici, siano incorsi nella violazione della normativa antidoping, sarà disposta la revoca dei contributi concessi e l'esecuzione dagli stessi per i due anni successivi all'accertamento dei fatti.

**Uffici di riferimento:** Direzione centrale competente in materia di sport.

**Destinatari finali:** Atleti agonisti, studenti, praticanti attività sportiva che partecipano a manifestazioni amatoriali, operatori sportivi in genere.

**Legge regionale 11 agosto 2009 , n. 16***"Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio."*

(Approvata nella seduta consiliare del 30/07/2009)

**Macrosettore:** Territorio ambiente e infrastrutture**Settore:** Protezione civile**Iter legislativo**

Numero ddl	66
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	85
Giorni iter effettivo	52
Relatori di maggioranza	Sasco
Relatori di opposizione	Brandolin, Pustetto

**Finalità e contenuti essenziali.** La legge risponde all'esigenza di un tempestivo adeguamento della normativa antisismica regionale alle recenti disposizioni nazionali che qualificano tutto il territorio, sia pure a livelli diversi, a rischio sismico.

Traendo spunto dall'esigenza imprescindibile della tutela fisica delle persone e coniugandola con la massima semplificazione burocratica possibile, il Consiglio regionale ha approvato un provvedimento teso a garantire un elevato grado di controllo sulle costruzioni, privilegiando in ogni caso la sicurezza. Viene riconosciuta la massima attenzione alle cosiddette "opere strategiche e rilevanti" per arrivare, con la dovuta gradualità e responsabilizzando i professionisti, alla disciplina delle strutture private, specie se soggette a modesti interventi o se localizzate in zone a scarsa intensità sismica. Tale diversità di trattamento trova riscontro anche nelle norme statali e si caratterizza per i diversi tipi di procedura e la differente modalità di controllo da parte della Regione. Di significativo, a questo riguardo, appaiono alcune norme procedurali proposte come la possibilità di asseverare l'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica mediante una dichiarazione del progettista e un accertamento del collaudatore strutturale, limitandone la possibilità ai soli casi di interventi molto limitati o nel caso di localizzazioni in aree a modesta intensità sismica.

Innovativi sono pure i tempi previsti per la definizione delle procedure di controllo dei progetti, fissati rigorosamente in 60 giorni dalla presentazione dell'istanza e la previsione, altresì, di precise fasi temporali per la trasmissione e l'esame dei documenti.

Ne deriva una maggior scorrevolezza degli adempimenti in quanto la tempestività dell'esame garantisce la certezza a quanti dovranno poi realizzare le opere contenute nei progetti medesimi, senza dover interrompere successivamente la loro prosecuzione per apportare eventuali modifiche richieste dalle Commissioni provinciali.

Questo modo di procedere, accompagnato dall'ampliamento del numero delle Commissioni provinciali di valutazione delle progettazioni strutturali (che passano da due a quattro), si inquadra nel più vasto quadro di semplificazione burocratica.

La legge inoltre assegna compiti importanti ai Comuni che diventano soggetti istituzionali di riferimento sia nella gestione che nell'archiviazione di tutte le pratiche anche nel settore strutturale, oltre che in quelli urbanistico ed impiantistico già loro attribuiti.

La parte dedicata alla "Tutela fisica del territorio" aggiorna, modifica e migliora le vigenti normative regionali che disciplinano la tutela fisica del territorio, nel momento della sua programmazione e pianificazione. In

modo organico, chiaro e preciso sono individuate le procedure tese ad individuare e prevenire i rischi inerenti l'uso del territorio (geologico, idraulico e valanghivo), vengono classificate le aree (sicure, pericolose e potenzialmente pericolose) e sono previsti gli strumenti di vigilanza e coordinamento facenti capo alla Regione, nonché quelli di controllo da realizzarsi tramite i Comuni.

**Uffici di riferimento:** Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

**Destinatari finali:** Collettività.

**Legge regionale 15 ottobre 2009 , n. 17**

"Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale."

(Approvata nella seduta consiliare del 30/09/2009)

**Macrosettore:** Territorio ambiente e infrastrutture

**Settore:** Territorio e urbanistica

**Iter legislativo**

Numero ddl	63
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	Si, IV e V
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	3
Giorni iter formale	161
Giorni iter effettivo	14
Relatori di maggioranza	Cargnelutti
Relatori di opposizione	Baiutti, Kocijancic

**Finalità e contenuti essenziali.** La legge disciplina le funzioni in materia di demanio idrico trasferite dallo Stato alla Regione con il decreto legislativo 265/2001 che trasferisce alla Regione Friuli Venezia Giulia la titolarità, e non solo la gestione, dei beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, nonché dei beni del demanio marittimo situati nella laguna di Marano e Grado; insieme alla titolarità, vengono inoltre trasferite alla Regione tutte le funzioni amministrative relative a tali beni. Gli aspetti di maggior rilievo della legge sono, in particolare: la definizione dei beni appartenenti al demanio idrico regionale (articolo 2); la disciplina del rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico regionale da parte dell'Amministrazione regionale (articolo 6); la definizione delle modalità del procedimento di rilascio della concessione (articoli 9 e 10); la regolazione delle modalità di adozione dei canoni relativi alle concessioni dei beni demaniali, nonché l'individuazione delle concessioni non soggette al pagamento del canone. Sono inoltre disciplinate le sanzioni per illeciti amministrativi relativi a beni del demanio idrico regionale (articolo 16). Il capo II della legge disciplina poi il riordino delle funzioni e dei compiti in materia di concessioni di beni del demanio idrico regionale, attribuendo alcune importanti funzioni agli enti locali, ferme restando le funzioni amministrative dei Consorzi di bonifica; elenca poi le funzioni esercitate dalla Regione (articolo 18), nonché quelle attribuite, rispettivamente, alle Province e ai Comuni (articoli 19 e 20), prevedendo un monitoraggio da parte della Regione sulle funzioni conferite alle Province e ai Comuni (articolo 22) e un potere sostitutivo di rilascio della concessione in capo alla Regione qualora gli enti locali territoriali fossero inadempienti (articolo 23); da ultimo, disciplina la navigazione sul fiume Noncello nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente della Regione che individua i beni del demanio idrico regionale navigabili (articolo 24).

**Uffici di riferimento:** Direzione centrale patrimonio e servizi generali.

**Destinatari finali:** Amministrazione regionale ed enti locali, collettività.

**Legge regionale 15 ottobre 2009 , n. 18**

"Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale."

(Approvata nella seduta consiliare del 06/10/2009)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Settore:** Istruzione scolastica

**Iter legislativo**

Numero ddl	39
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	III
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	Si, IV e VI
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	4
Giorni iter formale	322
Giorni iter effettivo	203
Relatori di maggioranza	Narduzzi, Franz, De Mattia, Piccin, Picco. Razzini
Relatori di opposizione	Antonaz, Kocijancic, Pustetto

**Finalità e contenuti essenziali.** La legge modifica la disciplina di una serie di misure del welfare regionale, condizionandone l'accesso a un periodo di residenza o di lavoro in Italia o in regione.

Sono interessati i servizi per la prima infanzia, il diritto allo studio, i servizi per i non autosufficienti, gli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica.

I periodi di residenza o lavoro richiesti sono modulati diversamente a seconda del tipo di beneficio.

Nello specifico, sono previsti dieci anni di residenza o di lavoro in Italia, di cui uno in regione, per l'accesso agli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e per il sostegno alle locazioni (art. 12, lr 6/2003). Cinque anni di residenza o di lavoro in Italia, di cui uno in regione, da parte di almeno un genitore, per gli assegni di frequenza delle scuole non statali parificate (art. 2, lr 14/1991). Almeno un anno di residenza o di lavoro in regione, sempre da parte di un genitore, per i contributi volti all'abbattimento delle rette negli asili nido (art. 15, lr 20/2005). La semplice residenza in regione per gli interventi finanziati con il Fondo per la non autosufficienza (art. 41, lr 6/2006).

Una deroga è prevista per i corregionali all'estero e il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Per tali soggetti si prescinde dalla residenza o dall'attività lavorativa in Italia e in regione per i periodi indicati. La deroga vale anche per gli assegni di natalità e la Carta Famiglia (lr 11/2006), il cui accesso è già subordinato dalla disciplina vigente a un periodo di residenza o di lavoro in Italia o in regione.

**Uffici di riferimento:** Direzione centrale salute e protezione sociale. Direzione centrale istruzione, formazione e cultura. Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

**Destinatari finali:** Cittadini residenti o che abbiano prestato attività lavorativa in regione per un certo periodo di tempo.

**Legge regionale 11 novembre 2009 , n. 19***"Codice regionale dell'edilizia."*

(Approvata nella seduta consiliare del 29/10/2009)

**Macrosettore:** Territorio, ambiente e infrastrutture**Settore:** Territorio e urbanistica**Iter legislativo**

Numero ddl	80
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	5
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	5
Giorni iter formale	81
Giorni iter effettivo	49
Relatori di maggioranza	Galasso
Relatori di opposizione	Brandolin, Pustetto

**Finalità e contenuti essenziali.** Il Codice dell'Edilizia, riconduce in capo alla Regione la competenza legislativa primaria in materia di edilizia e mira a introdurre dei valori e a perseguire degli obiettivi che rafforzino la sicurezza e il benessere dei cittadini attraverso il miglioramento dell'edilizia.

La legge demanda al regolamento l'individuazione di una modulistica unica in tutta la Regione e definisce, altresì, i criteri per il calcolo delle somme relative alle sanzioni pecuniarie e per il calcolo dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione e delle superfici imponibili.

Le definizioni dei principali parametri edilizi hanno carattere generale e astratto al fine di non incidere sugli strumenti urbanistici comunali vigenti consentendo, comunque, eguale applicazione sul territorio regionale.

Le categorie degli interventi edilizi sono distinte tra quelle aventi rilevanza urbanistica e edilizia e quelle a rilevanza meramente edilizia, mentre le definizioni delle destinazioni d'uso degli immobili sono aggiornate con la terminologia delle norme di settore che regolano le rispettive attività.

Il CAPO II è interamente dedicato a regolare l'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni, mentre il CAPO III contiene le disposizioni generali relative al regime edificatorio, prevedendo puntualmente criteri per la valutazione dell'attività edilizia ed il

rilascio del certificato di destinazione urbanistica da parte delle Amministrazioni comunali, nonché per la determinazione della destinazione d'uso degli immobili ed i casi di modifica della medesima in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale.

Il CAPO IV si occupa di definire tutti i presupposti di legge e le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi o l'esecuzione degli interventi edilizi e di disciplinare le previsioni in materia di contributo per il rilascio del permesso di costruire e degli altri interventi onerosi.

Il CAPO V è dedicato alle disposizioni speciali, cioè a tutte quelle previsioni di legge che connotano l'autonomia regionale e che non trovano previsione analoga a livello statale.

Tra queste vi sono gli istituti dell'area di pertinenza urbanistica, il recupero a fini abitativi del sottotetto di edifici destinati in tutto o in parte a residenza.

Il CAPO VI disciplina integralmente la vigilanza ed il regime sanzionatorio, ed il Capo VII accorpa in modo sistematico tutti gli interventi straordinari previsti dall'Accordo Stato-Regioni in materia di Piano Casa e le ulteriori previsioni regionali di coordinamento con gli strumenti urbanistici vigenti.

La legge individua misure straordinarie finalizzate al rilancio dell'attività economica mediante la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, attuata attraverso interventi edilizi realizzabili anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici e ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici comunali.

Gli interventi ivi previsti devono assicurare il miglioramento della qualità energetica o igienico-funzionale degli edifici o delle unità immobiliari oggetto di intervento, secondo le leggi di settore e non possono trovare applicazione nelle ipotesi espressamente indicate dalla legge.

Con particolare riferimento agli interventi di ristrutturazione e ampliamento, gli stessi sono realizzabili esclusivamente su edifici o unità immobiliari esistenti a destinazione in tutto o in parte residenziale, alberghiera o ricettivo-complementare o direzionale e possono comportare l'ampliamento, attraverso la sopraelevazione o la costruzione di manufatti edilizi interrati o fuori terra, nel limite massimo del 35 per cento del volume utile esistente, con le specifiche limitazioni individuate dalla norma.

Viene, inoltre, riconosciuta la facoltà relativa all'ampliamento di 200 metri cubi di volume utile, in deroga alle distanze, superfici e volumi previsti dagli strumenti urbanistici comunali, con i limiti e alle condizioni previste dalla norma.

Vengono proposte misure di promozione per le zone omogenee D, ammettendo l'ampliamento di edifici o unità immobiliari esistenti, nel limite massimo del 35 per cento della superficie utile esistente e comunque fino al massimo di 1.000 metri quadrati, nel rispetto delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici comunali, ovvero l'ampliamento della superficie utile anche attraverso la realizzazione di solai interpiano. In entrambi i casi è prevista la possibilità di monetizzare gli standard derivanti dall'ampliamento, nei casi in cui non sia possibile reperire le relative aree.

Infine, il CAPO VIII reca le norme transitorie e finali, le previsioni in merito alla copertura finanziaria e quelle relative all'entrata in vigore previa il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR, ad eccezione del capo VII che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge.

**Uffici di riferimento:** Direzione centrale pianificazione territoriale.

**Destinatari finali:** Cittadini, imprese, operatori del settore, Comuni, Uffici Tecnici.

**Legge regionale 20 novembre 2009 , n. 20***"Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia."*

(Approvata nella seduta consiliare del 27/10/2009)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità**Settore:** Beni e attività culturali**Iter legislativo**

Numero ddl	55
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	VI
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	226
Giorni iter effettivo	202
Relatori di maggioranza	Baritussio, Antonaz, Gabrovec, Colussi, Picco
Relatori di opposizione	

**Finalità e contenuti essenziali.** La legge in esame è volta a tutelare e promuovere le minoranze di lingua tedesca presenti nella regione Friuli Venezia Giulia, dando attuazione alla legge 482/1999.

Le disposizioni di tutela sono applicabili nel territorio d'insediamento della minoranza linguistica tedesca che è già stato individuato, secondo le modalità della legge 482/1999, nei Comuni di Sauris, Paluzza (frazione Timau), Tarvisio, Malborghetto e Pontebba.

La tutela riguarda l'uso della lingua tedesca: nelle relazioni con la Regione e gli enti locali; nelle denominazioni bilingue di comuni, frazioni e località e dei toponimi in genere; nella segnaletica e cartellonistica; nelle etichette di prodotti agricoli, artigianali e industriali; nella scritturazione dei segni diacritici dell'alfabeto tedesco presenti nei nomi e cognomi di origine tedesca.

Di particolare interesse sono le disposizioni per il sostegno degli enti e le scuole ubicati nel territorio di tutela della minoranza tedesca che svolgono un'attività di promozione dell'uso della lingua tedesca e di diffusione della cultura tedesca; particolare attenzione è posta allo sviluppo di iniziative di collaborazione tra le comunità di lingua tedesca, ovunque presenti, e tra le Università di altri stati.

Una specifica disposizione riguarda il settore dei mezzi di comunicazione, tra cui il sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive che utilizzano la lingua tedesca.

La legge reca infine una specifica disposizione per la promozione e valorizzazione delle varianti linguistiche saurana e timavese.

**Uffici di riferimento:** Direzione centrale cultura.

**Destinatari finali:** Appartenenti alla minoranza tedesca, enti locali e associazioni di promozione della lingua e cultura tedesca.

**Legge regionale 3 dicembre 2009 , n. 21**

"Norme urgenti per l'attività di ricerca e conduzione di studi clinici."

(Approvata nella seduta consiliare del 24/11/2009)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Settore:** Tutela della salute

**Iter legislativo**

Numero ddl	81
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	III
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	62
Giorni iter effettivo	36
Relatori di maggioranza	Blasoni
Relatori di opposizione	

**Finalità e contenuti essenziali.** La legge modifica l'articolo 6 della legge regionale 10/2007, prevedendo la possibilità per le aziende sanitarie e gli IRCCS della regione di avvalersi di personale già in servizio o di assumerne di nuovo per l'attività di ricerca clinica con funzioni di Data Manager, ovvero di raccolta, gestione e archiviazione dei dati e verifica della loro attendibilità.

Una possibilità già riconosciuta dal testo originario della legge 10, ma solo per un arco temporale di tre anni. La novella toglie dunque questo limite, consentendo alle aziende di utilizzare la figura in argomento fino alla sua definizione professionale nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale.

Va detto infatti che il Data Manager, benché ampiamente utilizzato, spesso con situazioni contrattuali precarie, ancora non risulta inserito nei ruoli professionali del Servizio sanitario nazionale, mancando quindi di un percorso formativo definito e di una codifica dei corrispondenti diritti, compiti e responsabilità.

**Uffici di riferimento:** Direzione centrale salute e protezione sociale.

**Destinatari finali:** Aziende per i servizi sanitari e IRCCS pubblici regionali; personale già in servizio presso tali enti con funzioni di Data Manager.

**Legge regionale 3 dicembre 2009 , n. 22***"Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione."*

(Approvata nella seduta consiliare del 26/11/2009)

**Macrosettore:** Territorio, ambiente e infrastrutture**Settore:** Territorio e urbanistica**Iter legislativo**

Numero ddl	87
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	36
Giorni iter effettivo	17
Relatori di maggioranza	Colautti
Relatori di opposizione	Brandolin, Corazza

**Finalità e contenuti essenziali.** La legge dà avvio alla riforma della pianificazione territoriale della Regione secondo gli obiettivi delineati dal programma di governo del Presidente della Regione in relazione ad una nuova impostazione di pianificazione territoriale basata sui principi di sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, trasparenza e uso razionale del territorio. Si configura pertanto come una legge cornice che delinea gli strumenti e le modalità di procedura per giungere alla definizione del nuovo strumento di pianificazione regionale. L'articolo 1 è dedicato al Piano del governo del territorio che sarà costituito dal Documento territoriale strategico regionale, avente il compito di delineare le strategie della politica territoriale ed individuare i sistemi locali territoriali, nonché dalla Carta dei valori contenente i valori fondamentali della Regione e gli elementi del territorio da disciplinare, tutelare e sviluppare da parte dei soggetti territorialmente competenti. Il nuovo Piano di governo del territorio, creato attraverso le linee guide impartite dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione del Consiglio regionale, viene predisposto unitamente al Rapporto ambientale mediante valutazione ambientale strategica (VAS) e presentato in apposite Conferenze di pianificazione nelle quali è prevista la partecipazione della Regione, delle Province, dei Comuni, degli altri Enti istituzionali competenti in materia territoriale nonché dei soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica. E' inoltre previsto che il Piano del governo del territorio ed il Rapporto ambientale siano sottoposti al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione del Consiglio regionale. Per la formazione del Piano del governo del territorio potrà essere utilizzata la documentazione costituita da studi, analisi e documenti tecnici in possesso dell'Amministrazione regionale dal 1978 tra cui quella tecnica contenuta nel Piano urbanistico regionale generale, nel Piano territoriale regionale generale, nel Piano territoriale regionale strategico e nel Piano territoriale regionale adottato. L'articolo 2 introduce una norma transitoria che prevede, nelle more dell'approvazione del Piano del Governo del territorio, la possibilità di modificare il Piano urbanistico generale vigente nel caso di adeguamento a norme statali e comunitarie, o di coordinamento con gli strumenti di pianificazione regionale od ancora di introduzione di nuove misure dirette allo sviluppo turistico, economico o alla tutela e valorizzazione del territorio della Regione. La procedura disciplinata nell'articolo 2 è soggetta a valutazione ambientale strategica (VAS).

**Uffici di riferimento:** Direzione centrale pianificazione territoriale.**Destinatari finali:** Enti locali, operatori del settore, collettività.

**Legge regionale 17 dicembre 2009 , n. 23**

"Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2008."

(Approvata nella seduta consiliare del 25/11/2009)

**Macrosettore:** Finanza regionale

**Settore:** Bilancio

**Iter legislativo**

Numero ddl	91
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	20
Giorni iter effettivo	9
Relatori di maggioranza	Baritussio
Relatori di opposizione	Brussa, Corazza

**Finalità e contenuti essenziali.** La struttura del documento di rendiconto si compone di due parti principali: il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio. Il conto del bilancio espone le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese, rivelando in tal modo l'avanzo finanziario derivante dalla gestione. Più in specifico esso comprende: le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori; le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza e in conto residui; le somme costituenti minori entrate o economie di spesa e le somme trasferite all'esercizio successivo.

Il conto generale del patrimonio comprende la descrizione delle attività e delle passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per altre cause nonché la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra il conto del bilancio e la contabilità patrimoniale, evidenziando in tal modo il miglioramento o il peggioramento patrimoniale dovuto alla gestione.

**Uffici di riferimento:** Direzione centrale risorse economiche e finanziarie.

**Destinatari finali:** Amministrazione regionale e collettività regionale.

**Legge regionale 30 dicembre 2009 , n. 24**

"Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)."

(Approvata nella seduta consiliare del 18/12/2009)

**Macrosettore:** Finanza regionale

**Settore:** Bilancio

**Iter legislativo**

Numero ddl	92
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	4
Giorni iter formale	32
Giorni iter effettivo	18
Relatori di maggioranza	Valenti, Salvador, DeMattia
Relatori di opposizione	Baiutti, Kocijancic, Colussi, Corazza

**Finalità e contenuti essenziali.** La legge finanziaria è una legge annuale i cui contenuti sono disciplinati dalla legge regionale 21/2007, come da ultimo modificata dalle leggi regionali 30/2007 e 9/2008. Tale provvedimento dispone, per quel che riguarda le entrate, il quadro delle risorse disponibili attraverso le opportune modifiche alla legislazione tributaria regionale (nei limiti della competenza regionale), la fissazione del limite massimo all'indebitamento (nel rispetto dei limiti posti dalla legge di contabilità e dai principi di coordinamento della finanza pubblica) e la determinazione delle entrate attraverso variazioni per UB e capitoli riportate nelle tabelle allegate alla legge. Dal lato delle spese opera invece due tipi di interventi sulla legislazione vigente; innanzitutto degli interventi di tipo quantitativo (parte tabellare) determinando, sotto tale profilo, in apposite tabelle allegate, le risorse spendibili che non richiedono modifiche della legislazione vigente, allocate sulle unità di bilancio e sui capitoli di spesa, con la specificazione delle spese continuative e ricorrenti e rimodulando le quote annuali delle spese pluriennali già autorizzate dalla legislazione vigente con l'accantonamento di risorse per futuri atti legislativi di spesa (fondi globali) e per impieghi da individuare con futuri atti amministrativi (fondi di riserva e altri fondi speciali); prevede poi degli interventi di tipo qualitativo (articolato): sotto tale profilo la finanziaria può disporre sia modifiche e integrazioni alla legislazione, purché abbiano riflessi sul bilancio ed effetti economici, finanziari e contabili, sia nuovi interventi di spesa, purché siano inquadrabili nella legislazione vigente e le fattispecie su cui interviene, per oggetto e complessità, non richiedano una nuova disciplina organica. Nel merito, la legge finanziaria è così strutturata: l'articolo 1 contiene delle disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate; l'articolo 2 norme relative alle attività economiche; l'articolo 3 norme sulla tutela dell'ambiente e difesa del territorio; l'articolo 4 disposizioni sulla gestione del territorio; l'articolo 5 norme sulle infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni; l'articolo 6 norme in materia di attività culturali, ricreative e sportive; l'articolo 7 norme in materia di istruzione, formazione e ricerca; l'articolo 8 norme in materia di sanità pubblica; l'articolo 9 norme in materia di protezione sociale; l'articolo 10 norme in materia di sussidiarietà e devoluzione; l'articolo 11 norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione e altre norme contabili; l'articolo 12 norme in materia di affari istituzionali, economici e fiscali generali; l'articolo 13 norme sul funzionamento della Regione e, infine, l'articolo 14 norme su partite di giro, nonché altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili. Il fine della legge finanziaria è quello di adeguare il bilancio pluriennale e annuale agli obiettivi del piano regionale di sviluppo provvedendo, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, alla regolazione annuale delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente e al finanziamento dei nuovi fabbisogni di spesa. Il contenuto essenziale della legge

finanziaria può così riassumersi: disposizioni concernenti le entrate della Regione e determinazione dei fondi globali, di riserva e altri fondi speciali; rifinanziamenti e definanziamenti di leggi di spesa; modifiche e integrazioni alla legislazione vigente oltre a nuovi interventi nei seguenti settori: autonomie locali; salute e protezione sociale, ambiente, territorio; istruzione, cultura, sport e settori produttivi.

**Uffici di riferimento:** Direzione centrale risorse economiche e finanziarie e le altre Direzioni centrali interessate.

**Destinatari finali:** Soggetti pubblici e privati destinatari dei contributi e dei finanziamenti.

**Legge regionale 30 dicembre 2009 , n. 25**

"Bilancio di previsione per gli anni 2010-2012 e per l'anno 2010."

(Approvata nella seduta consiliare del 18/12/2009)

**Macrosettore:** Finanza regionale

**Settore:** Bilancio

**Iter legislativo**

Numero ddl	93
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	4
Giorni iter formale	32
Giorni iter effettivo	18
Relatori di maggioranza	Valenti, DeMattia, Salvador
Relatori di opposizione	Baiutti, Kocijancic, Colussi, Corazza

**Finalità e contenuti essenziali.** La legge di bilancio contiene due bilanci concettualmente distinti, anche se fusi in un unico documento: il bilancio annuale che autorizza gli accertamenti e le riscossioni delle entrate rappresentate nello stato di previsione dell'entrata per l'anno di riferimento e l'assunzione degli impegni e i pagamenti delle spese rappresentate nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo; e il bilancio pluriennale che riguarda un triennio e che autorizza l'assunzione di impegni anche sugli esercizi futuri, nel caso di spese di investimento autorizzate da leggi di spesa pluriennale o di spese correnti necessarie per assicurare la continuità dei servizi (articolo 43 della legge regionale 21/2007) e costituisce la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da ulteriori leggi a carico di esercizi futuri. I bilanci, sia annuale sia pluriennale, sono a legislazione vigente (non programmatici) per cui tengono conto delle leggi vigenti al momento della loro approvazione (tra le quali la stessa legge finanziaria che, per questo, viene approvata prima del bilancio) e non della legislazione futura (le risorse per coprire tale legislazione sono accantonate in appositi fondi globali) e sono bilanci di competenza (e non anche di cassa) in quanto prevedono solo le entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare nel periodo di riferimento; viene inoltre evidenziata solo la competenza propria e non quella derivata (per cui la massa impegnabile è maggiore di quella rappresentata); infine, tra le entrate o le spese di competenza del bilancio annuale, è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.

**Uffici di riferimento:** Direzione centrale risorse economiche e finanziarie e le altre Direzioni centrali interessate.

**Destinatari finali:** Soggetti pubblici e privati destinatari dei contributi e dei finanziamenti.

## **ALLEGATO A**

Tabella riepilogativa dei dati quantitativi delle leggi regionali approvate

nell'anno 2009

DATI QUANTITATIVI						DATI PROGETTO DI LEGGE					COMMISSIONE									
LEGGE REGIONALE	n articoli	n commi	n caratteri	n allegati	saldo art. intr./abr.	iniziativa	data presentazione	gg durata iter formale	gg durata iter effettivo	numero progetto	data assegnazione	commissione referente	parere	data inizio esame	data fine esame	n relatori maggioranza	n relatori minoranza	nr. sedute	ore	nr. auditi
01/09	1	2	643	1	1	Cons.	20/01/09	13	6	46	22/01/09	II		29/01/09	29/01/09	1	1	1	1	0
02/09	5	8	5179	5	5	Cons.	21/01/09	14	6	48	21/01/09	IV		29/01/09	29/01/09	1	1	1	2	0
03/09	1	3	3522	1	5	Cons.	24/10/08	98	77	35	29/10/08	III	C.AL	19/11/08	19/11/08	0	0	1	2	0
04/09	6	6	1317	6	1	Giunta	03/03/09	1	1	52	05/03/09	I	V	05/03/09	05/03/09	1	2	2	3	0
05/09	4	10	4329	4	6	Cons.	02/10/08	148	134	30	08/10/08	VI		22/10/08	19/02/09	1	3	4	4	15
06/09	2	6	2000	2	4	Cons.	25/02/09	7	366	51	27/02/09	IV		05/03/08	05/03/08	1	2	1	1	0
07/09	22	42	15465	22	2	Cons.	11/12/08	86	59	44-3	17/12/08	III		13/01/09	18/02/09	1	0	3	10	30
08/09	5	13	7335	5	22	Cons.	26/03/09	9	7	57	31/03/09	II		02/04/09	07/04/09	1	1	2	1	0
09/09	29	141	49958	-15	5	Mista	30/06/08	297	283	45, 9, 23, 42	16/06/08	V		30/06/08	24/03/09	3	2	1	9	25
10/09	4	8	2868	4	5	Cons.	11/09/08	224	189	19	17/09/08	VI		22/10/08	19/02/09	3	0	4	3	7
11/09	31	189		34	-15	Giunta	20/04/09	32	16	64	20/04/09	IV	I,II,III	06/05/09	13/05/09	1	3	4	10	30
12/09	17	475	191836	6	-15	Giunta	12/06/09	24	18	70	16/06/09	I int.		22/06/09	25/06/09	2	3	3	15	0
13/09	56	93	73384	48	4	Giunta	31/03/09	92	76	60	07/04/09	V		23/04/09	30/04/09	3	3	2	4	0
14/09	3	6	2433	3	34	Cons.	09/08/08	248	192	31	25/11/08	V		20/01/09	30/07/09	1	1	2	2	0
15/09	8	13		16	6	Cons.	15/10/08	281	183	33-34	22/10/08	VI	III,VI	28/01/09	12/05/09	2	1	4	5	15
16/09	22	79	28675	-15	48	Giunta	05/05/09	85	52	66	07/05/09	IV		09/06/09	22/07/09	1	2	3	8	8
17/09	28	70	26015	-5	48	Giunta	15/04/09	161	14	63	23/04/09	I	IV,V	17/09/09	17/09/09	1	2	1	2	0
18/09	5	9	3152	5	3	Cons.	12/11/08	322	203	39	19/11/08	III	IV,VI	18/03/09	[1]	[1]	[1]	3	7	0
19/09	68	291	138535	41	16	Giunta	06/08/09	81	49	80	10/08/09	IV		11/09/09	14/10/09	1	2	5	18	19
20/09	20	55		20	16	Cons.	09/03/09	226	202	55	16/03/09	VI		09/04/09	16/09/09	5	0	3	5	13
21/09	1	3	1918	1	-15	Cons.	22/09/09	62	36	81	24/09/09	III		20/10/09	20/10/09	1	0	1	0,15	0
22/09	4	29		2	-15	Cons.	22/10/09	36	17	87	22/10/09	IV	CAL	10/11/09	19/11/09	1	2	2	6	21
23/09	5	14	7267	0	-15	Giunta	06/11/09	20	9	91	06/11/09	I int.		17/11/09	18/11/09	1	2	2	5	0
24/09	16	540	234142	-2	-15	Giunta	16/11/09	32	18	92	17/11/09	I int.		01/12/09	03/12/09	3	4	4	26	0
25/09	4	7	1203	0	-5	Giunta	16/11/09	32	18	93	17/11/09	I int.		01/12/09	03/12/09	3	4	4	26	0

[1] L'esame in commissione non è stato concluso. La proposta di legge è stata inserita nel calendario dei lavori del Consiglio, ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Regolamento interno

LEGGE REGIONALE	COMITATO RISTRETTO				EMENDAMENTI COMMISSIONE								PARERI ORGANI ESTERNI		
	comitato ristretto	numero sedute	data inizio	data fine	giunta		maggioranza		opposizione		comuni		pari opportunità	autonomie locali	tutore minori
					pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	pres.	pres.	pres.			
01/09	no	-			-	-	1	-	-	-	-	-	no	no	no
02/09	no	-			-	-	3	3	1	-	-	-	no	no	no
03/09	no	-			-	-	-	-	-	-	-	-	no	si	si
04/09	no	-			-	-	1	1	-	-	-	-	no	no	no
05/09	no	-			-	-	10	6	4	-	-	-	no	no	no
06/09	no	-			-	-	1	1	-	-	-	-	no	no	no
07/09	no	-			-	-	17	10	-	-	-	-	no	no	no
08/09	no	-			-	-	1	1	-	-	-	-	no	no	no
09/09	si	12	05/02/2009	17/03/2009	3	3	6	5	30	-	-	3	no	no	no
10/09	no	-			2	2	-	-	-	-	-	2	no	no	no
11/09	no	-			3	2	14	13	23	-	-	3	no	no	no
12/09	no	-			7	7	7	3	27	4	4	7	no	no	no
13/09	no	-			4	4	5	4	10	-	-	4	no	no	no
14/09	no	-			-	-	3	3	-	-	-	-	no	no	no
15/09	si	4	28/01/2009	18/03/2009	-	-	10	10	8	-	-	-	no	no	no
16/09	no	-			12	12	-	-	-	11	11	12	no	no	no
17/09	no	-			4	4	1	-	2	1	-	4	no	no	no
18/09	no	-			2	-	7	2	-	-	-	2	no	no	no
19/09	no	-			-	-	74	69	72	-	-	-	no	no	no
20/09	no	-			-	-	16	16	-	-	-	-	no	no	no
21/09	no	-			-	-	1	1	-	-	-	-	no	no	no
22/09	no	-			-	-	9	7	26	-	-	-	no	si	no
23/09	no	-			-	-	-	-	-	-	-	-	no	no	no
24/09	no	-			16	16	22	9	21	-	-	16	no	no	no
25/09	no	-			-	-	-	-	-	-	-	-	no	no	no

LEGGE REGIONALE	AULA												
	n. sedute	ore	odg			emendamenti giunta		emendamenti maggioranza		emendamenti opposizione		emendamenti comuni	
			pres.	accolti	respinti/ ritirati	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.
01/09	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
02/09	1	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2
03/09	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
04/09	1	1	-	-	-	1	1	2	1	1	1	-	-
05/09	2	6	-	-	-	5	5	6	1	10	1	-	-
06/09	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
07/09	3	12	-	-	-	2	2	53	18	25	3	3	3
08/09	1	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1
09/09	8	21	-	-	-	4	4	22	17	335	3	-	-
10/09	2	3	-	-	-	2	2	2	-	3	-	3	2
11/09	5	17	9	8	1	3	2	20	13	61	2	7	7
12/09	6	35	23	7	16	27	26	28	17	75	13	11	9
13/09	4	4	1	-	1	5	4	8	5	5	-	1	1
14/09	1	2	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-
15/09	2	3	2	1	1	-	-	5	5	3	2	-	-
16/09	2	3	-	-	-	-	-	-	-	5	1	10	10
17/09	2	7	-	-	-	2	2	5	3	18	1	1	-
18/09	6	16	1	1	-	-	-	9	8	258	-	1	1
19/09	5	15	-	-	-	-	-	48	44	95	13	6	6
20/09	2	3	-	-	-	2	2	19	18	4	-	2	2
21/09	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
22/09	2	3	-	-	-	-	-	3	3	16	2	-	-
23/09	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/09	7	37	56	33	18	20	20	73	46	227	17	7	6
25/09	7	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LEGGE REGIONALE	CONTENZIOSO			AIUTI DI STATO				REFERENDUM		
	data impugnazione	data pronuncia	esito impugnazione	notifiche UE	sospensione	notifiche regolamenti di attuazione	esito commissione UE	referendum	esito referendum	soggetti richiedenti
01/09										
02/09										
03/09										
04/09										
05/09										
06/09										
07/09										
08/09										
09/09	08/07/2009									
10/09										
11/09	07/08/2009									
12/09	28/09/2009									
13/09	13/10/2009									
14/09										
15/09										
16/09	22/10/2009									
17/09										
18/09										
19/09										
20/09										
21/09										
22/09										
23/09										
24/09	8/3/2010									
25/09										

[

LEGGE REGIONALE	POTESTÀ LEGISLATIVA					VINCOLI			TIPOLOGIA NORMAZIONE					
	primaria	concorrente	mista	residuale	integrativa attuativa	statali	comunitari	nessuno	istituzionale	bilancio	settore	comunitaria	manutenzione	intersettoriale
01/09	X							X					X	
02/09		X				X								X
03/09				X				X					X	
04/09	X							X					X	
05/09		X						X			X			
06/09		X						X			X			
07/09		X						X			X			
08/09		X						X			X			
09/09				X				X	X					
10/09		X						X			X			
11/09	X							X						X
12/09			X			X				X				
13/09	X							X				X		
14/09		X						X			X			
15/09		X						X					X	
16/09		X						X						X
17/09		X				X					X			
18/09				X				X						X
19/09	X							X			X			
20/09		X						X						X
21/09		X						X			X			
22/09	X							X						
23/09				X		X				X				
24/09			X			X				X				
25/09				X		X				X				

LEGG REGIONALE	CLASSIFICAZIONE		dimensione astratta di contenuto	tecnica redazionale	Legge di riordino
	MACRO SETTORE	MATERIA			
01/09	B	Commercio, fiere e mercati	settoriale	novella	no
02/09	C	Opere pubbliche (es. edilizia scolastica, porti, aeroporti, ecc.)	generale	novella	no
03/09	C	Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)	microsezionale	novella	no
04/09	D	Servizi sociali e assistenza	settoriale	novella	no
05/09	F	Voci non ascrivibili agli altri settori (es:"collegati", leggi di semplificazione, leggi di abrogazione, ecc.)	microsezionale	testo nuovo	no
06/09	D	Beni e attività culturali	individuale	testo nuovo	no
07/09	C	Risorse idriche e difesa del suolo	settoriale	testo nuovo	no
08/09	D	Tutela della salute	settoriale	novella	no
09/09	B	Industria	generale	testo nuovo	no
10/09	D	Lavoro	microsezionale	testo nuovo	no
11/09	A	Personale e amministrazione	generale	testo nuovo	no
12/09	D	Istruzione scolastica e universitaria	generale	testo nuovo	no
13/09	B	Industria	settoriale	novella	no
14/09	E	Bilancio	microsezionale	testo nuovo	no
15/09	B	Industria	settoriale	novella	no
16/09	D	Beni e attività culturali	generale	testo nuovo	si
17/09	D	Tutela della salute	generale	testo nuovo	no
18/09	D	Sport	settoriale	novella	no
19/09	C	Protezione civile	generale	testo nuovo	si
20/09	C	Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)	microsezionale	testo nuovo	no
21/09	C	Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)	microsezionale	novella	no
22/09	D	Servizi sociali e assistenza	generale	testo nuovo	no
23/09	D	Istruzione scolastica e universitaria	generale	testo nuovo	no
24/09	C	Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)	generale	testo nuovo	no
25/09	C	Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)	generale	testo nuovo	no

LEGGE REGIONALE	previsione regolamenti	nr. Reg. attuazione	atti giuntali sottoposti a parere di commissione	forma rendicontazione al Consiglio	istituzione organi consultivi	Entrata in vigore	abrogazioni condizionate al verificarsi di un evento		abrogazioni differite a data certa		abrogazioni espresse ad effetto immediato	
							parziali	integrali	parziali	integrali	parziali	Integrali
01/08		0				ordinaria						
02/08		0				data pubbl.						
03/08	X	1				ordinaria						
04/08		0				data pubbl.						
05/08	X	2				ordinaria						
06/08		0				data pubbl.						
07/08		0	X	clausola valutativa		ordinaria						
08/08	X	1				ordinaria						
09/08	X	7	X	clausola valutativa	X	ordinaria						2
10/08		0	X	clausola valutativa		ordinaria						
11/08	X	6	X			altro						
12/08	X	13			X	data pubbl.						
13/08	X	1	X			altro						
14/08	X	1				ordinaria						
15/08	X	3	X			ordinaria						
16/08	X	2	X			ordinaria						3
17/08	X	1	X			data pubbl.						
18/08		0				ordinaria						
19/09	X	1	X		X	altro						1
20/09	X	5	X	relazione	X	ordinaria						
21/09		0				ordinaria						
22/09	X	1	X			data pubbl.						
23/09		0				ordinaria						
24/09	X	8	X		X	data pubbl.						1
25/09		0				data pubbl.						





**Pubblicazione fuori commercio**

© Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia – 2011  
Tutti in diritti riservati

Testi e grafica dell'Area Giuridico-legislativa della Segreteria generale del Consiglio regionale

Distribuzione a cura della Segreteria generale del Consiglio regionale

Versione pdf disponibile sul sito web : [www.consiglio.regione.fvg.it](http://www.consiglio.regione.fvg.it)